

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA ROVIGO

RACCOLTA DEGLI USI E CONSUETUDINI 1990

Deliberazione camerale n. 481 del 16.12.1994

- INCOTERMS
- TARIFFE DI MEDIAZIONE
- NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI
- NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI
DOCUMENTARI

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

- Qualifiche. (1)
- Denominazioni. (1)
- Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere e clausole principali.
- Mediazioni in genere.
- Provvigioni.
- Termini. (1)
- Contratti in fiera.

(1) Non è stata segnata od accertata l'esistenza di usi.

I

CLAUSOLE PRINCIPALI

CAPARRA: nelle contrattazioni in genere è consuetudine versare una determinata somma che costituisce il corrispettivo o la penale per una eventuale inadempienza contrattuale.

CLAUSOLA: *stretta di mano e fatto.*

Le suddette espressioni vengono usate particolarmente nelle contrattazioni di bestiame, fra il venditore, compratore e mediatore od una terza persona. Esse determinano la conclusione del contratto.

CLAUSOLA: *per la capezza, per la corda, come sono.*

Quando vengono adoperate le clausole per la capezza, per la corda, come sono, ecc., la vendita del bestiame bovino si intende effettuata con la esclusione di qualsiasi garanzia.

CLAUSOLA: *sano, da galantuomo.*

Con la clausola sano, da galantuomo, si intende che la garanzia generica è estesa a tutti i vizi determinati dalla legge e dagli usi locali che danno luogo all'azione redibitoria.

CLAUSOLA: *circa.*

Nelle contrattazioni avvenute per quantità stabilita, con la parola *circa*, è ammessa generalmente una tolleranza che varia in relazione alle merci trattate (di cui ai singoli capitoli della presente raccolta).

CLAUSOLA: *buono mercantile.*

Con la espressione *buono mercantile* che viene comunemente usata nelle contrattazioni di granaglie, si suole indicare l'insieme di tutte le varietà di grani escluse i semi duri e fini. Si intende per fino, buono mercantile e mercantile il grano avente le caratteristiche indicate all'art. 12 del Titolo V cap. II sotto la voce «Requisiti della merce».

CLAUSOLA: *salvo visita.*

L'espressione *salvo visita* indica che il compratore ha facoltà di accettare o di non accettare l'affare a visita compiuta.

CLAUSOLA: *merce visitata e piaciuta.*

L'espressione *merce visitata e piaciuta* viene adoperata quando il venditore esige che la visita sia fatta prima della conclusione dell'affare; concordato quanto sopra fra le parti, la clausola suddetta viene richiamata nello stabilito.

CLAUSOLA: *frumento buono mercantile, sano e secco.*

Ricorrono le citate espressioni quando i contratti di frumento non si fanno su campione e si riferiscono a tutte le qualità di grani teneri, con grado di essiccazione minimo del 14%.

Si usa l'espressione «su dicitura» quando il frumento risulti di peso specifico non inferiore alla media annuale, con grado di impurità non superiore all'1 % e con grado di essiccazione minimo del 14%.

CLAUSOLA: *granoturco secco e verde.*

Si intende per granoturco secco quello con umidità non superiore al 15%, verde quello con umidità base al 25%.

CLAUSOLA: *patata sana, con circonferenza determinata, non rosicchiata, non tagliata, non verde.*

Le espressioni sopraindicate vengono usate nelle contrattazioni di patate.

Per le qualità tondeggianti la circonferenza non può essere inferiore a cm. 12 e per le varietà lunghe

non inferiore a grammi 40 di peso. Le espressioni stesse vengono usate anche nelle contrattazioni in erba.

CLAUSOLA: *patata mercantile.*

Per essere mercantile la patata deve avere i seguenti requisiti: sana, non tagliata, non rosicchiata, non verde, non inferiore a una circonferenza o peso concordati.

CLAUSOLA: *a stima, in tela, per conta.*

Vengono usate nella contrattazione di pesce novello da semina nelle valli da pesca.

CLAUSOLA: *scacco.*

Indica la quantità di anguille occorrente per formare il peso di un chilogrammo.

CLAUSOLA: *tela per merce o tara per merce.*

Quando nelle contrattazioni viene usata la clausola tela per merce si suole indicare che l'imballaggio è considerato quale merce.

CLAUSOLA: *imballaggio a rendere.*

L'espressione viene adoperata quando si fa riferimento ad una quantità netta del peso del collo più il peso effettivo dell'imballaggio.

CLAUSOLA: *a pronti contanti alla consegna.*

L'espressione viene usata quando il pagamento deve essere effettuato al ricevimento della merce.

CLAUSOLA: *pronta cassa.*

Il termine indica che al compratore non è concessa alcuna dilazione nel pagamento.

CLAUSOLA: *sano, intero e genuino.*

La presente clausola viene adoperata nelle contrattazioni del latte, sia per uso alimentare che industriale ed è offerta, quale garanzia, al compratore.

II

MEDIAZIONE IN GENERE

ART. 1

Il mediatore (art. 1754 del Codice Civile) deve essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed essere in possesso della regolare licenza rilasciata dalla Camera stessa (Legge 21 marzo 1958 n. 253).

ART. 2

Ai sensi dell'art. 1755 del Codice Civile, il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti contraenti, senza vincoli di solidarietà se l'affare è concluso, per effetto del suo intervento, in forma valida ed efficace.

ART. 3

Quando la legge, per la validità del contratto, richiede l'atto scritto, la provvigione al mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione dell'atto o del compromesso da parte dei contraenti.

ART. 4

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle due parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle tariffe di mediazione accertate dalla Camera di Commercio.

ART. 5

In difetto di patti contrari e di tariffe accertate dalla Camera di Commercio, la provvigione è a carico di ciascuno dei contraenti in parti uguali.

ART. 6

In alcune contrattazioni, espressamente indicate, è uso che la provvigione gravi su una sola parte.

ART. 7

Non è tenuto a pagare la propria provvigione chi ha preventivamente avvertito il mediatore di non volersi obbligare a corrispondere la provvigione stessa e la dichiarazione è stata accettata dal mediatore e dalla controparte.

ART. 8

La clausola di franco mediazione od altra equipollente, inserita nei patti, vale ad accollare ad una sola parte la provvigione del mediatore.

ART. 9

Le percentuali sono calcolate sul valore della cosa contrattata in misura unitaria, eccezion fatta per le poche voci per le quali è fatto speciale cenno.

ART. 10

Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute.

ART. 11

Salvo patti contrari, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute, anche se l'affare non viene concluso.

ART. 12

Per uno stesso affare, alla cui conclusione siano interessati due o più mediatori, è dovuta una sola mediazione.

ART. 13

Quando nelle contrattazioni interviene un mediatore per parte, ognuno dei contraenti versa la provvigione, salvo patti in contrario, solo al proprio mediatore.

ART. 14

Se il contratto riguarda un bene immobile, la provvigione si calcola in base alla tariffa accertata dalla Camera di Commercio nella cui giurisdizione si trova l'immobile.

ART. 15

Nelle permutate la mediazione è dovuta da una parte e dall'altra sul valore di tutti gli oggetti permutati, con riferimento alle percentuali delle rispettive voci.

ART. 16

Nelle permutate di immobili la mediazione è dovuta da una parte e dall'altra soltanto sul prezzo dell'immobile cui è stato attribuito il maggior valore.

ART. 17

Ove insorga controversia sulla esecuzione del contratto e si faccia luogo allo scioglimento di esso, le parti contraenti non possono richiedere rimborso della provvigione già pagata al mediatore, il quale ha diritto a percepire la provvigione anche nel caso che, concluso il contratto, lo scioglimento derivi da accordi intervenuti fra le parti, o da mancata esecuzione del contratto da parte di uno dei contraenti.

III

PROVVIGIONI

Le provvigioni inerenti alle mediazioni sono riportate nell'appendice della presente raccolta degli usi.

IV

TERMINI

V

CONTRATTI IN FIERA

Hanno assunto tale denominazione nel tempo addietro quei contratti conclusi generalmente durante le ricorrenti fiere e mercati. Sono riferiti per lo più alle contrattazioni di bestiame fra agricoltori, allevatori e commercianti.

Il contratto in fiera è verbale e si ritiene concluso con la semplice *stretta di mano*.

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Non sono stati accertati usi locali o consuetudini particolari in materia.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

CAPITOLO I

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

1. - Nella compravendita di immobili urbani è d'uso prestare una caparra da convenirsi tra le parti, la quale è anche considerata quale principio di pagamento.
2. - Le spese relative alla stesura dei contratti sono sempre a carico dell'acquirente.

CAPITOLO II

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Gli usi già esistenti sono stati implicitamente aboliti dalle leggi vigenti in materia di locazione di immobili urbani ad eccezione dei seguenti.

ART. 1

Pagamento

Il pagamento del canone di affitto è d'uso effettuarlo mediante rate anticipate da 1 a 3 mesi.

ART. 2

Riconsegna

Le unità immobiliari affittate che vengono consegnate nuove o con tinte rinnovate, debbono essere riconsegnate al termine della locazione nello stesso stato e ritinteggiate, salvo patto contrario.

ART. 3

Canone

Il canone di affitto viene versato in via anticipata entro il giorno 5 del mese in corso.

CAPITOLO III

NORME RELATIVE AI REGOLAMENTI DI CONDOMINIO

- 1) Le obbligazioni assunte dai proprietari dei condomini per quanto attiene alla casa locata, devono intendersi anche assunte dagli eventuali inquilini;
- 2) I condomini e inquilini hanno l'obbligo di rispettare oltre al regolamento di condominio anche il regolamento della casa che l'amministratore ha facoltà di predisporre;
- 3) Tutte le spese condominiali vengono gestite tramite l'amministratore;
- 4) I condomini e loro inquilini di regola hanno l'obbligo di pagare le spese condominiali entro 20 giorni dal ricevimento della nota ed, in ogni caso, chi risponde delle spese è il proprietario condomino, anche nel caso in cui l'amministratore per comodità dei propri amministrati invii la nota spese all'inquilino e qualora questi non paghi;
- 5) I pagamenti di regola avvengono su c/c che l'amministratore apre presso un Istituto di credito con l'indicazione del condominio cui si riferisce;

- 6) I condomini e inquilini versano anticipatamente un fondo spese di gestione a richiesta dell'amministratore e in base a bilancio preventivo;
- 7) I condomini e loro inquilini sono tenuti ad accettare ed usare dei servizi di acqua calda e fredda, luce elettrica comune, forza motrice, riscaldamento e tutti gli altri servizi in genere così come sono organizzati e decisi dall'assemblea o dal regolamento condominiale.
- 8) Il conduttore si impegna ed obbliga di rispettare il regolamento di condominio così come predisposto.
- 9) Tutte le spese condominiali sono a carico dell'inquilino escluse le opere di manutenzione straordinaria e assicurazione fabbricato, salvo patti contrari.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAPITOLO I

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

1 - Ci si richiama agli usi accertati in materia di affittanza per quanto riguarda le consegne del fondo, le modalità e i rapporti inerenti. Si intendono comprese nella compravendita le normali dotazioni di scorte morte (fieno, paglia e colletti di barbabietola).

2. - La vendita si intende fatta a cancelli aperti, con la esclusione, quindi, di frutti pendenti, attrezzature in genere, bestiame.

3. - Il possesso, se non diversamente convenuto dalle parti, viene ceduto con le epoche consuetudinarie del 29 giugno per terreni vuoti e stalla e 29 settembre per il resto.

4. - La misurazione ed il prezzo unitario, quando ad esso sia fatto riferimento, si intende per unità-ettaro.

CAPITOLO II

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

ART. 1

Generalità dei contraenti

Le parti contraenti, locatore e conduttore, che accettano per sé, eredi, ed aventi causa, vengono indicate col nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio ed eventuale residenza.

ART. 2

Descrizione del fondo

Il fondo viene descritto con la denominazione, con la designazione dei confini, la superficie in ettari e loro frazioni, con l'indicazione dei sovrapposti fabbricati e talvolta con i numeri mappali.

ART. 3

Durata dell'affittanza

Per quanto riguarda il periodo di locazione si rimanda alle norme di legge in materia.

La data che segna l'inizio ed il termine dell'anno agricolo è quella fissata dalla legge, salvo il possesso anticipato al 29 giugno per le stalle e terre vuote.

ART. 4

Corrisposta di fitto e garanzia

Il canone viene fissato in danaro fatte salve le disposizioni di legge.

Il corrispettivo viene liquidato per il grano entro il mese di luglio sulla media delle quotazioni del listino del mercato di Rovigo relative al mese stesso; per il granoturco entro il mese di dicembre sulla media delle quotazioni del listino del mercato di Rovigo relative alla media del trimestre di ottobre, novembre e dicembre; per le bietole in corrispondenza dei pagamenti da parte degli zuccherifici.

Qualora il canone debba essere pagato in denaro, il pagamento si effettuerà in due soluzioni: l'una entro il 31 luglio e l'altra entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

In caso di mancanza totale di un prodotto oggetto del canone di fitto, il prezzo relativo è desunto dalle mercuriali ricavate dai bollettini della Camera di Commercio o dai prezzi medi liquidati dagli stabilimenti trasformatori dei prodotti medesimi.

Per la liquidazione dell'ultimo anno di affittanza si prenderà come base la liquidazione dell'anno precedente; per quei prodotti per i quali non sia stata ancora stabilita la quotazione del mercato, la liquidazione sarà corrisposta salvo conguaglio.

ART. 5

Divieto di sub-locazione

È consuetudine proibire in via assoluta al conduttore di sub-locare in tutto o in parte il fondo locatogli, e di consociarsi ad altre persone nella conduzione del fondo.

ART. 6

Consegna

Usualmente il conduttore va a possesso, limitatamente alle terre vuote, ai medicai, ai rivali e liste erbose del fondo, a S. Paolo (29 giugno). Riceve pure in consegna le stalle e la concimaia e conduce seco sul fondo gli animali bovini e gli attrezzi rurali.

ART. 7

Doti annesse al fondo

La paglia e la pula dei cereali debbono essere consegnate al subentrante accatastate in pagliaio, sfuse o pressate in balle. Tutto lo strame spetta al subentrante. Le impalcature morte delle viti sono di spettanza del cessante che potrà asportarle a meno che non gli venga corrisposto dal subentrante un equo compenso.

I tralci di potatura (trozze) si lasciano attaccate alle viti e spettano al subentrante.

ART. 8

Fieno di prati stabili e di prati artificiali

Nell'ultimo anno di locazione il conduttore cessante sfalcerà per proprio conto entro il 20 giugno il primo taglio dei prati naturali e dei trifogliai e i primi due tagli dei prati artificiali.

Lo stallatico prodotto sul fondo anche negli ultimi giorni di affittanza spetta sempre e per intero al subentrante e non può essere mai asportato né venduto.

ART. 9

Coltivazioni

Il conduttore deve coltivare il terreno con ogni diligenza e da buon padre di famiglia, non lasciando alcuna terra incolta e concimando le terre con lo stallatico o concimi artificiali.

Le terre devono essere tenute in ottimo stato e sistemate in modo che non vi si formino ristagni d'acqua. Le scoline, i fossi devono essere scavati e mantenuti in modo che le acque defluiscano liberamente, così pure le carreggiate e i rivali devono essere ben tenuti.

ART. 10

Alberature

Lo scalvo degli alberi si esegue normalmente, da novembre a marzo e si effettua ogni anno sopra un terzo della consistenza dell'alberatura di essenza dolce e legna matura di tre anni e sopra un quarto

della consistenza dell'alberatura di essenza forte e legna matura di quattro anni.

Gli alberi morti o intristiti, dopo la constatazione del proprietario, appartengono al conduttore, che deve levarli e rimettere a posto altre piante novelle della stessa qualità.

Qualora per ragioni di sistemazione di alcune terre, si dovessero abbattere piante vive, tale lavoro sarà eseguito a spese del conduttore, al quale spetteranno le frasche, la ceppaia e le radici dalle loro estremità al tronco a fior di terra, mentre il tronco medesimo spetterà al locatore.

ART. 11

Viti

Le viti vengono coltivate secondo le più sagge norme dettate dalla viticoltura, tenute secondo i dettami della buona pratica e irrorate con gli anticrittogamici ed insetticidi suggeriti dalle tecniche più avanzate nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 12

Requisizioni

Le imposizioni di manodopera e le requisizioni di bestiame, derrate, prodotti agricoli in genere e i trasporti, fatte per ordine dell' Autorità civile e militare sono a carico del conduttore, senza diritto a compenso alcuno da parte del locatore, restando però a beneficio del conduttore le conseguenti indennità.

ART. 13

Fabbricati rurali

Il conduttore deve conservare tutti i fabbricati in buono stato e tali come da lui vennero ricevuti, avvisando il locatore della necessità di quelle riparazioni che non sono, secondo il codice civile, a carico del conduttore medesimo.

ART. 14

Assicurazione contro i danni

Il conduttore deve, non appena entrato in possesso del fondo locatogli, assicurare contro i danni dell'incendio e presso una compagnia o società di assicurazione ben nota e solvibile, tutte le scorte vive e morte che servono alla conduzione del fondo.

ART. 15

Imposte, tasse e spese

Tutte le imposte e tasse attivate e da attivarsi, gravanti l'industria agraria, sono a carico del conduttore. Le spese e tasse tutte per ed in causa del contratto di affittanza sono a carico del conduttore.

ART. 16

Salariati e obbligati

Il subentrante assume a suo carico, eventuali lavoratori dell'azienda a tempo indeterminato come da contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi provinciali, con l'obbligo di rimborsare al cessante i contributi unificati in agricoltura relativi alle persone predette.

ART. 17

Disdetta

La disdetta deve essere data nei limiti previsti dalla legge.

CAPITOLO III

Affitto di porzioni di fondi rustici per la durata inferiore ad una annata agraria

ART. 18

Affitto di porzioni di fondi rustici per la durata inferiore ad una annata agraria

Porzioni di fondi rustici vengono affittate ad industrie conserviere per le coltivazioni di prodotti orticoli in pieno campo (pomodori, cetrioli, piselli, ecc.), limitatamente per il tempo corrispondente al ciclo biologico della coltura praticata.

Il locatore consegna a primavera il terreno arato; il locatario lo coltiva a proprie spese acquisendone il prodotto relativo e riconsegna il terreno stesso al locatore non appena lo ha liberato dalla coltura.

Porzioni di fondi rustici investiti ad erba medica vengono affittate a titolari di impianti per la disidratazione e molitura della stessa erba medica, limitatamente per una stagione produttiva.

Il locatore consegna i medicai già impiantati, nella primavera; il locatario li concima, effettua tutti i possibili sfalci relativi ad una stagione produttiva a proprie spese acquisendone il prodotto e nell'autunno li riconsegna al locatore.

Il canone viene fissato in danaro.

CAPITOLO IV

CONDUZIONE A MEZZADRIA

È attualmente regolata dalla legge.

CAPITOLO V

CONDUZIONE IN COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTICIPAZIONE

Non è stata rilevata od accertata l'esistenza di usi e consuetudini.

CAPITOLO VI

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

Non è stata rilevata od accertata l'esistenza di usi e consuetudini.

CAPITOLO VII

CONDUZIONE IN ENFITEUSI

Non è stata rilevata od accertata l'esistenza di usi e consuetudini.

CAPITOLO VIII

ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Non è stata rilevata od accertata l'esistenza di usi e consuetudini.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO I

PRODOTTI DELLA ZOOTECCIA

a) *Bovini da vita, da latte e da macello, equini, suini, ovini e caprini*

ART. 1

Forma del contratto

Le contrattazioni del bestiame avvengono normalmente verbalmente con l'intervento del mediatore. Per iscritto quando le parti intendono stabilire patti speciali.

ART. 2

Conclusione del contratto

Il contratto si ritiene concluso quando i contraenti si sono pienamente accordati sul prezzo e su tutte le condizioni particolari del contratto. Di regola si ritiene concluso con la stretta di mano e con la parola *fatto*.

ART. 3

Clausole speciali

Ad affare concluso si usa prestare una caparra nelle contrattazioni fra allevatori di bestiame, agricoltori e negozianti. La caparra non si usa generalmente nelle contrattazioni fra commercianti. Essa costituisce soltanto un segno a prova del consenso delle parti al contratto e vale come principio di pagamento.

ART. 4

La vendita del bestiame può avvenire con garanzia generica o specifica (legale, convenzionale o consuetudinaria) oppure senza garanzia (*per la capezza, per la corda, come sono, ecc.*).

ART. 5

La garanzia generica si esprime con le parole *sano, da galantuomo*, estendendosi la garanzia a tutti i vizi determinati dalla legge e dagli usi locali (vedi artt. 1490, 1491 del Codice Civile). La garanzia può estendersi anche a vizi o difetti determinati quando il venditore rassicuri in tal senso il compratore.

ART. 6

La garanzia specifica si esprime indicando la sanità, i vizi e i difetti dai quali si garantisce l'animale, per esempio: *sano, o non sano de fià* (limitando con ciò la garanzia alla tubercolosi polmonare e alle altre malattie delle vie respiratorie), *animale che non corna*, ecc.

ART. 7

La vendita senza garanzia è accompagnata dall'espressione *per la capezza, per la corda*, ecc. In questo caso il venditore non assume alcuna garanzia per l'animale ceduto.

ART. 8

È in uso anche la garanzia di gravidanza con la presentazione del certificato veterinario di esplorazione. Le conseguenze negative del parto, dell'aborto o del feto morto sono a carico del compratore.

ART. 9

Unità di base di contrattazione

È consuetudine contrattare a capo, a vista, a peso vivo o morto i capi di bestiame destinati alla macellazione.

ART. 10

Nelle vendite a peso vivo si pesa l'animale come sta. È consuetudine però in questo caso dedurre un tanto per cento di tara, stabilita di comune accordo fra le parti. Nelle contrattazioni a peso vivo l'animale deve restare digiuno di cibo e di bevanda per 12 ore prima della consegna, salvo diverso accordo fra le parti.

ART. 11

Nelle vendite a peso morto si pesano le due mezzene con l'esclusione della testa, delle frattaglie, della pelle, dei polmoni, del cuore e della porzione di zampa che va fino all'articolazione del ginocchio, per gli arti anteriori, e dello stinco per gli arti superiori. È d'uso accordare una percentuale del 2% di tara sulle due mezzene del bestiame appena macellato.

ART. 12

Nelle vendite a peso morto per i suini si pesa l'animale con la esclusione degli interiori, comprese le frattaglie. È consuetudine accordare una percentuale per tara del 3%. La pesatura del suino non deve avvenire mai dopo 12 ore.

ART. 13

Consegna

Il bestiame viene consegnato al compratore nel termine di 8 giorni dalla data del contratto. Generalmente ai negozianti si fa la consegna immediata, specialmente in fiera, mentre per i macellai la consegna si fa dopo qualche giorno, per comodità di macellazione.

Trascorso il termine di consegna, se il bestiame non viene ritirato resta nella stalla del venditore a rischio e pericolo del compratore.

Le spese per il ritiro del bestiame comperato sono a carico del compratore.

Il rischio in caso di incidente all'interno della azienda del venditore fino al momento della consegna è a carico del medesimo. Per i danni derivanti da incidenti (frattura) verificati si al momento della consegna è uso che i contraenti concordino la liquidazione del danno, sempre che non si tratti di bestiame diretto al macello.

ART. 14

Pagamento

Normalmente il pagamento avviene alla consegna, salvo che le parti stabiliscano il pagamento a termine.

Per le bestie da macello, si usa il modo di pagamento sopra accennato quando il compratore richiede una garanzia per la salute dell'animale.

Nel caso di pagamento a termine non si usa richiedere la garanzia di terze persone.

ART. 15

Vizi e difetti

Se durante il periodo di garanzia, la bestia si ammala, il compratore deve regolarsi secondo le garanzie rilasciate dal venditore. Manifestandosi un vizio o difetto, il compratore deve avvertirne il venditore con lettera raccomandata o per mezzo del mediatore. In ogni caso, deve procedere alla verifica del vizio o delle malattie denunciate, e qualora venga accertato che la malattia o il vizio diano luogo ad azione redibitoria o di risoluzione, le spese tutte di medicine, di custodia e di veterinario sono a carico del venditore.

ART. 16

Constatato e notificato il difetto che giustifica l'azione giudiziaria anche redibitoria, si suole normalmente addivenire ad un accomodamento, servendosi del mediatore quale intermediario. Molto raramente si ricorre all'Autorità Giudiziaria.

ART. 17

Nel periodo tra il manifestarsi e la notizia di vizio o difetto o malattie e la definizione della controversia, l'animale resta di solito nella stalla del compratore, il quale è obbligato a prestare le cure consigliate dal veterinario.

ART. 18

Tutti i vizi sono accertati dal veterinario, tranne che gli stessi siano riconosciuti d'accordo fra le parti.

ART. 19

Se la bestia muore durante il periodo della garanzia a causa dei vizi o difetti garantiti, il danno è tutto del venditore. Se muore per altre cause il danno è tutto del compratore.

ART. 20

Se l'animale muore entro le 24 ore dalla consegna, la causa della morte dovrà essere accertata dal veterinario.

Se l'animale muore per un caso accidentale o per incuria del compratore, il danno è tutto a suo carico.

ART. 21

Vizi e difetti garantiti dalla garanzia generica

PER I BOVINI:	Giorni di garanzia
1) Tosse cronica, lesioni croniche respiratorie in genere	8
2) Lesioni cardiache (pericardite traumatica, miocardite parenchimatosa o vacca badana)	8
3) Calcoli uretrali (mal di pietra) e in genere lesioni croniche dell'apparato genito-urinario (nefrite, metrite)	8
4) Doglia vecchia e zoppicature croniche intermittenti	8

5) Coliche intermittenti e gastro enterite cronica	40
6) Prolasso abituale della vagina e dell'utero	8
7) Prolasso del retto (cosiddette emorroidi)	8
8) Sterilità (vacca sterpa) ninfomania	8
9) Vizio di popparsi	8
10) Vizio di non lasciarsi mungere	8
11) Vizio d'animo (cozzare, dar di corna, ricalcitrare, scappare dal giogo, rustichezza nel lasciarsi aggiogare)	8
12) Crampo, arpeggiamento (biro)	8
13) Vertigini, capo storno cronico	40
14) Strongilosi bronchiale (bronchite verminosa)	40

PER GLI EQUINI:

1) Vizi d'animo (mordere, tirare calci, scappare, cozzare, ombre)	8
2) Mania periodica (rustichezza, restio)	8
3) Ticchio o tiro nelle sue diverse forme	8
4) Doglia vecchia o zoppicature croniche intermittenti	8
5) Mal del garrese, mal della talpa	8
6) Bolsaggine, corneggio, sibilo, rantolo (salvo denuncia entro i primi otto giorni)	40
7) Amaurosi o ambliopia (gotta serena), oftalmite periodica (luna)	40
8) Vertigini - epilessia	40
9) Coliche ricorrenti	40

PER I SUINI:

1) Panicatura (grandine o gramigna)	40
2) Criptorchidia (maschio castrore)	illimitata

ART. 22

Risoluzione del contratto

Se l'animale destinato alla macellazione, venduto con garanzia specifica, viene distrutto dopo la macellazione in esecuzione di disposizioni sanitarie, ha luogo immediatamente la risoluzione del contratto e il venditore deve restituire la somma ricevuta.

ART. 23

Se una vacca è stata garantita come lattifera e poi viene riscontrato che non dà latte nella quantità stabilita nella stalla del venditore si fa luogo alla risoluzione del contratto, sempre che le parti non si accordino per una diminuzione del prezzo.

ART. 24

Nel caso di risoluzione del contratto, quando la parte richiede il risarcimento dei danni questi vengono ugualmente determinati dal mediatore; in difetto di questo, da arbitri nominati dalle parti.

ART. 25

Mediazione

Il mediatore matura il diritto alla provvigione quando l'affare è andato a buon fine. Nel caso in cui il

contratto si concluda in fiera o nel mercato, la provvigione spetta al mediatore appena trascorso il periodo di garanzia.

OVINI E CAPRINI

Non sono stati accertati o segnalati usi.

ANIMALI DA CORTILE

b) Prodotti: *uova*

ART. 1

Forma del contratto

Le uova vengono incettate nelle case di campagna e sui mercati dagli ammassatori e pagate in contanti. Dagli ammassatori vengono rivendute ai negozianti. Fra negozianti e ammassatori le contrattazioni si fanno di solito verbalmente e per merce posta al magazzino dell'acquirente o prelevata a domicilio dall'ammassatore.

ART. 2

Clausole speciali

Nelle contrattazioni di uova generalmente non si usa fare alcuna distinzione sulla qualità. Però se nell'ammasso viene riscontrata una percentuale di uova di gallina faraona superiore al due per cento, il venditore dovrà accordare una riduzione di prezzo.

ART. 3

Unità di base di contrattazione

Il prezzo viene fissato ad un tanto al mille.

ART. 4

Consegna

La consegna viene fatta di comune accordo fra le parti. Se viene oltrepassato il termine stabilito per la consegna, il compratore può rifiutare la merce e chiedere il risarcimento dei danni.

ART. 5

Se alla consegna si verifica che la merce è vecchia o deteriorata o mal conservata, è in facoltà del compratore di rifiutarla e di chiedere il risarcimento dei danni.

ART. 6

Tolleranza

Nelle contrattazioni avvenute per quantità stabilita con la parola *circa*, è ammessa una tolleranza in più o in meno del cinque per cento.

ART. 7

Pagamento

Il pagamento viene effettuato alla consegna della merce.

CAPITOLO II

PRODOTTI DELL' AGRICOLTURA

GRANAGLIE

a) b) FRUMENTO E GRANOTURCO

ART. 1

Forma e conclusione del contratto

Le contrattazioni avvengono di solito verbalmente e dopo la conclusione si stende lo stabilito o lettera di conferma.

ART. 2

Gli elementi che deve contenere uno stabilito sono:

- venditore
- compratore
- merce
- qualità
- quantità
- ricevimento o consegna
- luogo ed epoca di consegna
- prezzo
- pagamento
- condizioni particolari.

Lo stabilito viene steso in due esemplari firmato dalle parti o dal mediatore, a ciò autorizzato dai contraenti.

ART. 3

Clausole speciali

Se il contratto non arriva a buon fine, la parte inadempiente deve rispondere all'altra dei danni che la sua inadempienza le ha procurato, comprendendo la rifusione della quota di mediazione.

ART. 4

Nelle contrattazioni delle granaglie generalmente non si usa la caparra. Se questa viene concordata tra le parti si viene all'accordo per la cifra.

ART. 5

La caparra viene considerata come principio di pagamento e viene scontata con l'ultima consegna.

ART. 6

Unità di base di contrattazioni

Il prezzo delle granaglie viene commisurato al quintale, netto.

ART. 7

Campione e analisi

Generalmente i contratti si fanno su campione. Qualche volta il compratore si riserva la visita del monte «*salvo visita*»; in questo caso è in sua facoltà di accettare o di non accettare l'affare a visita compiuta. Altre volte il venditore esige che la visita sia fatta prima della conclusione dell'affare; in tal caso sullo stabilito si inserisce la clausola *merce visitata e piaciuta*.

I contratti che non si fanno su campione si fanno o con riferimento alle caratteristiche del peso specifico, umidità e corpi estranei o sulle espressioni: *buono mercantile, sano, secco*.

ART. 8

Se il contratto si fa su campione, generalmente questo viene conservato per metà dal compratore e per l'altra metà dal mediatore. Se una delle parti lo richiede, il campione viene sigillato.

ART. 9

Requisiti della merce

È considerato *fino* il frumento secco, ben nutrito, avente buone caratteristiche molitorie, contenente corpi estranei nella misura non superiore all'1%.

È *buono mercantile* il frumento stagionato di discreta nutrizione che contiene corpi estranei nella misura non superiore al 3%.

È *mercantile* il frumento che contiene corpi estranei in misura superiore al 3% o che è di deficiente nutrizione. In ogni caso il frumento deve essere sano. Il peso specifico del grano delle qualità *fino, buono mercantile, mercantile* può venire determinato annualmente dalla Camera di Commercio in base alle risultanze del raccolto dell'annata.

In Provincia di Rovigo è considerata varietà speciale quella che si riferisce a frumento con caratteristiche molitorie superiori a quelle del tipo *fino*. È considerato «grano di forza» quello cosiddetto semi-duro (w minimo 200).

È considerato grano duro del Polesine quello adatto esclusivamente alla pastificazione.

ART. 10

Consegna

La consegna della merce in qualità e quantità avviene nel magazzino del venditore, rimanendo a suo carico le spese di pesatura e facchinaggio per portarlo sui mezzi di trasporto del compratore.

Se il venditore assume l'obbligo di dare la merce franco arrivo, egli è responsabile degli eventuali danni che avvenissero durante il trasporto.

ART. 11

Se viene oltrepassato il termine per la consegna, il contratto non si risolve.

In nessun caso il venditore può vendere la merce ad altri senza aver prima diffidato il compratore a dar corso al ricevimento, accordandogli un termine di giorni 8, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 12

Se nelle contrattazioni per merci a pronta consegna si è taciuto il termine della consegna stessa, si intende che questa debba aver luogo entro la settimana successiva a quella in cui è stato concluso l'affare.

ART. 13

Tolleranza

Se venisse riscontrata una differenza superiore al 5% di impurità normali, il compratore può rifiutare la partita con diritto alla rifusione del danno. Se il venditore è commerciante il compratore può pretendere la sostituzione della merce; come pure il venditore ha diritto di fare la sostituzione con altra partita, che deve essere offerta appena seguito l'arbitraggio per la prima.

ART. 14

Se nelle contrattazioni la quantità è determinata con la parola *circa*, le eventuali differenze in più o in meno sono tollerate nella misura del 5%.

Generalmente per i contratti in erba la quantità è fissata tassativamente.

ART. 15

Pagamento

È consuetudinaria l'effettuazione del pagamento all'atto del ricevimento della merce, salvo diversi accordi.

ART. 16

Arbitrato

Quando il compratore ritiene che la partita non corrisponda al campione od alle espressioni contrattuali, oppure mancando l'accordo delle parti sul relativo compenso, le differenze vengono risolte da arbitri nominati dalle parti stesse. Nel caso non si addivenga ad un accordo le parti devono ricorrere alla Camera di Commercio, per la nomina degli arbitri.

Non accordandosi, le parti, sulla nomina fatta dalla Camera di Commercio, la nomina stessa verrà effettuata dal Presidente del Tribunale. Le decisioni degli arbitri sono inappellabili.

ART. 17

Mediazione

Nelle contrattazioni, spesso interviene il mediatore.

ART. 18

Il diritto del mediatore a percepire la mediazione è maturato quando è avvenuto l'accordo tra le parti. È consuetudine però pagare la mediazione dopo la consegna della merce.

ART. 19

Il mediatore comunica sempre al venditore il nome del compratore ed a questo quello del venditore.

c) R I S O N E

ART. 1

Forma del contratto

Le contrattazioni di risone avvengono per iscritto.

ART. 2

Specie di vendita

La vendita si effettua per campione il quale viene prelevato a mezzo di sonde sul monte trattato.

ART. 3

Imballaggio

L'acquisto si effettua per merce alla rinfusa.

ART. 4

Pesatura

La pesatura avviene di solito su pesa pubblica alla presenza di un rappresentante del compratore. L'eventuale contestazione per differenza di peso viene fatta con telegramma, seguito da lettera raccomandata.

ART. 5

Pagamento

Le modalità di pagamento vengono concordate fra le parti; in caso contrario avvengono alla consegna della merce.

ART. 6

Mediazione

La mediazione è stabilita in percentuale versata dall'acquirente ed uguale somma versata dal produttore.

d) CEREALI MINORI

(segala, orzo, avena, ecc.)

Non sono stati accertati o segnalati usi particolari. Valgono gli usi accertati per il frumento in quanto compatibili.

e) P A T A T E

ART. 1

Forma del contatto

Le contrattazioni avvengono di solito verbalmente e dopo la conclusione si stende lo stabilito.

ART. 2

Clausole speciali

Alla conclusione del contratto è consuetudine dare una caparra considerata come principio di pagamento.

ART. 3

Nelle contrattazioni di patate fra produttore e negoziante è consuetudine accordare una percentuale per tara, mentre fra negozianti le contrattazioni avvengono per peso netto senza alcun abbuono. Consuetudinariamente la percentuale è del 2%. Se la vendita è effettuata per tutta la produzione e non per superficie determinata, il venditore consegna tutto quanto è stato prodotto.

ART. 4

Specie di vendita

Le contrattazioni si fanno di solito previa visita al monte (specialmente fra produttore e negoziante) oppure mediante espressioni *patata sana con circonferenza non inferiore a cm. 12 per le qualità tondeggianti e non inferiore a gr. 40 di peso per la varietà lunga, non rosicchiata, non tagliata, non verde*, quasi mai su campione.

Le contrattazioni, infine, si fanno per merce alla rinfusa o con imballaggio.

ART. 5

Nelle contrattazioni avvenute su espressioni o campione, il compratore può rifiutare la merce, quando questa non corrisponda alla qualità stabilita nel contratto.

ART. 6

Unità di base di contrattazione

Il prezzo viene stabilito in base al quintale o al chilogrammo.

ART. 7

Requisiti della merce

Per essere mercantile la patata deve avere i seguenti requisiti: sana, non tagliata, non rosicchiata, non verde, non inferiore a una determinata circonferenza o peso.

ART. 8

Imballaggio

Per l'imballaggio si applicano le vigenti norme di legge.

ART. 9

Consegna

La consegna della merce avviene generalmente al magazzino del produttore e talvolta anche in stazione. Fra negozianti è consuetudinaria la vendita franco stazione e vagone.

ART. 10

Pesatura

La pesatura avviene al magazzino del venditore o ad una pubblica pesa.

ART. 11

Tolleranza

Nelle contrattazioni avvenute per quantità stabilita con la parola *circa*, è ammessa una tolleranza in più o in meno del 10%.

ART. 12

Ricevimento

Il ricevimento della merce, salvo diversi accordi tra le parti, avviene appena concluso il contratto. È ammessa una tolleranza, per il ricevimento, di otto giorni.

ART. 13

Trasporto

Il trasporto viene di solito effettuato dal compratore, salvo diversi accordi fra le parti.

ART. 14

Pagamento

Il pagamento delle patate viene di regola effettuato alla consegna della merce.

ART. 15

Arbitri

Nel caso di contestazioni le parti sogliono rimettersi al giudizio degli arbitri.

ART. 16

Mediazione

Nelle contrattazioni di patate, nella quasi totalità dei casi interviene il mediatore. Il diritto del mediatore alla provvigione si matura con la conclusione del contratto, portato a buon fine. È consuetudine però pagare la mediazione dopo la consegna della merce.

f) ORTAGGI

AGLIO

ART. 1

Forma del contratto

Le contrattazioni per consegna *pronta* avvengono di solito verbalmente, mentre per il cosiddetto acquisto *in erba* si stende lo stabilito.

ART. 2

Specie di vendita

Le contrattazioni si effettuano di solito previo visita al monte. L'accettazione della qualità in monte non obbliga il compratore al ritiro, qualora venga constatato, che la merce all'interno del monte non corrisponda a quella dell'esterno dello stesso.

ART. 3

Unità di base di contrattazione

Il prezzo dell'aglio viene stabilito in base a chilogrammo oppure a quintale.

ART. 4

Requisiti della merce

Per *qualità mercantile secca* intendosi: *aglio sano, secco, stagionato, pulito dalla terra, esente da scottature e da lesioni meccaniche*.

Lo scarto è costituito dall'aglio che non abbia i requisiti di cui sopra.

ART. 5

Per la qualità mercantile *verde o fresca* valgono i requisiti di cui al numero precedente con esclusione dei termini *secco e stagionato*.

ART. 6

Imballaggio

Le contrattazioni si fanno generalmente per merce alla rinfusa o con imballaggio, costituito da casse, del compratore.

ART. 7

Tolleranza

Nelle contrattazioni avvenute per quantità stabilita con il termine *circa* è ammessa una tolleranza in più o in meno del 10%. In mancanza di accordi diversi la tara d'uso per l'aglio secco è del 2% mentre per l'aglio verde o fresco è del 4%. La tara d'uso viene accordata soltanto nelle contrattazioni tra produttore e commerciante.

Nessun abbuono invece è concesso nelle contrattazioni tra commercianti.

ART. 8

Ricevimento

Il ricevimento della merce, salvo accordi diversi, avviene entro 8 giorni dalla conclusione del contratto.

ART. 9

Pesatura

La pesatura, qualora non venga effettuata nei magazzini del compratore, è a carico del venditore.

ART. 10

Pagamento

Il pagamento viene effettuato alla consegna della merce, salvo accordi diversi tra le parti.

CIPOLLE

ART. 1

Forma del contratto

Le contrattazioni per consegna *pronta* avvengono, di solito, verbalmente.

ART. 2

Specie di vendita

Le contrattazioni si effettuano di regola previa visita al monte o sui campi.

L'accettazione della qualità in monte non obbliga il compratore, qualora, al ricevimento, si constati che la merce all'interno non corrisponde a quella all'esterno del monte.

ART. 3

Unità di base di contrattazione

Il prezzo viene stabilito in base a chilogrammo oppure a quintale per merce alla rinfusa o con imballaggio del compratore.

ART. 4

Requisiti della merce

Per qualità *mercantile* intendesi: cipolla sana, secca, stagionata, pulita dalla terra. Sono esclusi: il cavicchio, doppione, tagliato e la cipolla svestita. Il calibro minimo è di cm. 13 di circonferenza.

ART. 5

Tolleranza

Nelle contrattazioni avvenute per quantità stabilita con il termine *circa* è ammessa una tolleranza in più o in meno del 10%.

ART. 6

Salvo accordi diversi tra le parti lo sconto o tara d'uso è del 2%. La tara d'uso viene accordata soltanto nelle contrattazioni tra produttore e commerciale. Nessun abbuono invece è concesso nelle contrattazioni tra commercianti.

ART. 7

Ricevimento

Il ricevimento della merce, salvo accordi diversi, avviene entro 8 giorni dalla conclusione del contratto.

ART. 8

Pesatura

La pesatura, qualora non venga effettuata nei magazzini del compratore, è a carico del venditore.

ART. 9

Pagamento

Il pagamento viene effettuato alla consegna della merce, salvo accordi diversi tra le parti.

FAGIOLI

ART. 1

Forma del contratto

Nelle contrattazioni dei fagioli, valgono gli stessi usi praticati per le contrattazioni delle granaglie: *prezzo, caparra, pagamento, consegna, ricevimento, tolleranza sulla quantità.*

ART. 2

Specie di vendita

Le contrattazioni fra produttore e commerciante avvengono su campione, indicando la qualità, varietà

e mediante espressioni: *buoni mercantili, qualità media dell'annata, sani.*

ART. 3

Quando la partita non corrisponde esattamente al campione o alle espressioni contrattuali, le differenze vengono risolte con le stesse modalità usate per le granaglie.

ART. 4

Tolleranza

Nelle contrattazioni di fagioli vengono considerati corpi estranei i fagioli di tipo diverso da quelli contrattati, i guasti e la terra che alle volte, sia pur in piccolissime parti, si trova nel monte.

ART. 5

È consuetudine nelle contrattazioni garantire i fagioli dal tarlo nella misura non superiore all'uno per cento, mentre non vi è consuetudine di garanzia per quanto riguarda la cottura.

POMODORO PER USO INDUSTRIALE

ART. 1

Forma del contratto

Le contrattazioni del pomodoro per uso industriale prevedono normalmente anche la coltivazione del prodotto stesso.

In questo caso fra compratore e venditore viene fissata con contratto scritto una superficie in ettari sulla quale sarà coltivata una determinata varietà di pomodoro.

ART. 2

Il produttore è tenuto a non aumentare o diminuire il quantitativo seminato senza l'accordo preventivo dell'acquirente.

ART. 3

Il seme è di regola fornito dall'acquirente per evitare possibili contestazioni sulla varietà prescelta.

ART. 4

Il coltivatore riconosce all'acquirente la facoltà di visitare e misurare i terreni coltivati.

ART. 5

Unità di base di contrattazione

Il prezzo viene fissato di comune accordo all'atto della stipulazione del contratto per quintale netto di prodotto.

ART. 6

Imballaggio

L'imballaggio verrà fornito dalla ditta compratrice, tenute presenti le necessità del venditore. Il venditore dovrà restituire al compratore le casse in sua custodia con l'ultima consegna.

ART. 7

Consegna

La consegna del pomodoro dovrà essere fatta alla ditta compratrice man mano che il frutto verrà a maturazione.

Qualora risultasse che il pomodoro raccolto dal terreno coltivato per conto della ditta compratrice non venisse regolarmente consegnato, questa avrà facoltà di intimare i danni al venditore.

ART. 8

Tolleranza

Il peso, la tara, lo scarto, saranno determinati al momento della consegna sotto il controllo del venditore o di un suo rappresentante; in nessun caso potranno elevarsi eccezioni a pesatura finita.

ART. 9

La tara contrattuale è fissata nel 2%.

ART. 10

Ricevimento

Il ricevimento della merce avviene di regola nei giorni non festivi. La ditta compratrice potrà sospendere la raccolta ed il ritiro per un periodo non superiore alle 48 ore di seguito per rottura di macchinari, la mancanza d'acqua, energia elettrica, scioperi ed altri casi di forza maggiore. La ditta ritirerà comunque il pomodoro già raccolto.

ART. 11

Pagamento

Il pagamento, salvo diversi accordi fra le parti, avviene a fine campagna.

Può essere convenuto fra le parti il pagamento di acconti sulle quantità conferite.

g) UVA E MOSTI

ART. 1

Forma del contratto

Le contrattazioni di uva si fanno di solito verbalmente. Per grosse partite si usa stendere il contratto per iscritto.

ART. 2

Specie di vendita

Le contrattazioni avvengono su campione oppure mediante visita diretta sul luogo.

ART. 3

Il compratore può rifiutare l'uva che non corrisponde al campione di vendita. Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto se l'uva ancor sulla pianta sia stata colpita da qualche malattia o dalla grandine; sempre però che tanto le malattie quanto la grandine, colpiscano l'uva entro la data fissata per il ricevimento ma non oltre tale data, nel qual caso dovrà invece il compratore rispondere dei danni.

ART. 4

Unità di base di contrattazione

Il prezzo viene stabilito in base al quintale, qualità e gradazione zuccherina.

ART. 5

Imballaggio

Imballaggi e recipienti sono usualmente forniti dal compratore.

ART. 6

Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce

La pesatura si fa alla presenza dei contraenti, sul posto, con stadere o bascule del venditore, oppure alla pesa pubblica. In quest'ultimo caso le spese sono sostenute a metà fra le parti.

ART. 7

Il trasporto viene eseguito a seconda dell'accordo fra le parti.

ART. 8

Pagamento

Il pagamento viene effettuato alla consegna della merce.

ART. 9

Mediazione

Nelle contrattazioni di uva di consuetudine interviene il mediatore. Il mediatore ha diritto alla provvigione non appena è stato concluso il contratto; però è consuetudine pagarla dopo la consegna della merce. Nel caso di mancata consegna o di non eseguito ritiro della merce la mediazione è dovuta per intero dalla sola parte che ha mancato ai patti convenuti.

h) OLIVE

i) AGRUMI

ART. 1

È in uso che nei negozi di alimentari autorizzati alla vendita dei prodotti di cui alla tabella I venga effettuata anche la vendita di limoni.

l) FRUTTA FRESCA

ART. 1

Le contrattazioni di frutta e ortaggi avvengono o sul luogo di produzione, o presso i magazzini di conservazione oppure sul mercato all'ingrosso, tramite commissionari o società cooperative di produttori.

ART. 2

Nella compravendita di frutta e ortaggi effettuata sul mercato all'ingrosso l'imballaggio viene pagato separatamente al venditore e la vendita si effettua al netto di tara.

ART. 3

La frutta e gli ortaggi venduti sul mercato all'ingrosso di Rovigo, vengono solitamente fatturati a peso netto; anche i prodotti in cassa, salvo contraria pattuizione, s'intendono venduti al netto di tara.

ART. 4

Il pagamento dei prodotti viene fatto dai commissionari ai committenti a richiesta del committente rimanendo a rischio del commissionario il fido che egli concede al compratore.

ART. 5

Tutta la frutta e gli ortaggi convogliati al mercato ortofrutticolo all'ingrosso si contrattano a peso ad eccezione dei carciofi che si vendono a numero, dei rapanelli che si vendono a mazzo.

ART. 6

Nella compravendita di frutta «sulla pianta» il prezzo è convenuto in blocco, indipendentemente dal quantitativo che risulterà alla raccolta.

Normalmente le spese di raccolta sono a carico del compratore. Il rischio passa a carico del compratore appena concluso il contratto anche per quanto riguarda le conseguenze di vicende atmosferiche escluso che per la grandine.

ART. 7

Nelle contrattazioni con la clausola «a pianta pulita» oppure anche con quella «a scendi pianta» si intende venduto tutto il prodotto che all'epoca dell'accordo trovasi attaccato alla pianta, ed il prezzo convenuto è comprensivo delle spese di raccolta, posa nell'imballaggio fornito dal compratore e carico sul veicolo del compratore stesso nel fondo, stivaggio escluso.

Fra il momento della pattuizione e il momento della raccolta il venditore è obbligato ad eseguire, a sue spese, i trattamenti necessari; i rischi di avversità atmosferiche (siccità, eccessive precipitazioni, variazione di temperatura, ecc.) sono a carico del compratore, ad eccezione del rischio per grandine

che provoca lo scioglimento del contratto.

ART. 8

Nella contrattazioni con la clausola «scarto d'uso» s'intende venduto tutto il prodotto con esclusione dei frutti e degli ortaggi che presentano una o più delle seguenti caratteristiche merceologiche: rosato da insetti, macchiato da psilla, ticchiolato, colpito da cocciniglie, grandinato, caduto, scottato, deforme, mal raccolto (sgambonato, rotto e arrotato), privo di colore, maturo fisiologico (per pere e pesche da esportazione) e circonferenza equatoriale inferiore al minimo previsto per singola varietà.

ART. 9

La tariffa di mediazione nella compravendita degli ortaggi in genere è dell'1% da ciascuna parte.

ART. 10

All'atto del contratto si usa versare una caparra considerata come principio di pagamento.

COCOMERI

ART. 1

Le contrattazioni di cocomeri vengono fatte di solito a quintale, assai raramente a numero, consegna franco luogo di produzione oppure franco vagone stazione partenza, trasporto a carico del compratore. Negli acquisti fatti di volta in volta sul luogo di produzione, il pagamento viene fatto in contanti.

ART. 2

Avvenuta la consegna, il venditore non è responsabile per i cocomeri che risultassero poi di imperfetta o eccessiva maturazione e di scarso colore.

ART. 3

La «pezzatura» minima usuale è riferita a cm. 55 di circonferenza.

ART. 4

Se le contrattazioni vengono fatte con la clausola «per tutta la produzione», oppure «per la prima», o «seconda», o «terza» raccolta o taglio, cui corrispondono prezzi diversi, l'acquirente versa una caparra.

FRAGOLE

ART. 1

Le contrattazioni di fragole si fanno a quintale. Il pagamento è da convenirsi e la consegna avviene sul luogo di produzione, oppure il prodotto viene conferito dal produttore al commerciante o alla propria cooperativa.

ART. 2

Gli imballaggi sono di solito forniti dal compratore e consistono in contenitori "a cestello", oppure in cassetine, queste limitatamente all'uso industriale.

PESCHE

ART. 1

Le contrattazioni di pesche si fanno a quintale, imballaggi del compratore, pagamento da convenirsi.
Le contrattazioni si fanno normalmente al netto da tara.

ART. 2

Nelle contrattazioni «scendi pianta» il compratore versa abitualmente una caparra ed il saldo al termine del ritiro.

MELE E PERE

ART. 1

Anche per le mele e le pere le contrattazioni si fanno a quintale, imballaggi del compratore, pagamento da convenirsi.

Il prezzo varia a seconda della grossezza, del grado di maturazione, della varietà e qualità dei frutti.

ART. 2

La tariffa di mediazione nella compravendita di frutta fresca in genere è dell'1% da ciascuna parte.

m) FRUTTA SECCA

Non sono stati accertati o segnalati usi.

l - n) FORAGGI

ART. 1

Forma del contratto

Le contrattazioni avvengono di solito verbalmente. Si stipula per iscritto per quantità rilevanti e per contrattazioni in erba.

ART. 2

Elementi essenziali del contratto scritto sono:

- venditore
- compratore
- merce
- qualità
- quantità
- luogo di consegna
- prezzo
- pagamento
- condizioni particolari.

ART. 3

Clausole speciali

All'atto del contratto si usa versare una caparra, considerata sempre come principio di pagamento.

ART. 4

Le contrattazioni in erba, dove praticate, possono avvenire tanto su individuazione di determinate parti di un fondo, quanto designando una determinata quantità di merce. Nel primo caso il compratore deve accettare la quantità effettivamente raccolta, nel secondo caso ha diritto alla consegna della quantità effettivamente acquistata. Nelle contrattazioni riferite a superficie, tutte le spese di raccolta e trasporto sono a carico del compratore.

ART. 5

Nelle contrattazioni a peso, le spese sono divise a metà fra le parti.

ART. 6

Quando per cause stagionali od altre indipendenti dalla volontà del produttore il foraggio risulti di qualità e in quantità notevolmente inferiori di quello stabilito tra le parti, si addivene alla risoluzione del contratto.

ART. 7

In caso di inadempienza, prima di ricorrere agli arbitri, le parti assistite dal mediatore cercano di accordarsi per la misura del risarcimento.

ART. 8

Specie di vendita

Le contrattazioni di foraggi possono avvenire dietro visita del monte per il fieno secco, del prato per le contrattazioni in erba, e per campione. Il campione è conservato dal compratore. Quando il contratto si fa su visita, il venditore non è più responsabile per la qualità della merce.

ART. 9

Unità di base di contrattazione

Le contrattazioni si fanno riferendo il prezzo al quintale; per i foraggi minuti, canne di mais, paglia, ecc., si fanno anche a forfait.

ART. 10

Imballaggio

Nel silenzio del contratto le spese di imballaggio, carico, trasporto e scarico sono a carico del compratore.

ART. 11

Consegna

La consegna avviene di solito sul luogo di produzione e generalmente il foraggio viene consegnato su mezzi di trasporto pressato

Nel silenzio delle parti la consegna deve avvenire entro otto giorni dalla data della stipulazione del contratto. Se per la consegna è fissato un termine si usa accordare una tolleranza di tempo in posticipo di giorni otto.

ART. 12

Tolleranza

Per consuetudine se nel contratto è fissata la quantità, non è ammessa tolleranza in più o in meno. Se nel contratto la quantità è stata designata con la parola *circa* è ammessa una tolleranza del cinque per cento.

ART. 13

Non è ammessa alcuna tolleranza per i cali del foraggio venduto franco destinazione.

ART. 14

Oneri e spese di pesatura

La spesa di pesatura dei foraggi viene divisa a metà fra le parti.

ART. 15

Pagamento

Il pagamento avviene alla consegna della merce, salvo accordi diversi.

ART. 16

Difetti e adulterazioni della merce - avarie

Il compratore può rifiutare quella parte della partita che alla consegna presenta i seguenti difetti:

- muffa
 - fieno troppo fermentato
 - polvere di strada
 - giallo
 - fieno piovettato
 - bagnato dopo la falciatura sul prato;
- è sottinteso che i difetti non esistano nel campione.

ART. 17

Mediazione

Il mediatore matura il diritto alla provvigione non appena è stato concluso il contratto. È consuetudine pagarla dopo la consegna della merce.

2 - n) S E M E N T I

ART. 1

Clausole speciali

Per rendere di qualità mercantile le sementi, il produttore talora sottopone le sementi stesse ad operazioni di pulitura. Le sementi per essere commercializzate devono essere certificate dall'ENSE (Ente Nazionale Sementi Elette).

ART. 2

Esistono delle norme che fissano il limite di corpi estranei la cui quantità si ripercuote sul prezzo. Il seme di erba medica va commercializzato con la dicitura: «ventilata» (10-15% di impurità) oppure «in natura» (oltre il 15% di impurità).

ART. 3

La consegna è fatta normalmente sul luogo di produzione o al magazzino del venditore.

ART. 4

Ricevimento

La consegna della merce avviene secondo l'accordo fra le parti e, nel silenzio, entro otto giorni dalla stipulazione del contratto.

ART. 5

Oneri e spese di pesatura

La pesatura avviene sul luogo di consegna e la spesa è divisa a metà fra le parti.

ART. 6

Per quanto non previsto dagli articoli soprariportati la materia è disciplinata dalla legge.

o) F I O R I

Crisantemi

ART. 1

Forma del contratto

Le contrattazioni dei fiori di crisantemo avvengono normalmente verbalmente quasi sempre senza l'intervento del mediatore. Raramente con uno stabilito.

ART. 2

Conclusione del contratto

Il contratto si ritiene concluso dopo che il compratore ha visto la coltura sul campo, anche allo stato

verde, e dopo aver stabilito il prezzo per unità.

ART. 3

Clausole speciali

Salvo particolari accordi, si intende che l'acquirente ritirerà nel giorno stabilito tutti i fiori della partita segnata che segneranno chiaramente il colore.

ART. 4

Normalmente viene data al produttore caparra nella misura del 10% del valore complessivo presunto della partita di fiori.

ART. 5

In caso di inadempienza del contratto da parte dell'acquirente lo stesso viene a perdere la caparra.

ART. 6

In caso di grandine, gelate precoci, attacchi di *Septoria*, il coltivatore restituisce la caparra all'acquirente.

ART. 7

Pagamento

Il pagamento avviene normalmente per contanti al ritiro della merce.

p) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO

q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI

r) DROGHE E SPEZIE

Non sono stati accertati o segnalati usi.

CAPITOLO III

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

a) LEGNA DA ARDERE

ART. 1

Forma del contratto

Le contrattazioni avvengono di solito verbalmente e non si osservano particolari formalità. Generalmente interviene il mediatore.

ART. 2

Clausole speciali

Nelle contrattazioni di grosse partite si usa dare una caparra, considerata sempre come principio di pagamento e la provvigione relativa ad affare concluso.

ART. 3

Unità di base di contrattazione

Il prezzo viene commisurato al quintale.

ART. 4

Requisiti della merce

Per la qualità la legna si divide in *dolce e forte*. Viene considerata legna dolce: il pioppo, il salice, il gelso, il platano, ecc. Viene considerata legna forte: l'olmo, la noce, la quercia, la robinia, ecc.

ART. 5

Specie di vendita

Le contrattazioni avvengono di solito su indicazione della qualità e della relativa stagionatura, alle volte mediante esibizione del campione.

ART. 6

Consegna

La consegna viene stabilita di comune accordo fra le parti. Generalmente il mezzo di trasporto è fornito dal venditore.

ART. 7

Spedizione e pesatura

La pesatura avviene di solito ad una pesa pubblica e le spese vengono sostenute dal venditore.

ART. 8

Pagamento

Il pagamento viene effettuato alla consegna della merce, salvo diversi accordi.

b) CARBONE VEGETALE

c) LEGNAME ROZZO

d) SUGHERO, etc.

Non sono stati accertati o segnalati usi.

CAPITOLO IV

PRODOTTI DELLA PESCA E CACCIA

a) PESCE FRESCO E CONGELATO

1) *Pesce novello per ripopolamento nelle valli da pesca e negli allevamenti intensivi e semintensivi.*

ART. 1

Unità di base di contrattazione

Il pesce novello si contratta a *miaro* (migliaia).

ART. 2

Modo di misurazione

La valutazione della merce avviene nei seguenti modi:

a stima per l'intero quantitativo che si sta ricevendo previa una o due *calae* (pescate) nel tino del venditore, dopo ampia discussione fra questo (che chiede un certo numero di miari) ed il compratore (che ne offre una diversa quantità) fino a raggiungere l'accordo;

in tela in un'apposita tela da pesce novello (rete a maglie molto fitte) vengono, di volta in volta, immessi un certo numero di pesciatelli. La valutazione viene effettuata (sempre su richiesta del venditore e offerta del compratore) fino all'accordo.

In difetto di accordo si procede alla *conta e squala* (scodella); in questo caso, personale dell'acquirente munito di scodella, attorniano la tela contenente il novellame, conterà (non più di tre o quattro esemplari per volta) tutto il pesce.

Ogni 104 (il 4% è dovuto all'inevitabile scarto sempre presente nel pesce e ben sapendo che non deve essere contata merce diversa dalla pattuita) il contatore griderà *tagia* (taglia) in modo che un incaricato del compratore noti le *tagie*. Questi a sua volta dovrà numerarle ad alta voce e ad ogni migliaio raggiunto dirà più forte: *grande*, onde anche il venditore possa seguire la regolarità del conteggio. Facoltà del venditore è *contar sopra* al personale del ricevente col suo personale; i riceventi dovranno, in questo caso, contare in modo da rendere possibile il controllo.

Altro sistema è *fare le mastelle*. Il pesce viene immesso in cinque o sei mastelli in modo che ognuno ne contenga la stessa quantità. Una volta sceglierà il mastello che crederà più opportuno il compratore (nel qual caso sarà il venditore a dividere equamente il pesce nei mastelli); l'altro, sarà il venditore (la ripartizione toccherà al compratore). Il mastello preso sarà scrupolosamente contato col sistema della scodella ed il numero trovato sarà moltiplicato per il numero degli altri mastelli, il pesce dei quali, sarà stato nel frattempo immesso in valle.

A volte viene adottato il sistema di far le mastelle in collaborazione tra venditore e acquirente, lasciando poi alla sorte la scelta della mastella da contare.

Quando il novellame trattato è di anguille esso non sarà trattato a «miaro», ma a chilogrammo, cioè a peso. Eventuali contestazioni debbono essere fatte prima di liberare il pesce in valle; una volta avvenuta questa operazione il compratore perde ogni diritto a reclamare la merce.

ART. 3

Consegna

Fatti salvi eventuali accordi diversi la consegna s'intende sempre posto in valle, o nei luoghi di allevamento intensivo o semintensivo.

2) *Pesce prodotto dalle valli da pesca e negli allevamenti intensivi e semintensivi.*

ART. 1

Unità di base di contrattazione

Le anguille vengono vendute a scacco (pezzatura); possono essere *scelte* oppure in natura (*monte*).

ART. 2

In natura (od in monte) s'intendono le anguille come sono state pescate; mescolate fra loro in diverse pezzature.

ART. 3

Scelte s'intendono le anguille le più uniformi possibili (appunto scelte selezionate) dallo scacco ben definito.

ART. 4

Tolleranza

Differenze fra scacco pattuito e merce hanno una tolleranza minima, che può raggiungere il massimo del 5%.

ART. 5

Fra merce consegnata e scacco pattuito in monte, la tolleranza è un po' maggiore, ma non potrà mai superare l'8%.

Lo scacco è il peso medio delle anguille; lo si ottiene attraverso il *campione*, pesando cioè almeno cinquanta o sessanta chilogrammi di anguille e contandole poi ad una ad una ad alta voce in presenza del compratore, in modo che dividendo poi il numero delle anguille trovate per il peso fatto, (il peso dovrà essere scrupoloso e con la bilancia in giudice) si avrà la pezzatura media delle anguille stesse.

ART. 6

L'operazione potrà essere ripetuta fino a tre volte per ogni recipiente da consegnarsi (al principio, alla metà e alla fine).

Il campione non potrà mai essere rifiutato al compratore. Spesso alla parola *scacco* viene aggiunta la dizione *circa* per meglio precisare la leggera tolleranza ammessa appunto per la impossibilità che le anguille siano tutte di ugual peso. Contestazioni non sono più ammesse con l'annotazione del peso ed il conseguente ritiro della pesata da parte del ricevente; con questa operazione la merce viene riconosciuta buona e gradita e non più discutibile; ciò avviene normalmente anche per tutto l'altro pesce in genere.

ART. 7

Pagamento

Il pagamento s'intende sempre alla consegna.

3) Pesca marina

ART. 1

Caratteristiche generali della pesca

Tutta la pesca si svolge nella Sacca di Scardovari, Sacca del Canarin, Sacca del Basson, Sacca del Barbamarco, la Vallona e lungo la costa del mare che va dalla foce del Po di Goro alla foce dell'Adige. I sistemi di pesca sottoelencati, danno al pescatore ogni garanzia di vita e tranquillità per il futuro, in quanto il novellame da semina non viene pescato e neppure distrutto.

Nei periodi quaresimali ed estivi (dall'1 marzo al 15 settembre di ogni anno) la pesca viene esercitata in vari sistemi e con vari tipi di rete, i cui tipi e le cui misure sono stabilite dall'apposito regolamento emanato dall' Amministrazione Provinciale.

Del granchio, viene fatta la cernita e quelli *buoni* vengono messi nei vivai fino alla perdita del vecchio scorza (muta) e indi venduti con il nome di «moleche» .

L'anguilla viene pure pescata con i parangai.

Nel periodo dal 15 settembre al 31 dicembre di ogni anno, viene esercitata la pesca delle anguille da marinamento e qualsiasi altro tipo di pesca, la quale viene predisposta come segue:

1) entro il giorno 1 settembre di ogni anno, ogni pescatore che intende esercitare tale pesca, deve presentare domanda per ottenere la posta nella zona lagunare che più ritiene opportuna;

2) dall'1 al 15 settembre, viene convocata un'apposita commissione per l'esame di tutte le domande presentate, la quale stabilisce:

a) numero delle località dove verrà esercitata la pesca;

b) numero delle persone che comporranno le varie compagnie (da 5 a 10 oppure 15 pescatori a seconda della località chiesta).

Per questo tipo di pesca viene adoperata la rete a serraglia.

La rete resta ferma per tutto il periodo della pesca, aspettando il passaggio del pesce che nel periodo dal 15 settembre al 31 dicembre, si sposta verso il mare.

ART. 2

Specie di vendita

Tutto il prodotto ittico pescato, viene ammassato al mercato e venduto mediante asta pubblica, la quale è composta come segue:

a) dal produttore

b) dall'astatore

c) dal commerciante

d) dall'impiegato contabile.

A seconda della qualità del pesce, l'astatore - rivolto verso i commercianti - chiede un prezzo massimo (il prezzo viene chiesto in scudi. Ogni scudo equivale a L. 5 - cinque).

Dal prezzo chiesto, l'astatore scala uno scudo per volta, fintantoché viene fatto cenno dal commerciante che ferma la partita di prodotto.

La qualità, la quantità ed il prezzo al Kg. della partita vengono trasmessi all'impiegato contabile. Questi, stacca due fogli d'asta, uno dei quali rimane al produttore e l'altro rimane al cassiere che ha provveduto al pagamento della somma in esso contenuta.

A sua volta il cassiere compilerà la fattura al commerciante.

Per il servizio di cassa, asta e gestione, il produttore versa una percentuale sull'ammontare delle vendite, nella misura fissata dalla direzione del mercato.

b) CACCIAGIONE

1) Caccia in palude

ART. 1

Forma e caratteristiche

La caccia in palude viene esercitata in forma vagante e fissa. Di solito si effettua con un accompagnatore pratico provvisto di barca e stampe, dietro compenso giornaliero da concordarsi tra le parti e con prestazioni a giornata.

Il barcaiolo accompagnatore ha l'obbligo di adoperarsi affinché il cacciatore possa realizzare i migliori risultati venatori, portandolo nei luoghi più adatti al genere specifico di caccia esercitata e preferiti dagli acquatici, provvedendo in caso di caccia fissa a sistemarlo negli appostamenti con i necessari accorgimenti, svolgendo nel miglior modo possibile le sue mansioni di accompagnatore.

2) Caccia nelle riserve vallive

ART. 1

Forma e caratteristiche

La caccia in valle si svolge su invito del proprietario della valle. L'esercizio dell'attività venatoria può inoltre avvenire, da parte del cacciatore, su di una botte avuta in affitto dal proprietario della valle, a prezzo prestabilito. La caccia, di norma, si protrae dall'alba al pomeriggio. Ciascun cacciatore è servito da un barcaiolo che, se è dipendente del proprietario della valle, non percepisce alcun compenso. Qualora il barcaiolo non sia dipendente del proprietario della valle è di regola retribuito dal cacciatore e deve essere persona gradita al proprietario della valle o da questi designato. Il barcaiolo ha i seguenti compiti: trasporto del cacciatore e sistemazione dello stesso nella botte, disposizione degli stampi, raccolta della selvaggina. Il barcaiolo, inoltre, si adopera per il migliore svolgimento della caccia usando la propria esperienza. La barca e gli stampi usati dai cacciatori sono, di regola, fornite dal proprietario della valle.

3) Cacciagione

ART. 1

Unità di base di contrattazione

Per quanto riguarda le vendite la materia è regolata dalle leggi regionali.

c) PELLI DA PELLICCERIA

Non sono stati accertati o segnalati usi.

CAPITOLO V

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

a) MINERALI METALLIFERI

Non sono stati accertati o segnalati usi.

b) MINERALI NON METALLIFERI

1) Gas metano

ART. 1

Per il metano, oggetto di scambi nella zona veneta, della Bassa Valle del Po, è uso che il potere calorifero sia superiore a 9.100 calorie per ogni mc. alla temperatura di 15° ed alla pressione assoluta di 760 mm/ di mercurio.

ART. 2

Modo di misurazione

La determinazione della qualità di gas compresso ha riferimento alla pressione ed alla temperatura; la prima misurata con manometri anche non campionati, col reciproco controllo del manometro del venditore con quello del compratore; la seconda desunta dalla temperatura ambiente a cui il recipiente sia rimasto esposto senza interventi o manipolazioni per la durata di almeno sei ore; l'una e l'altra costituendo i due elementi per l'applicazione dell'apposita tabella delle pressioni in funzione della temperatura da zero a cinquanta gradi formata dall'Ente Nazionale Metano. Il computo del volume del gas compresso che risulterebbe dalla mera applicazione della pressione riportata alla temperatura, secondo la tabella precedente, riferita alla capacità del recipiente, viene moltiplicata per il coefficiente di comprimibilità che, per le pressioni accostantesi alle 200 atmosfere, è assunto nel valore fisso di 1,25 di cui è tenuto conto nella precitata tabella.

ART. 3

Per le bombole di capacità standard (da 50, 40, 30, 25 litri) non si tiene conto della eventuale differenza di capacità effettiva rispetto al volume standard suddetto.

ART. 4

Imballaggio

I recipienti per gas compressi sono intercambiabili quando, in relazione alle disposizioni vigenti, la loro utilizzabilità sia attuale.

ART. 5

Tolleranza

Per gli strumenti di misura dei gas non compressi, è tollerato un errore fino al tre per cento in più o in meno, quando, considerati i vari campi di erogazione, fra gli errori in eccesso e quelli in difetto, sia presumibile un accostamento alla compensazione.

ART. 6

Reclami

Nei rapporti fra l'esercente la compressione o la ricompressione ed il distributore o l'utente non sono ammessi reclami sul volume del gas compresso, quando i recipienti siano usciti dalle stazioni di compressione o di ricompressione.

CAPITOLO VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

a) RISO BRILLATO

ART. 1

Forma del contratto

Le contrattazioni avvengono per iscritto direttamente fra il fornitore e commissionario dell'acquirente, oppure tramite rappresentante.

ART. 2

Le principali qualità contrattate sono le seguenti:

- riso superfino Arborio
- riso superfino Carnaroli
- riso Originario
- riso fino Vialone
- riso fino S. Andrea
- riso fino Vialone nano
- riso semifino Maratelli.

ART. 3

Imballaggio

L'imballaggio è comunemente in sacchi di tela di juta o di plastica da kg. 50 e 100 o in scatole da kg. 0,500, 1, 2, e 5.

ART. 4

Pagamento

Il pagamento viene di regola effettuato a 30-60 e 90 giorni.

b) FARINE E SOTTOPRODOTTI

ART. 1

Le contrattazioni tanto delle farine bianche quanto delle gialle avvengono di solito verbalmente, per iscritto se trattasi di partite di qualche entità e se le consegne sono a termine. Raramente interviene il mediatore.

ART. 2

Le contrattazioni avvengono tanto direttamente tra compratore e venditore, quanto tra il rappresentante del molino e il compratore.

ART. 3

Le farine che si ottengono con la macinazione a cilindri vengono classificate e conosciute in commercio in base ai seguenti tipi:

- farine tipo 00
- farine tipo 0
- farine tipo 1.

ART. 4

Le farine di granoturco si distinguono *in farina comune*, di *mezzo lusso*, di *granito*, a seconda del colore e della grossezza del greis.

ART. 5

Clausole speciali

Nei contratti di farine, crusche e cruschelli non si usa dare la caparra. Nel caso dovesse venir data, viene considerata come principio di pagamento.

ART. 6

In mancanza di contratto scritto o in difetto di questo, salvo accordi speciali intervenuti fra le parti, si applicano le consuetudini sopra e sotto espresse.

ART. 7

Unità di base di contrattazione

Il prezzo viene stabilito mediante accordo tra le parti e viene commisurato al quintale.

ART. 8

Imballaggio

Le vendite si effettuano con sacchi di carta da kg. 50 o alla rinfusa mediante cisterne.

ART. 9

Consegna

Le contrattazioni avvengono tanto per pronta consegna, quanto a termine.

Nella vendita a pronta consegna, la merce deve essere consegnata entro otto giorni dalla stipulazione del contratto.

ART. 10

Nelle contrattazioni a termine è consentita la consegna della merce con un anticipo o posticipo di otto giorni, previo congruo preavviso.

Trascorso il termine senza che ne sia stata effettuata la consegna, il compratore può rifiutare la merce e chiedere il risarcimento dei danni.

ART. 11

Tolleranza

Per i cali è ammessa una tolleranza per quintale quando la merce è venduta franco arrivo, imballaggio in carta, direttamente proporzionale al contenuto di umidità della farina o della semola.

Nessuna tolleranza è invece ammessa quando la merce è venduta e consegnata a molino.

ART. 12

Spedizione

Nel silenzio delle parti, il rischio del trasporto si intende a carico del compratore. È consuetudine però nelle contrattazioni fare delle distinzioni nei riguardi della consegna da farsi a molino, stazione partenza o arrivo, o magazzino dell'acquirente.

ART. 13

Pagamento

Il pagamento avviene normalmente a termine di 30 giorni (salvo accordi diversi). Se nel contratto viene inserita la clausola *a pronti contanti* il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della merce.

ART. 14

Il pagamento si usa fare direttamente al venditore, oppure in mano dell'agente o rappresentante del fornitore, se autorizzato dallo stesso.

ART. 15

Reclami

Qualora il compratore non trovi la merce corrispondente al tipo o al campione, deve protestarla nel termine previsto dal contratto.

ART. 16

Arbitrato

I contratti prevedono che, nel caso di contestazione, la controversia sia rimessa ad arbitri.

c) PASTE ALIMENTARI

ART. 1

Caratteristiche

Le denominazioni e le caratteristiche sono disciplinate da Speciale Decreto dell' Alto Commissariato per l'Alimentazione espresse nel modo seguente:

- pasta di semola di grano duro
- pasta di semolato di grano duro
- pasta tipo 2
- paste speciali.

ART. 2

Unità di base di contrattazione

Le contrattazioni delle paste alimentari si effettuano normalmente in ragione di kg. 1, kg. 0,500, kg.

0,250 e kg. 0,100, sul tipo del pastificio produttore, per pronta consegna. Il prezzo si intende per merce netta, resa franco magazzino del compratore.

ART. 3

Imballaggio

Gli imballaggi vengono considerati a perdere e sono fatti con confezioni originali munite di sigillo, del peso netto da grammi 100 - 250 - 500 - 1000 e multipli di 1000.

ART. 4

Pagamento

Il pagamento avviene alla consegna con tratta a 30/60 giorni, oppure tramite il rappresentante del pastificio.

d) PRODOTTI DELLA PANETTERIA

Non sono stati accertati o segnalati usi.

e) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

Non sono stati accertati o segnalati usi.

f) CARNI FRESCHE

ART. 1

Forma del contratto

Le contrattazioni avvengono di regola per iscritto garantendo al compratore i seguenti tagli:

a) carne bovina (esclusa quella di bassa macelleria);

- posteriore (taglio a sella sgrassato)
- anteriore (da intendersi venduto con la pancia)
- mezzena (pulita e sgrassata)
- frattaglie (comprendendo con detto termine il cervello, midollo, animelle, fegato, rognone, cuore, lingua, trippa, polmoni, milza, intestini, mammelle e testa);

b) suine:

- lonza (dalla quale vengono ricavate le bracioline di costa)
- lombo
- polpa
- frattaglie (cioè cervella, fegato, cuore, lingua, reni, polmoni, zampetti e testa)
- pancetta e lardo
- ossa.

g) PESCI PREPARATI

ART. 1

Caratteristiche

Nella provincia di Rovigo la preparazione di pesci si compie con la *marinatura*, la quale avviene con salamoia di aceto e sale comune. Le specie di pesce trattate nel modo suddetto sono comunemente le acquadelle (latterini) e le anguille.

ART. 2

Forma del contratto

Le contrattazioni del pesce marinato si effettuano attraverso normali organizzazioni commerciali per iscritto (agenti commerciali, con o senza deposito).

ART. 3

Clausole speciali

Le anguille vengono classificate in diversi tipi, in relazione alla loro grossezza; con la espressione *scacco* si deve intendere il numero delle anguille necessarie per formare un kg.

ART. 4

Imballaggio

Il pesce marinato viene confezionato in latte di banda stagnata per prodotto netto sgocciolato da kg. 3 e kg. 6 adottando, inoltre, per particolari esigenze commerciali (supermercati) la confezione in lattine da kg. 0,500 o vasetti in vetro da kg. 0,300 a kg. 1.

ART. 5

Pagamento

Il pagamento avviene o per contanti, nel qual caso è consuetudine corrispondere al compratore uno sconto che si aggira sul 2-3%, od a termine, con emissione di tratte.

h) PRODOTTI SURGELATI

i) CONSERVE ALIMENTARI

Non sono stati accertati o segnalati usi.

l) LATTE E DERIVATI

ART. 1

Forma del contratto

I contratti di compravendita del latte per uso industriale si fanno comunemente per la durata di un anno. In alcuni casi tali contratti vengono fatti per *stagioni casearie*, dal 1^o aprile al 15 novembre di ciascun anno. In difetto di un contratto che stabilisca l'inizio ed il termine del conferimento o del ritiro

del prodotto, è consuetudine che la cessazione venga notificata al compratore o al produttore mediante preavviso di almeno otto giorni.

ART. 2

Ove il contratto preveda l'utilizzo dell'intera produzione aziendale del latte prodotto e per un periodo di tempo definito, il venditore è tenuto a consegnare, ed il compratore a ritirare, tutto il latte, eccettuato quello necessario alla famiglia del produttore ed agli altri aventi diritto.

Nelle Cooperative e Caseifici Sociali ove i rispettivi statuti non diano una precisa regolamentazione il produttore conferisce tutto il latte prodotto dall'azienda per l'intero anno sociale e la Società ha l'obbligo del ritiro.

ART. 3

Unità di base di contrattazione

Per il latte ad uso alimentare il prezzo viene stabilito ad ettolitro, mentre per quello industriale il prezzo è riferito a quintale, tenuto conto in entrambi i casi del titolo di grasso.

ART. 4

Requisiti della merce

Tanto il latte venduto per il consumo alimentare che quello ad uso industriale deve essere garantito dal produttore *sano, intero e genuino*. Inoltre il latte destinato all'alimentazione deve rispondere ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, ed in particolare del D.P.R. 11 agosto 1963 n. 1504 sui lattini speciali per quanto si riferisce alla confezione ed alla distribuzione.

ART. 5

Consegna

Il latte per uso alimentare viene di norma ritirato alla stalla personalmente dal compratore o da un suo incaricato, con contenitori di proprietà di quest'ultimo, al mattino ed alla sera, o una sola volta al giorno, a giorni alterni, se il produttore è attrezzato con contenitori di refrigerazione, alla presenza del venditore o di un suo incaricato.

In caso di mancato ritiro, l'onere resta a carico del compratore.

La raccolta del latte ad uso industriale viene fatta dall'industria di trasformazione, presso i produttori, a proprie spese, due volte al giorno (mattino e sera) in recipienti metallici e puliti, o una sola volta al giorno, a giorni alterni, se il produttore è attrezzato con contenitori di refrigerazione.

Il casaro annota in un registro la quantità del latte conferito giornalmente, sulla scorta delle Bolle di Consegna secondo le disposizioni di legge sul trasporto merci.

ART. 6

Pagamento

Il latte consegnato per uso industriale viene conteggiato mensilmente con pagamento differito a 30-60 e 90 giorni.

Per quanto riguarda il latte conferito alle Cooperative i produttori percepiscono acconti mensili e il saldo a conguaglio alla chiusura dell'esercizio annuale.

BURRO

ART. 1

Forma del contratto

Il burro viene comunemente ceduto grezzo dai produttori. I contratti vengono fatti per iscritto, franco luogo di produzione al netto da tara.

ART. 2

Unità di base di contrattazione

La contrattazione del prodotto viene fatta con riferimento a kg. o a quintale.

ART. 3

Pagamento

Il pagamento si effettua di regola settimanalmente o mensilmente.

FORMAGGIO GRANA

ART. 1

Forma del contratto

Le contrattazioni di formaggio grana avvengono per iscritto generalmente per pronta consegna o per consegna differita, franco caseificio, al netto da tara.

ART. 2

Le contrattazioni per vendita differita possono essere stipulate con la qualifica di *scelto - zero - uno*; ovvero facendo riferimento allo scarto, mediante la determinazione del numero delle forme o con la percentuale delle forme che, come massimo, il compratore ha diritto di scartare.

ART. 3

Clausole speciali

È consuetudine che le forme di formaggio grana, prima di essere oggetto di compravendita, vengano *saggiate* con un martello o con la introduzione di un apposito ago. Col consenso del venditore, il compratore può anche tassellare qualche forma della partita in caso di trattative.

Il compratore, sempre col consenso del venditore può, inoltre, spaccare alcune forme; in questo caso lo stesso è obbligato ad acquistare le forme spaccate, anche se la vendita non viene conclusa.

ART. 4

Tolleranze

Il calo del formaggio grana, durante il primo anno di stagionatura, per partite tenute a regola d'arte, si aggira normalmente sull'8%, intendendosi per primo anno di stagionatura i 12 mesi aventi inizio dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione.

Pagamento

Il pagamento, salvo diversi accordi, deve essere fatto all'atto della pesatura e consegna del formaggio.

m) O L I O D' O L I V A

n) O L I E G R A S S I V E G E T A L I P E R U S I A L I M E N T A R I

o) O L I E G R A S S I A N I M A L I P E R U S I A L I M E N T A R I E I N D U S T R I A L I

p) P E L L I G R E Z Z E E R E S I D U I D E L L A M A C E L L A Z I O N E

Non sono stati accertati o segnalati usi.

q) V I N I

ART. 1

Forme del contratto

Le contrattazioni si fanno di solito verbalmente; per grosse partite si usa stendere lo stabilito.

ART. 2

Specie di vendita

Le contrattazioni avvengono di solito dietro assaggio della merce oppure in base alla gradazione alcolica o per campione. Nelle contrattazioni fra produttore e negoziante alle volte si usa la dicitura *merce visitata e piaciuta*. Il produttore vende alle volte anche con garanzia di consegna *sano, limpido, alla spina*.

ART. 3

Appena concluso l'affare il compratore può farsi rilasciare un campione sigillato, che servirà di controllo nel caso di contestazioni.

ART. 4

Qualora il vino non corrisponda al campione o sia di gradazione alcolica inferiore, il compratore può rifiutare la partita a meno che le parti non si accordino sul relativo compenso.

ART. 5

Unità di base di contrattazione

Le contrattazioni si fanno a misura (ettolitro) o a peso (quintale).

ART. 6

Modo di misurazione

Il volume dei fusti si misura alla consegna.

ART. 7

Imballaggio

L'imballaggio (botti, damigiane, ecc.) è generalmente fornito dal compratore.

ART. 8

Consegna

Nel silenzio del contratto la consegna deve avvenire prontamente. La consegna avviene di solito alla cantina, più raramente a domicilio o alla ferrovia.

ART. 9

Tolleranza

Se la quantità del vino contrattato è stata designata con la parola *circa*, l'eventuale differenza in più o in meno è tollerata nella misura del 5%.

ART. 10

Ritardo nella consegna e nel ricevimento

Se alla scadenza del termine di consegna il compratore non ritira la merce, ogni eventuale danno o avaria resta a suo carico.

ART. 11

Pesatura e trasporto

Nelle contrattazioni a peso la pesatura viene fatta di solito con stadere o bascule del venditore, rare volte alla pesa pubblica. In questo ultimo caso la spesa viene divisa a metà fra le parti.

ART. 12

Il trasporto è a carico del compratore, salvo diversi accordi.

ART. 13

Il rischio è a carico di chi esegue il trasporto. Se durante il trasporto si verificasse un'avaria prodotta dai recipienti, il danno è a carico di chi ha fornito i recipienti stessi.

ART. 14

Pagamento

Il pagamento viene effettuato di solito alla consegna della merce. Tra negozianti può essere stabilita un'epoca: pagamento a termine.

ART. 15

Difetti, adulterazioni e avarie

Se si verificassero avarie per difetto del recipiente (muffa, spunto, legno, ecc.) il venditore ne è responsabile.

ART. 16

Risoluzione del contratto

Se la contrattazione è avvenuta con garanzia di consegna *vino santo, limpido alla spina* e alla consegna si verificasse che il vino è guasto, ha luogo la risoluzione del contratto con la restituzione doppia della caparra versata.

ART. 17

Ha luogo la risoluzione del contratto anche quando si verificassero avarie prodotte per cause di forza maggiore.

ART. 18

Imposte e diritti doganali

Le eventuali imposte, secondo legge sono a carico del compratore, salvo diversi accordi fra le parti.

ART. 19

Mediazione

Nelle contrattazioni di vino, nella generalità dei casi, interviene il mediatore. Nei riguardi dei diritti del mediatore il contratto è perfetto non appena è avvenuto l'accordo tra le parti.

La mediazione viene pagata dopo la consegna della merce. Nel caso che una parte venisse meno ai patti stabiliti è tenuta al pagamento della intera mediazione.

r) ALCOOL E LIQUORI

s) BIRRA

t) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

Non sono stati accertati o segnalati usi.

CAPITOLO VII

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Tabacchi lavorati

È stato rilevato che la materia è regolata e disciplinata da norme di carattere generale e che nella Provincia non esiste nessun uso particolare.

CAPITOLO VIII

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

Non sono stati accertati usi particolari.

CAPITOLO IX

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

Non sono stati accertati usi particolari.

CAPITOLO X

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

Non sono stati segnalati e rilevati usi e consuetudini.

CAPITOLO XI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

a) L E G N O C O M U N E

b) C O M P E N S A T I

Non sono stati accertati o segnalati usi.

c) M O B I L I

ART. 1

Oggetto del contratto

Il contratto di mobili in legno e in altri materiali può avere per oggetto gruppi d'ambiente o singoli pezzi.

Per gruppi d'ambienti si intendono pezzi componenti un intero ambiente (camera da letto, salotto, sala di soggiorno, ecc.).

I mobili si distinguono in tre classi: assemblati, componibili e accostabili.

Gli assemblati sono i mobili già tali alla consegna (come sedie, poltrone, ecc.) oppure da assemblare alla posa in domicilio (come armadi, letti ...) e, cioè, sono costituiti da elementi in numero fisso e non variabile già tra loro congiunti o da congiungersi a domicilio.

Per componibili si intendono i mobili che risultano atti ad essere variabilmente composti in numero di elementi o in dimensioni e forme diverse. Per accostabili si intendono pezzi singoli assemblati o da assemblare e che compongono uno o più mobili con dimensioni e forme diverse. Tanto per i componibili che per gli accostabili il contratto deve indicare il numero ed il tipo di elementi.

Nei rapporti tra fabbricanti e commercianti i mobili devono essere venduti finiti; devono essere venduti completi degli accessori (viti, maniglie, ecc.) se si tratta di componibili o accostabili.

Nei rapporti tra commerciante (o artigiano) e compratore i mobili sono forniti finiti e pronti all'uso franco negozio del venditore salvo diversa pattuizione.

Il compratore è tenuto a provvedere a far trovare sgombri gli spazi in cui i mobili devono essere collocati. Gli eventuali trasporti fuori casa o spostamenti in altri locali dei mobili usati sono a carico del compratore.

La sistemazione dei mobili non prestabilita da progettazione avviene su indicazioni immediate e la

richiesta di ripetute modifiche di collocazione comporta il diritto del commerciante di rivalersi per il maggior tempo impiegato.

Per i mobili in cui sono previsti accorpamenti di elettrodomestici ed idraulici non forniti dallo stesso venditore, il commerciante non è tenuto ad alcun lavoro di allacciamento, modifica o collaudo di impianto.

Gli eventuali adattamenti dei mobili non sono compresi.

Sono a carico del commerciante gli eventuali ritocchi o riparazioni ai mobili che abbiano subito avarie durante il trasporto.

ART. 2

Pagamento

Il pagamento da compratore a commerciante (o artigiano) è eseguito, salvo diversa pattuizione, alla consegna della merce.

All'atto della conclusione del contratto il venditore può chiedere un congruo acconto.

ART. 3

Garanzia

Nei rapporti tra fabbricante e commerciante il mobile oggetto del contratto è venduto come da modello, dimensioni, caratteristiche e materiali indicati nell'ordinativo. Successive eventuali modifiche o differenziazioni, devono essere preventivamente concordate. Nei rapporti tra commerciante e compratore i mobili vengono venduti garantiti da vizi e difetti di costruzione per il periodo di almeno un anno.

ART. 4

Mediazione

Nei rapporti tra commercianti (o artigiani) e compratore non è riconosciuto alcun compenso se non a chi abbia preventivamente dichiarato di agire come mediatore: a questi è dovuto dal solo venditore una percentuale del 2% sul prezzo convenuto, al netto di eventuale sconto accordato all'atto della conclusione del contratto.

d) CARRI DA STRADA

c) LAVORI IN SUGHERO

Non sono stati accertati o segnalati usi:

CAPITOLO XII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

a) CARTA E CARTONI

1) *C a r t a*

ART. 1

Ordinazione e prenotazione

La carta è contrattata a peso oppure a risme o rotoli, del peso nominale convenuto. La risma di carta stesa è, di regola, composta di 500 fogli. La risma di carta allestita e piegata (bianca o rigata) è composta di 400 fogli.

Le commissioni ricevute sono sempre soggette alla riserva di approvazione da parte della casa venditrice. Detta riserva deve essere sciolta non oltre 20 giorni dall'assunzione della ordinazione.

Il silenzio equivale ad approvazione.

Il committente nel proprio ordinativo deve specificare con la massima chiarezza:

- la quantità
- la qualità
- il colore
- il formato in centimetri
- il peso in kg. per risma oppure in grammi per mq.
- la collatura, senza colla, mezza colla, collata leggermente, collata forte, collata alla gelatina
- tutte le ordinazioni convenute, prezzo, termine di spedizione, pagamento, trasporto se franco od assegnato, ecc.

ART. 2

Nei casi di ordinazioni per speciali fabbricazioni il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più, fino al 10% per le commissioni di almeno 1000 kg. Se la commissione è inferiore a kg. 1000 il limite di tolleranza è del 30%.

Nel limite del comma precedente il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta nei limiti sino al 15%.

Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10%.

ART. 3

Requisiti della merce

Salvo pattuizioni speciali, il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base.

ART. 4

Clausole speciali

Nel peso nominale della carta, indicato per risma o pacchi o rotoli, è compreso il prezzo della confezione.

Nel peso nominale della carta indicato per metro quadrato gli involucri di cui sopra sono da considerarsi merce da fatturare.

Nel peso della carta in rotoli o bobine è compresa anche la bobina (anima interna). Il valore di dette bobine di legno, se rese franche di porto, è accreditato a favore del compratore.

Le bobine di cartone sono fatturate al cliente, lordo per netto.

ART. 5

Consegna

La consegna è eseguita presso la fabbrica o il deposito della fornitrice anche se la merce è venduta franco domicilio del compratore.

I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell'ordinazione. Interruzioni importanti di lavoro della fabbrica dipendenti da causa di forza maggiore, comunicate al committente, risolvono il contratto.

La merce viaggia sempre per conto e rischio del committente quando i prezzi siano convenuti per

merce resa franco destino.

Se il committente non provvede al ritiro della merce dopo il ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa e non adempie alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte del produttore che se ne sia assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

ART. 6

Tolleranza

Sul peso per metro quadrato della carta, indicato nella commissione è ammessa una tolleranza in più o in meno nella misura dal 6 all'8%.

Le carte in formato disteso sono fornite, di regola, non squadrate e cioè tali come provengono dalle macchine continue, con una tolleranza per la carta paglia e grigia che è di mm. 5 in più o in meno su ambedue le dimensioni. Su questi ultimi tipi di carta è ammessa una tolleranza di umidità dal 5 al 10%.

Sulle carte raffinate o squadrate la tolleranza ammessa è di mm. 2. Leggere differenze di tinta, purezza e tenacità delle carte fornite non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le differenti parti di una medesima ordinazione le quali, per quanto riguarda la tinta, devono invece essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente in fattura.

Nelle forniture di carta in rotoli o bobine non sono accettati dal fabbricante scarti di ritorno.

ART. 7

Se la carta è contrattata a prezzo per risma il peso da fatturare è quello nominale; se la carta è contrattata a peso il prezzo da fatturare è il peso effettivo.

Per differenze di peso che restino nei limiti della tolleranza, non è ammesso alcun abbuono o scarico.

ART. 8

Pagamento

Quando non sono stabilite condizioni particolari, si intende per contanti, sconto 2%.

ART. 9

Reclami

I reclami, nel caso di vizi facilmente riconoscibili, devono essere fatti nel termine di otto giorni dal ricevimento della merce.

2) *C a r t o n i*

ART. 10

Ordinazione e prenotazione

Nelle ordinazioni il committente può indicare la quantità di merce commessa per pacchi da kg. 25 precisando il numero dei fogli per pacco nel formato normale che di regola è di 71 x 101 cm. non raffinati.

I cartoni ordinari, ordinati in base al numero di fogli per pacchi da kg. 25 sono fatturati in base al predetto peso teorico per pacco, mentre invece i cartoni fini sono fatturati in base al peso reale del pacco contenente l'esatto numero di fogli richiesti.

ART. 11

Tolleranza

Su tutti indistintamente i cartoni è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno su peso per metro quadrato e da 1 a 5 fogli, se l'ordinazione è a numero di fogli; dal 7 all'8% per pacchi da kg. 25.

ART. 12

Imballaggi

Il pacco di cartoni è del peso di kg. 25 ivi compreso lo spago o filo di ferro impiegato nella legatura.

b) PRODOTTI TIPOGRAFICI

c) FONOGRAFI, APPARECCHI FOTOGRAFICI

Non sono stati accertati o segnalati usi.

CAPITOLO XIII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

È stato rilevato che per quanto riguarda le voci: ghisa, ferri, acciai, alluminio e sue leghe, rame e sue leghe; altri metalli; rottami e metalli vari, ecc., non vi siano da accertare usi locali, in quanto le contrattazioni delle suesposte merci sono disciplinate da norme di carattere generale.

Per quanto concerne le voci: argento, oro, platino ed altri metalli preziosi non sono stati segnalati usi particolari, locali, in quanto la compravendita degli articoli *preziosi in genere* è disciplinata da norme di legge e da discipline di pubblica sicurezza.

CAPITOLO XIV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

Non sono stati accertati usi locali o consuetudini particolari in materia.

CAPITOLO XV

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE
DEI MINERALI NON METALLIFERI**

a) PERLE, GEMME, PIETRE PREZIOSE NATURALI E SINTETICHE

b) MARMO, PIETRE ED ALABASTRO LAVORATO

c) CALCE, CEMENTI, GESSO

Non sono stati segnalati o accertati usi.

d) MATERIALI DA COSTRUZIONE

Laterizi

ART. 1

Forma del contratto

La compravendita dei laterizi avviene, generalmente, direttamente fra le parti senza l'intervento del mediatore.

ART. 2

Clausole speciali

Non è consuetudine versare la caparra.

ART. 3

Unità di base di contrattazione

I laterizi si contrattano generalmente a numero (migliaio), ad eccezione del materiale forato che viene contrattato a metro quadrato.

ART. 4

Consegna

La consegna del materiale avviene alla fornace su automezzo.

ART. 5

Tolleranza

Nella consegna dei laterizi è ammessa una tolleranza di circa il 2% di rotture. La stessa percentuale di tolleranza vale anche sul numero dei pezzi che hanno una misura diversa.

ART. 6

Pagamento

Se non intervengono diversi accordi fra le parti il pagamento avviene alla consegna dei materiali.

ART. 7

Mediazione

Se nella contrattazione interviene il mediatore, la provvigione ad esso spettante è de 2% sul costo della merce posta nello stabilimento del produttore ed è divisa in giusta metà fra i contraenti.

e) PORCELLANE MAIOLICHE E TERRAGLIE

Non sono stati accertati o segnalati usi.

f) **LAVORI DI VETRO E CRISTALLO**

Non sono stati accertati usi locali o consuetudini particolari in materia.

CAPITOLO XVI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Concimi e anticrittogamici

Non sono stati accertati usi locali o consuetudini particolari in materia.

CAPITOLO XVII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi e consuetudini locali.

CAPITOLO XVIII

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi e consuetudini locali.

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CAPITOLO I

USI BANCARI

ART. 1

Operazioni di credito documentario (art. 1527, 1530 C.C.)

Gli Istituti ed Aziende di Credito nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. Civ., alle «Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari» accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

(In provincia di Rovigo è consuetudine far riferimento alle norme costantemente usate dagli Istituti di Credito nel territorio nazionale su segnalazione dell' Associazione Bancaria Italiana. Comunque per una corretta informazione degli utenti e per una maggiore completezza della trattazione si richiamano le principali norme in materia).

ART. 2

Pagamento del prezzo nelle vendite contro documenti (art. 1528 C.C.)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1528 del Codice Civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

ART. 3

Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di Credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 C. C.)

Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

ART. 4

Interesse di Conto Corrente (misura non pattuita)

Quando la misura degli interessi a carico della clientela non è stata pattuita gli Istituti od Aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigente.

ART. 5

Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di Titoli a custodia ed Amministrazione (art. 1838 comma 2" C.C.)

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione, si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione di titoli nonchè di incassare i dividendi i premi o

rimborsi di titoli estratti. L'Istituto od Azienda di Credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

ART. 6

Deposito di Titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito (misura del compenso) (art. 1838 comma 3" C.C.)

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

ART. 7

Sub deposito e raggruppamento dei titoli al portatore

Gli Istituti e le Aziende di credito hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettano la custodia e l'amministrazione accentrata.

Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di Credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

ART. 8

Termine per l'esercizio del diritto di opzione

Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo - entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed alle Aziende di credito - è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto indicandone la data precisa onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonchè ogni altra incombenza relativa.

ART. 9

Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (Art. 1845 C.C.)

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Cod. Civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

ART. 10

Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere

Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti od Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti oggetto di sconto cambiario o finanziario non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigente.

ART. 11

Chiusura del conto corrente e interesse composto

Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:
a) per i conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;
b) per i conti e depositi vincolati l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;
c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.
L'interesse così portato in conto, produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

ART. 12

Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estensione dell'effetto di scadenza.

ART. 13

Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario

Le espressioni *fondi a disposizione o somme a disposizione* stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

ART. 14

Accredito in conto «salvo buon fine»

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
È tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'articolo 1829 del Cod. Civ.
La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

ART. 15

Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito (art. 1856 C.C.)

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

ART. 16

Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 Cod. Civ.)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. Civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un

termine di cinque giorni oltre il quale l'istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

ART. 17

Interessi di mora sui mutui e finanziamenti (art. 1283 Cod. Civ.)

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

CAPITOLO II

USI DELLE ASSICURAZIONI

Per le assicurazioni non sono stati rilevati od accertati usi e consuetudini locali.

CAPITOLO III

USI DELLE BORSE VALORI

Nella Provincia di Rovigo non esistono Borse Valori.

TITOLO VII

ALTRI USI

CAPITOLO I

PRESENTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

1) Lavanderia

ART. 1

Forma del contratto

Gli indumenti da lavare, se ritirati a domicilio del committente dall'incaricato della lavanderia, devono essere accompagnati da una nota dei capi consegnati.

ART. 2

Per le consegne di una certa entità effettuate da alberghi, convitti, ecc. il committente può chiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta firmata in segno di ricevuta.

ART. 3

Ricevimento

Il ritiro degli indumenti a domicilio del committente, salvo patti diversi, ha luogo settimanalmente.

ART. 4

La consegna della biancheria lavata è eseguita a domicilio del committente, settimanalmente o come diversamente pattuito.

2) Tintoria e pulitura a secco di abiti

ART. 1

Forma del contratto

Il contratto per la tintoria e pulitura a secco e ad umido di indumenti viene stipulato verbalmente. All'atto della consegna della merce da parte del committente, la ditta ricevente rilascia una ricevuta valevole per il ritiro della merce lavorata, previa verifica del numero dei capi da lavorare.

ART. 2

Clausole speciali

La ditta lavatrice eseguirà la commissione a regola d'arte e secondo le disposizioni date dal committente, restando in ogni caso la lavorazione a rischio e pericolo del cliente, esonerando la ditta da ogni responsabilità anche per gli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso e da precedenti lavaggi non eseguiti a regola d'arte.

La ditta non risponde di eventuali accorciamenti, pieghe, deformazioni che si verificano su stoffe tinte e lavorate, per la natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione, nè del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati e simili.

ART. 3

Nessun oggetto può essere ritirato senza il pagamento integrale del lavoro, previa esibizione della ricevuta di consegna della merce rilasciata dal tintore, pulitore, ecc. la quale costituisce il solo documento valevole per il ritiro.

La ditta non assume responsabilità circa l'identità della persona che ritira la merce purché la stessa si sia presentata con la ricevuta suddetta salvo comunicazione tempestiva del committente di un subito furto o smarrimento del documento.

ART. 4

Il credito per le lavorazioni eseguite, per le spese di conservazione e per tutto quanto dovuto dal cliente viene considerato privilegiato sugli oggetti a norma dell'art. 2756 del Codice Civile. Il tintore, pulitore, ecc. perciò ha il diritto di ritenzione fino all'integrale pagamento di quanto a lui dovuto.

Dopo un anno dal giorno della consegna degli oggetti al tintore, pulitore, ecc. da parte del cliente, il primo avrà facoltà di farli vendere con le modalità di cui all'art. 2756 e seguenti del Codice Civile.

ART. 5

Deposito della merce

Il tintore, pulitore, ecc. nell'accettare le commissioni si impegna di custodire gli oggetti con gli obblighi nascenti dal contratto di deposito e pertanto non risponde per la perdita delle cose ad esso non imputabile.

ART. 6

Tolleranza

Il termine di riconsegna viene indicato per approssimazione ed è prevista in ogni caso una tolleranza a favore del tintore, pulitore, ecc. pari al doppio del termine stesso.

ART. 7

Ricevimento

IL cliente è tenuto a ritirare gli oggetti entro il termine massimo di 90 giorni da quello indicato nella ricevuta di consegna, previa verifica del numero degli stessi. Trascorso tale termine il tintore non risponde del deterioramento che potesse derivare all'oggetto per effetto della giacenza nei suoi magazzini, ed ha inoltre facoltà di applicare sul prezzo pattuito un aumento per il diritto di deposito, in ragione del 10% calcolato sul costo della lavorazione per ogni mese o frazione di mese trascorso dalla scadenza del termine stesso.

ART. 8

Difetti e adulterazioni della merce

Nel caso in cui la perdita, il deterioramento, il danneggiamento totale o parziale degli oggetti ed il cattivo esito delle lavorazioni siano attribuiti alla colpa del tintore, pulitore, ecc. questi sarà tenuto a risarcire il cliente dei danni in misura equa, da stabilirsi fra le parti.

Nulla invece sarà dovuto per indennità quando il pulitore o tintore abbia declinato ogni responsabilità circa l'esito del lavoro ed il cliente abbia ciò nonostante data o confermata la commissione.

ART. 9

Reclami

Se gli oggetti consegnati per la lavorazione non sono reperibili alla scadenza del termine di consegna, non si considerano smarriti prima del novantesimo giorno del reclamo presentato dal committente.

ART. 10

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della consegna. Comunque non sono ammessi reclami entro le 48 ore successive alla riconsegna suddetta, ed il reclamo non esonera dal pagamento del lavoro.

ART. 11

Risoluzione del contratto

La Ditta può sempre recedere dal contratto se da un miglior esame della merce accerti che la lavorazione richiesta non darebbe un buon esito.

3) Tinteggiatura e verniciatura

ART. 1

Forma del contratto

Le contrattazioni si effettuano, di regola, direttamente tra le parti.

ART. 2

Modo di misurazione

La misurazione delle tinteggiature e delle coloriture si effettua, normalmente, per metro quadrato, nel modo seguente:

- per superfici interne intonacate con detrazione dei fori superiori ai quattro metri quadrati;
- per superfici esterne: vuoto per pieno;
- avvolgibili in genere: in relazione alla superficie netta del foro, moltiplicata per 2,5;
- serramenti da finestra 1 volta e mezza;
- tubazioni, grondaie e zoccoli: a metro lineare;
- radiatori a numero in rapporto alla superficie;
- porte e casse secondo la effettiva superficie;
- infissi tipo persiana, tre volte la superficie.

CAPITOLO II

USI MARITTIMI

Non sono stati segnalati usi e consuetudini locali.

CAPITOLO III

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

ART. 1

Forma del contratto

Per il trasporto di merci per conto di terzi le contrattazioni di solito avvengono verbalmente ed il pagamento a presentazione fattura, a meno che non si tratti di trasporti che impegnano una certa responsabilità per un periodo definito di tempo (esempio campagna bietole) nel qual caso vengono redatti contratti di trasporto a carattere cautelativo.

ART. 2

Clausole speciali

La merce viene posta sempre in luoghi accessibili a mezzi che vengono impiegati per il trasporto (autotreni), è consuetudine però, in condizioni atmosferiche favorevoli, con veicoli leggeri o con solo motrici, caricare sui campi (vedi angurie, barbabietole, pomodori e simili).

ART. 3

Le merci devono essere sempre salvaguardate dagli agenti atmosferici; quelle deteriorabili, in questi casi, vengono coperte con teloni.

ART. 4

In genere nella contrattazione dei noli non viene versata caparra a meno che non si tratti di persone non conosciute e residenti in zone lontane dalla nostra Provincia.

ART. 5

Unità di base di contrattazione

Le merci da trasportare sono di varia natura per cui le contrattazioni si fanno sempre riferendo il prezzo alla distanza chilometrica per:

- a) *quintale* - per granaglie, foraggi, rottami di ferro, legna da ardere, carbone, tronchi di alberi, farine, crusche, carni macellate, pesce, conglomerati bituminosi, laterizi leggeri;
- b) *metro cubo* - per ghiaia, sabbia, trachite, terra, legname da lavoro;
- c) *a numero* - per uova, mattoni pieni, doppi mattoni, tegole, coppi, tubi cemento;
- d) *al collo o quintale* - per merce che viaggia a mezzo cornera (collettame) ;
- e) *a unità* - per bestiame con attrezzature allo scopo;
- f) *a forfait* - per masserizie a seconda della distanza su tratte lunghe, a ora su tratte brevi.

ART. 6

Bollatura

Il controllo del peso delle merci viene effettuato a mezzo pesa pubblica ed il conducente del veicolo riceve in consegna la merce e ne firma la bolla; nel caso di merci che vengono consegnate a mc, si effettua la misura su veicolo in contraddittorio con il conducente del mezzo, il quale, anche in questo caso accetta e firma le bolle di consegna.

ART. 7

Spedizione

La responsabilità delle merci durante il transito è a carico del trasportatore il quale di solito provvede per assicurare merce viaggiante, quando si tratti di merci di un certo valore.

ART. 8

Il facchinaggio e la stivatura al carico è di competenza del venditore, allo scarico, del compratore, a meno che non si tratti di merci che per la loro natura vengano utilizzati automezzi ribaltabili (ghiaia - sabbia - carbone – trachite - granaglie non in tutti i casi).

CAPITOLO IV

USI NEI TRASPORTI AEREI

Non sono stati accertati usi e consuetudini.

CAPITOLO V

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non sono stati accertati usi e consuetudini.

APPENDICE

1) Antiche misure agrarie nel Polesine e loro equivalenza al sistema metrico decimale

In tutta la provincia si è ormai radicato il ricorso alla Pertica censuaria, pari a 10 are = 1000 metri quadrati, per le misurazioni agrarie.

Il campo corrisponde a quattro pertiche.

Alcune vecchie unità di misura (tornatura, staio) sono completamente cadute in disuso.

Altre (campo padovano, biolca mantovana), sono tuttora usate, nella terminologia corrente, in estese zone della Provincia (rispettivamente nel Basso ed Alto Polesine), ma raramente si inseriscono nelle contrattazioni scritte.

Ad ogni buon fine, si ritiene utile riportare, nella tabella che segue, le varie unità, con la loro equivalenza nel sistema metrico decimale:

Denominazione della misura	Equivalenza nel sistema metrico decimale					Comuni ai quali si riferisce
	Ettari	Are	Centiare	Decimetri quadrati	Centimetri quadrati	
Pertica	-	10	-	-	-	Ariano Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canaro, Canda, Castalguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertino, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rosolina, Salara, San Bellino, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo
Ettaro	1	-	-	-	-	Bosaro, Contarina, Donada
Biolca	-	36	-	-	-	Bergantino, Melara
Campo	-	38	62	-	-	Corbola, Pettorazza, Taglio di Po
Campo	-	38	62	57	-	Loreo, Rosolina, Gavello
Campo	-	38	62	50	-	Porto Tolle
Campo	-	38	62	57	26	Adria
Campo	-	38	62	60	-	Villanova Marchesana
Campo	-	44	44	-	-	Pincara
Campo	-	44	64	-	-	Canaro, Fratta Polesine, Guarda Veneta

Campo	-	44	64	40	-	Villanova Marchesana
Campo	-	44	64	40	77	Frassinelle Polesine, Rovigo, S. Martino di Venezze
Campo	-	44	64	41	-	Gavello
Campo	-	60	-	-	-	Giacciano con Baruchella
Staio	-	10	80	-	-	Bergantino
Tornatura	-	23	-	-	-	Ceregnano
Tornatura	-	23	40	-	-	Papozze

2) Tariffe consuetudinarie di mediazione

TARIFFE

1) Compravendita di beni mobili

DERRATE E MERCI VARIE

Aceto.....	0,50%
Aglione e cipolle: (dal compratore)	1 %
(dal venditore)	2 %
Angurie, meloni, zucche	1,50 %
Barche e natanti in genere	1 %
Burro	0,50%
Caffè crudo	0,50%
Canapa (tiglio bianco e in bacchetta, canaponi, stoppe e scrolline)	0,50%
Canna palustre	2 %
Carbone vegetale	1 %
Carburanti e lubrificanti	0,50%
Carni fresche	0,50%
Carni salate	1 %
Carte e cartoni	1 %
Cascami di riso	0,50%
Coloniali e liquori	0,50%
Concimi chimici in genere (dal solo venditore)	1 %
Cordami e spaghetti	1 %
Crusca e tritello	0,50%
Estratto di pomodoro concentrato (dal solo venditore)	2 %
Farina di cereali (dal solo venditore)	0,50%
Fieni misti con paglia	2 %
Fieno di prato naturale e artificiale	2 %
Formaggio (per contratto annuale)	0,50%
Fruento, granoturco, avena, orzo, segala	0,50%
Frutta fresca (mele, pere, pesche, ecc.)	1 %
Frutta secca (dal solo venditore)	1 %
Legna da ardere	2 %
Letame naturale	2 %
Legumi secchi (fagioli, piselli, fave, ceci, ecc.)	1 %
Ortaggi in genere	1 %
Paglia sciolta e pressata	3 %
Panelli e mangimi concentrati, polpe secche di barbabietola, cascami di granaglie, cruschelli di riso, crusche in genere ed altri mangimi	0,50%
Paste alimentari (dal solo venditore)	2 %
Patate e batate	1,50%
Pelli crude e conciate	1 %
Piante da frutto e viti	1 %
Pioppelle	1 %
Pioppo in tronchi	1,50 %
Piselli e fagioli freschi	1 %
Pomodori freschi	1 %
Prodotti vallivi (giunchi, vimini, salistrone, sarelo, erba sala, piuma).....	1 %
Riso (dal solo venditore)	1 %
Risone	0,50%
Saggina	1 %
Salumi e burro	1 %
Semi di erba medica, di trifoglio, di canapa, di ravizzone, di colza, di lino	

e altri semi oleosi	1 %
Stracci, ossa	1 %
Strame mangereccio	3 %
Strame e foglie per lettiera	3 %
Tessuti, filati, mercerie	1 %
Uova	1 %
Uva da pigiare	1,50%
Uva da tavola (dal solo venditore)	2 %
Vinacce	0,50%
Vini	1 %
Zolfo e solfato di rame (dal solo venditore)	1 %
Zucchero	0,50%

FRUMENTO - GRANOTURCO - AVENA - ORZO SEGALA

L'uso di applicare la percentuale indicata nella misura dello 0,50% non viene più praticato perchè le parti (compratore e venditore) salvo accordi particolari, preferiscono riferirsi alle quantità di prodotto trattato distinguendo le somme dovute e di volta stabile con notevoli mutamenti periodici, a seconda che trattasi di privati (compratore e venditore) o di cooperative. A titolo esemplificativo si riporta quanto in appresso: Somme corrisposte.

Da venditore sul mercato	L. 100 il q.le
Da venditore in campagna	L. 150 il q.le
Da venditore cooperativa	L. 50 il q.le
Da compratore fino a q.li 100	L. 100 il q.le
Da compratore oltre a q.li 100	L. 50 il q.le

ATTREZZI RURALI - MACCHINE - CARRI - ecc. (esclusi concessionari e rivenditori)

Automobili nuove	1-3%
Automobili usate da L. 100.000 a L. 300.000 l'una.	
Attrezzi rurali nuovi	1%
Attrezzi rurali usati	1%
Cicli, carrozze, carri e finimenti nuovi	1%
Cicli, carrozze, e finimenti usati	2%
Macchine agricole e industriali nuove	1%
Macchine agricole e industriali usate	2%
Vasi vinari nuovi	1%
Vasi vinari usati	2%

LEGNAME DA LAVORO - FERRAMENTA - MATERIALE DA COSTRUZIONE - MOBILIO

Ferramenta in genere e metalli da opera	1 %
Legname da opera	1 %
Legnami in tronchi	1,50 %
Materiale da costruzione	1 %
Mobilio nuovo	1,50%
Mobilio usato	3 %
Scorte da magazzino o negozio	1 %

COMPRAVENDITA DI BESTIAME

È invalso l'uso, ad eccezione delle voci cavalli e muli da lavoro e macello, ovini, suini lattonzoli, polleria e cavalli di lusso, di riferirsi alla quantità dei capi trattati e non più alle percentuali sopraindicate, salvo casi sporadici in zone periferiche della provincia e per piccole quantità. A titolo esemplificativo si riporta quanto in appresso: somme corrisposte.

Bovini: fino a capi 10 - 1% al netto di I.V.A. da venditore e da compratore
da 11 a 20 capi - L. 10.000 per capo dal venditore e dal compratore
da 21 capi e oltre - L. 7.000 per capo dal venditore e dal compratore

Suini: Dal venditore L. 4.000 per capo.

Contrattazioni portate a termine nell' ambiente dei mercati:

- Cavalli e muli da lavoro e macello	1 %
- Buoi e vacche da lavoro e macello	1 %
- Vitelloni, manzi, manzetti da allevamento e da macello	1 %
- Vitelli da latte e fuori latte	1 %
- Pecore, castrati, capre, capretti, agnelli	1 %
- Maiali grassi e magroni	1 %
- Suini lattonzoli	1 %
- Polleria	1 %

Contrattazioni portate a termine fuori dei mercati:

- Cavalli e muli da lavoro e macello	1 %
- Buoi e vacche da lavoro e macello	1 %
- Vitelloni, manzi, manzetti da allevamento e da macello	1 %
- Vitelli da latte e fuori latte	1 %
- Pecore, castrati, capre, agnelli, capretti	1 %
- Maiali grassi e magroni	1 %
- Suini lattonzoli	0,30%
- Cavalli di lusso	4 %
- Polleria	1 %

2) Compra vendite immobili - affitanze - cessioni aziendali

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

Compravendite di immobili urbani e rustici (da ciascuna delle parti)2 %

LOCAZIONI

Locazioni di immobili urbani (da ciascuna delle parti sul solo primo anno di locazione) 5%

Locazioni di immobili in zone turistiche e non a carattere stagionale per durata non superiore a sei mesi (da ciascuna delle parti sull'importo complessivo del contratto)..... 10%

CESSIONI AZIENDALI

Cessioni di aziende industriali, commerciali, artigiane, farmaceutiche, alberghiere, balneari, private, rivendite in genere (da ciascuna delle parti sull'importo complessivo della cessione, compreso l'avviamento).....2 %

3) Mercati Fiere e Sagre della Provincia di Rovigo

Mercati giornalieri

LUSIA : prodotti ortofrutticoli

ROSOLINA: prodotti ortofrutticoli

Mercati settimanali

Lunedì	- Ariano Polesine, Polesella, Trecenta, Villadose, Costa.
Martedì	- Fiesso Umb., Loreo, Rovigo, Salara.
Mercoledì	- Badia Polesine, Bergantino, Gavello, Contarina, Pettorazza, Occhiobello, Santa Maria Maddalena.
Giovedì	- Canaro, Crespino, Ficarolo, Fratta Polesine, Papozze, Porto Tolle, Castelnovo Bariano, Corbola.
Venerdì	- Arquà Polesine, Canda, Ceregnano, Taglio di Po, Castelguglielmo, Stienta.
Sabato	- Adria, Castelmassa, Lendinara, Occhiobello, Pincara, San Bellino.
Domenica	- Pontecchio Polesine.

Mezzi mercati settimanali

Lunedì	-
Martedì	- Villa d'Adige di Badia Polesine
Mercoledì	- Adria.
Giovedì	- Rovigo.
Venerdì	- Badia Polesine, Ceneselli.
Sabato	- Rovigo, Guarda Veneta.
Domenica	-

Mercati stagionali

Nei periodi Maggio-Agosto e Novembre-Gennaio

Rosolina - prodotti ortofrutticoli.

Fiere

GENNAIO - nessuna

FEBBRAIO

Fisse - giorno 14 (S. Valentino) ad Occhiobello; Salara.

Mobili - nessuna.

M A R Z O - nessuna

APRILE

Fisse - giorni 24-25-26 (S. Giorgio) a Bergantino
- giorni 21-22-23-24-25-26-27 (S. Marco) a Lendinara;

Mobili - Alla prima domenica di aprile (con spostamento alla seconda nel caso in cui Pasqua cada nella prima domenica) a Castelguglielmo;
- Dall'ultima domenica di Aprile alla prima domenica di maggio (Fiera di Primavera) a Badia Polesine.

MAGGIO

Fisse - giorno 1 (S. Giuseppe) a Rosolina;

Mobili - prima domenica (Santa Croce) a Melara;

GIUGNO

Fisse - giorni dal 20 al 30 (S. Pietro) a Fratta Polesine;

Mobili - Prima domenica (Fiera di Primavera) 4 giorni a Castelmassa;

LUGLIO

Fisse - giorno 1 (S. Teobaldo) a Badia Polesine;
- giorni 16-17-18 (Beata Vergine del Carmine) a Taglio di Po; Ficarolo;

Mobili - nessuna.

AGOSTO

Fisse - giorni dall'1 al 15 (Madonna dell'Assunta) a Loreo;
- giorno 2 (S. Stefano) a Stienta;
- giorni dal 7 al 30 (S. Gaetano) ad Ariano Polesine;
- giorno 7 (S. Gaetano da Thiene) 3 giorni a Castelmassa;
- giorno 15 (della Madonna) a Villanova Marchesana;
- giorno 15 (Festa dell' Assunta) 10 giorni a Badia Polesine;
- giorno 16 (S. Rocco) a S. Martino di Venezze;
- giorno 24 (Fiera del Legname) 3 giorni a Frassinelle Polesine;
- giorno 24 (S. Bartolomeo) a Papozze;

Mobili - terza domenica (S. Felicità) a Guarda Veneta;

SETTEMBRE

Fisse - giorni dall'1 al 9 (Fiera del Delta) a Cà Tiepolo di Porto Tolle;
- giorni dal 2 al 12 (Settembre Lendinarese o della Madonna) a Lendinara;
- giorno 8 (Natività di Maria SS.ma) a Fiesso Umbertiano;
- giorni 8-9-10 della Società Operaia a Bergantino;
- giorni dal 22 al 30 (S. Michele) a Loreo;
- giorno 29 (S. Michele) a Melara;
- giorno 30 (S. Michele) a Canda; «Settembre Adriese» ad Adria;

Mobili - terza domenica a Crespino;
- terza domenica, tre giorni a Ceneselli;
- ultima settimana a Stienta;

OTTOBRE

Fisse - giorni dal 20 al 28 (esclusi i giorni festivi) a Rovigo;

Mobili - prima domenica (Santa Sofia) a Canaro;
- seconda domenica, tre giorni a Trecenta;
- ultima domenica (Santa Eurosia) a Stienta;

NOVEMBRE

Fisse - giorno 4 (S. Carlo) a Papozze;
- giorno 11 (S. Martino), cinque giorni a Castelmassa;

Mobili - primo mercoledì, tre giorni a Contarina;
- giorno 11 (S. Martino) a Taglio di Po;

D I C E M B R E - nessuna

Fiere annuali mobili

Domenica di Pentecoste, tre giorni a Polesella;

Sagre

GENNAIO

Fisse - giorno 7 (S. Giuliano) a Bornio di Villanova del Ghebbo;
- giorno 17 (S. Antonio Abate) a Runzi di Bagnolo di Po;
- giorno 20 (S. Sebastiano) a Bagnolo di Po;
- giorno 27 (Madonna del Vaiolo) a Taglio Di Po.

FEBBRAIO

Fisse - giorno 3 (San Biagio) a Canale di Ceregnano;
- giorno 11 (Madonna di Lourdes) a Cambio di Villadose.

MARZO

Fisse - giorno 10 (SS. Quaranta Martiri) a Fratta Polesine;
- giorno 19 (San Giuseppe) a Lama di Ceregnano; a Gaiba.

APRILE

Fisse - giorno 12 (S. Zenone) a Borsea di Rovigo;
- giorno 16 (Madonna delle Grazie) a Cambio di Villadose;
- giorno 23 (S. Giorgio) a Trecenta; a Villafora di Badia Polesine;
- giorno 24 (S. Giorgio) a Mazzorno Sinistro di Adria; a Bergantino;
- giorno 25 (S. Marco) a S. Marco di Arquà Polesine (viene effettuato la domenica successiva); a Buso di Rovigo.

MAGGIO

Fisse - giorno 4 (S. Floriano) a Mardimago di Rovigo;
- giorno 5 (S. Gottardo) a Bagnolo di Po;
- giorno 8 (Madonna di Pompei) a Chiesa di Frassinelle;
- giorno 22 (Santa Rita) cinque giorni a Colombano di Badia Polesine;
- giorno 31 (della Madonna) a Gavello.

Mobili - prima domenica (S. Materno) a Melara;
- seconda domenica (S. Aurelio) a Sariano di Trecenta;
- seconda domenica (S. Vincenzo) ad Arquà Polesine;
- giorno 20 a Mazzorno Sinistro di Adria.

GIUGNO

- Fisse*
- giorno 12 (SS. Trinità) a Porto Levante di Donada;
 - giorno 13 (S. Antonio) a Fasana di Adria; a S. Maria in Punta di Ariano Polesine; a Castelnovo Bariano; a S. Antonio di Crespino;
 - giorno 24 (S. Giovanni Battista) a Pincara; a Costa di Rovigo;
 - giorno 29 (S. Pietro) a Saguedo di Lendinara; a S. Pietro di Castelnovo Bariano; a Scardovari di Porto Tolle;

- Mobili*
- prima domenica (Sagra di Primavera) a Baruchella di Giacciano con Baruchella
 - ultima domenica (S. Giovanni Battista) a Cà Cappello di Donada;
 - domenica successiva al 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) ad Aguiaro di Crespino.

LUGLIO

- Fisse*
- giorno 1 (S. Teobaldo) a Badia Polesine;
 - giorno 14 (Festa del Colera) a Zelo di Giacciano con Baruchella;
 - giorno 16 (Beata Vergine del Carmine) a Bottrighe di Adria; a Cà Emo di Adria; a Lusia (festeggiata la domenica);
 - giorno 20 (S. Margherita) a Sarzano di Rovigo; (S. Margherita detta delle Prugne) a Garofolo di Canaro; (Santa Margherita) a Presciane di San Bellino;
 - giorno 22 (S. Maria Maddalena) a Corbola; a Santa Maria Maddalena di Occhiobello;
 - giorno 23 (S. Apollinare) a S. Apollinare di Rovigo;
 - giorno 25 (S. Giacomo) a Bellombra di Adria;
 - giorno 26 (S. Anna) a Pezzoli di Ceregnano; a Gaiba;
- Mobili*
- prima domenica (S. Costanzo) a Villa d'Adige di Badia Polesine;
 - seconda domenica (Beata Maria Vergine del Rosario) a Tornova di Loreo;
 - terza domenica (SS. Redentore) a Pincara.

AGOSTO

- Fisse*
- giorno 2 (Perdon d'Assisi) ad Adria;
 - giorno 3 (S. Stefano) a Stienta;
 - giorno 3 (Madonna della Neve) a Veratica di Salara;
 - giorno 4 (S. Domenico) a Guarda Veneta;
 - giorno 5 (Madonna della Neve) a Passetto di Crespino;
 - giorno 5-7 (S. Gaetano) Fornaci di Donada;
 - giorno 7 (S. Gaetano) ad Ariano Pol.; a Mazzorno di Taglio di Po;
 - dall'8 al 15 (Agosto Donadese - S. Francesco da Paolo) a Donada;
 - giorno 10 (S. Lorenzo) a Selva di Crespino; a Cavazzana di Lusia; ad Occhiobello; a Canalnovo di Villanova Marchesana;
 - giorno 13 (S. Ippolito Martire) a Giacciano con Baruchella;
 - giorno 15 (Assunzione di Maria Vergine) a Rivà di Ariano Pol.; a Cà Venier di Porto Tolle; a Grignano Pol. di Rovigo; (S. Maria Assunta) a Beverare di S. Martino di Venezze; a Villanova Marchesana;
 - giorno 16 (S. Rocco) a Valliera di Adria; a Calto; a Costiola di Costa di Rovigo; a Buso di Rovigo; a Rosolina;
 - giorno 24 (S. Bartolomeo) a Frassinelle Pol.; a Rovigo; a Villadose; a Gognano di Villamarzana;
 - giorno 25 a Grillara di Ariano Pol.;
 - giorno 30 (S. Antonio Martire) giorni 4 a Salvaterra di Badia Pol.;
- Mobili*
- seconda domenica (S. Luigi) a Panarella di Papozze;
 - ultima domenica (S. Rocco) a Castelnovo Bariano;
 - ultima domenica (S. Agostino) a Villamarzana;
 - (S. Bortolomeo) 8 giorni a Contarina.

SETTEMBRE

- Fisse*
- giorno 2 (S. Antonio Martire) a Ficarolo;
 - giorno 4 (Il Cristo) a S. Apollinare di Rovigo;
 - giorno 8 (della Madonna) a Baricetta di Adria; a Bagnolo di Po;
 - giorno 8 (Natività di Maria Vergine) a Santa Maria in Punta di Ariano Polesine; a Granze di Arquà Pol.; a Papafava di Pettorazza; a Fiesso Umbertiano; a Raccano di Polesella; a Borsea di Rovigo;
 - giorno 14 (S. Croce) ad Arquà Polesine (viene però trasportata alla domenica);
 - giorno 15 (Beata Vergine Addolorata) a Pettorazza Grimani;
 - giorno 29 (S. Michele Arcangelo) a Canda; a Villanova del Ghebbo;
 - giorno 30 (S. Gerolamo) a Pissatola di Trecenta;

- Mobili*
- prima domenica (detta del Cristo) ad Adria;
 - prima domenica (SS. Crocifisso) a Mardimago di Rovigo;
 - seconda domenica 4 giorni a Crocetta di Badia Polesine

OTTOBRE

- Fisse*
- giorno 4 (S. Francesco) a Corbola; a Taglio di Po;
 - giorno 8 (S. Eurosia) a Boara Pol. di Rovigo;
 - giorno 16 (Madonna del Rosario) a Villanova Marchesana;

- Mobili*
- prima domenica (S. Eurosia) a Runzi di Bagnolo Po;
 - prima domenica (Santa Sofia) a Canaro;
 - prima domenica (S. Maria del Rosario) a Concadirame di Rovigo;
 - terza domenica (Sacra Spina) a Costa di Rovigo;
 - ultima domenica (Sant'Eurosia) a Stienta.

NOVEMBRE

- Fisse*
- giorno 6 (S. Leonardo) a Villadose;
 - giorno 11 (S. Martino) a Ceregnano; a San Martino di Venezze (spostato alla domenica successiva se cade in giorno feriale);
 - giorno 17 (San Gregorio) a Concadirame di Rovigo;
 - giorno 26 (San Bellino) a San Bellino;
 - giorno 30 (S. Andrea) ad Arquà Polesine; a Pontecchio Polesine.

DICEMBRE

- Fisse*
- giorno 13 (S. Lucia) a Cornè di Arquà Polesine.

Sagre annuali mobili

Il lunedì dopo Pentecoste (S. Fausto) a Pontecchio Polesine;
Lunedì dopo Pasqua (Madonna Addolorata) a Guarda Veneta.
Lunedì di Pasqua, San Bellino.

Elenco dei Comuni della Provincia di Rovigo che non hanno fiere e mercati

Bagnolo di Po - Bosaro - Calto - Donada - Gaiba - Villanova del Ghebbo - Villamarzana - Giacciano con Baruchella.

4) Incoterms 1980

Regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali

Il testo originale degli Incoterms è l'inglese, di cui il testo italiano è una traduzione a cura della Sezione italiana della CCI.

INDICE ALFABETICO DELLE SIGLE

Le seguenti sigle di tre lettere, adottate per ogni Incoterm, costituiscono un codice standardizzato, congiuntamente adottato dalla CCI e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite; a fianco sono riportate le parole dalle quali sono tratte le lettere (stampate in neretto) che formano le sigle.

CFR	Cost and F reight
CIF	Cost, I nsurance and F reight
CIP	C arriage and I nsurance P aid
DAF	D elivered at F rontier
DCP	D elivered C arriage P aid
DDP	D elivered D uty P aid
EXQ	E x Q uay
EXS	E x S hip
EXW	E x W orks
FAS	F ree A longside S hip
FOA	F ob A irport
FOB	F ree o n B oard
FOR	F ree o n R ail
FRC	F ree C arrier

INTRODUZIONE

SCOPO DEGLI INCOTERMS

1 - Gli «Incoterms» hanno per scopo di fornire un insieme di regole internazionali, aventi carattere facoltativo, che permettano una precisa interpretazione dei principali termini usati nei contratti di compravendita con l'estero. Gli «Incoterms» sono destinati agli operatori economici che preferiscono la certezza di regole internazionali uniformi alla incertezza dovuta alle diverse interpretazioni date agli stessi termini nei vari Paesi.

2 - Spesso le parti contraenti ignorano le differenze tra gli usi commerciali dei rispettivi Paesi. Questa diversità ostacola costantemente gli scambi internazionali, provoca malintesi, controversie e ricorso ai tribunali, con conseguenti perdite di tempo e di denaro. Appunto allo scopo di mettere a disposizione degli operatori economici uno strumento atto ad eliminare le principali cause di tali inconvenienti, la Camera di Commercio Internazionale pubblicò nel 1936 una serie di regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali, note sotto il nome di «Incoterms 1936». Integrazioni e modificazioni a questi termini sono state apportate nel 1953 , nel 1967 , nel 1976 e nel 1980 al fine di fornire una serie di regole aggiornate ed in armonia con le pratiche correnti della grande maggioranza degli operatori del commercio internazionale.

3 - Le principali difficoltà che incontrano importatori ed esportatori in tale campo sono di tre ordini. Esse derivano in primo luogo dalla incertezza in merito al diritto applicabile al contratto, in secondo luogo dalla insufficienza di informazioni ed infine dalla diversità di interpretazione. L'adozione degli «Incoterms» può ridurre in modo considerevole queste difficoltà, che sono d'impaccio al commercio.

USI DI UN COMMERCIO PARTICOLARE E DEL PORTO

4 - Su certi punti è stato impossibile fissare disposizioni precise. In questi casi le regole stabiliscono che fanno stato gli usi del commercio o del porto specificati. Questi riferimenti agli usi sono stati limitati al minimo indispensabile ma non è stato possibile evitarli totalmente. Al fine di evitare malintesi e controversie, il venditore ed il compratore debbono aver cura di tenere presenti questi usi settoriali e portuali durante la negoziazione dei loro contratti.

DISPOSIZIONI SPECIALI DEI SINGOLI CONTRATTI

5 - Le disposizioni particolari inserite dalle parti nel loro contratto prevalgono su quanto previsto nelle presenti regole.

6 - Le parti possono pertanto fare riferimento agli «Incoterms» quale base del loro contratto, pur inserendo modifiche o aggiunte nella misura in cui le esigenze del loro commercio, circostanze particolari o la loro personale convenienza lo rendono opportuno. Ad esempio, alcuni operatori economici richiedono talvolta al venditore CIF l'assicurazione sui rischi di guerra oltre la normale assicurazione marittima. In questo caso, il compratore potrà precisare: «Incoterms CIF più assicurazione rischi di guerra». Il venditore, conseguentemente, stabilirà il suo prezzo su questa base. Talune abbreviazioni comunemente usate nel commercio interno potrebbero non essere correttamente interpretate in quello internazionale. Si raccomanda, quindi, per un fine di chiarezza, di evitare l'impiego di queste abbreviazioni.

VARIANTI AI CONTRATTI C&F E CIF

7 - Gli operatori devono essere molto cauti prima di usare varianti ai termini C&F e CIF, come ad esempio «C&F e CIF merce sdoganata e diritti doganali pagati», oppure altre espressioni del genere. L'aggiunta di una sola parola e persino di una sola lettera ai termini C&F e CIF può talvolta provocare conseguenze assolutamente impreviste e la natura stessa del contratto può risulterne alterata.

Adottando simili varianti gli operatori corrono il rischio di sentir decidere dai tribunali che il contratto in questione non può essere considerato un contratto C&F o CIF. Sarà pertanto prudente, in tali casi, specificare in modo esplicito, nel contratto, gli obblighi e le spese che ciascuno dei contraenti si assume.

GLI «INCOTERMS» E IL CONTRATTO DI TRASPORTO

8 - Gli operatori che adottano queste regole nei loro contratti devono tenere ben presente il fatto che esse si applicano esclusivamente ai rapporti fra venditore e compratore e non toccano in alcun modo, direttamente o indirettamente, i rapporti dell'uno o dell'altro con il vettore, rapporti che sono stabiliti e definiti nel contratto di trasporto.

Tuttavia il diritto applicabile al trasporto delle merci determinerà in che modo il venditore deve adempiere all'obbligo di consegnare la merce «al vettore». I termini FOB, C&F e CIF, che sono rimasti immutati nella presente versione degli «Incoterms», seguono la prassi della consegna della merce a bordo della nave.

Oggi tuttavia le merci sono abitualmente consegnate dal venditore al vettore prima che avvenga il caricamento a bordo. In questi casi gli operatori dovrebbero usare i nuovi termini «Franco vettore (punto convenuto) », «Nolo o porto pagato fino a ... » o «Nolo o porto ed assicurazione pagati fino a ... ». Una definizione di «vettore» è stata posta in una nota al termine «Franco vettore (punto convenuto) ».

TERMINI «RESO ... »

9 - Salvo esplicita disposizione contraria, inserita nel contratto di vendita, il venditore non ha l'obbligo di fornire una polizza di assicurazione stipulata a beneficio del compratore. Tuttavia, in particolari circostanze, come quelle contemplate al punto A.5 di queste Regole del termine relativo alla vendita «Reso frontiera», è opportuno che le parti prendano in considerazione, di comune accordo, se e quali obblighi il venditore o il compratore debba assumere relativamente all'assicurazione della merce dal punto di partenza nel paese di spedizione al punto di destinazione finale scelto dal compratore.

Salvo esplicita disposizione contraria nel contratto di vendita, ogni documento di trasporto messo dal venditore a disposizione del compratore deve essere netto (1).

A meno che dal contesto non risulti altrimenti, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito indicato:

«**Paese di spedizione**» significa il Paese dal quale il venditore deve spedire le merci al punto di consegna convenuto, alla frontiera o, a seconda dei casi, nel Paese di importazione, sia mediante vettore sia con propri mezzi di trasporto.

Per «**spese**» s'intendono tutti i costi, oneri e spese conseguenti all'adempimento dei rispettivi obblighi ad opera delle parti ed in cui le stesse debbano incorrere o che esse debbano sopportare e pagare in conformità delle presenti Regole.

(1) Per la definizione dell'espressione «documento di spedizione netto» secondo la pratica bancaria, si può far riferimento all'art. 18 delle «Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari» (Pubbl. CCI 290). Qualora le parti del contratto di vendita intendano convenire di accettare talune clausole aggiuntive concernenti il condizionamento, qualità o quantità, che fossero apposte dal vettore sul documento di trasporto, si raccomanda alle parti stesse di consultare la Pubblicazione CCI 283 "Il problema delle polizze di carico nette".

DEFINIZIONE DELLA POLIZZA DI CARICO

10 - Le regole impiegano il termine «polizza di carico» nel senso di una polizza «imbarcato» emessa dal vettore o in suo nome e che costituisce la prova del contratto di trasporto, come pure del caricamento della merce a bordo della nave.

11 - Una polizza di carico può essere emessa sia con la clausola «nolo pagato» sia con la clausola «nolo pagabile a destino». Nel primo caso non si può generalmente ottenere questo documento che dopo aver pagato il nolo.

PRATICHE DOCUMENTARIE SEMPLIFICATE

12 - Nel trasporto di linea, le polizze di carico sono spesso sostituite da documenti non negoziabili (quali «sea waybills», «liner waibills», «freight receipts», ovvero da «documenti di trasporto combinato o multimodale» che possono, anch'essi, essere non negoziabili); è in corso di studio la possibilità di utilizzare tecniche di trasmissione automatica dei dati.

Quando non vengono utilizzate le polizze di carico nel settore interessato, le parti dovrebbero usare i termini «Franco vettore (punto convenuto) » o «Nolo o porto pagato fino a ... » o alternativamente stipulare FOB, C&F e CIF precisando che il venditore dovrà fornire al compratore il documento di trasporto d'uso od altro documento che attesti la consegna delle merci al vettore.

Gli operatori economici che desiderino utilizzare le presenti Regole devono precisare che i loro contratti saranno regolati dalle disposizioni degli «Incoterms». Se desiderano invece far riferimento ad un termine contenuto in una precedente edizione devono indicarlo specificamente.

FRANCO FABBRICA

(franco miniera, franco magazzino, ecc.)

«Franco fabbrica» significa che l'unica responsabilità del venditore è di mettere la merce a disposizione del compratore nel suo stabilimento (per esempio la fabbrica). In particolare, il venditore non è responsabile del caricamento della merce sul veicolo fornito dal compratore, salvo patto contrario. Il compratore sopporta tutte le spese e rischi relativi al trasporto della merce da quel punto fino al luogo di destinazione. Questo termine rappresenta, quindi, il livello minimo di obblighi per il venditore.

A. Il venditore deve:

1 - Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2 - Mettere la merce a disposizione del compratore nei termini stabiliti dal contratto, nel luogo fissato per la consegna oppure abitualmente previsto per il genere di merce di cui si tratta e per il caricamento sul mezzo di trasporto fornito dal compratore.

3 - Provvedere a proprie spese, quando sia il caso, all'imballaggio necessario per permettere al compratore di prendere in consegna la merce.

4 - Avvertire il compratore, con congruo anticipo di tempo, della data in cui la merce sarà a sua disposizione.

5 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.

6 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e tutte le spese che sono a suo carico fino al momento in cui essa è messa a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

7 - Prestare ogni assistenza al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, per ottenere i documenti emessi nel Paese di consegna e/o nel Paese di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per la importazione (e, ove del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1 - Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposizione nel luogo e nei termini stabiliti dal contratto e pagare il prezzo come da contratto.

2 - Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre, dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

3 - Sopportare gli eventuali diritti e imposte all'esportazione.

4 - Nel caso in cui il compratore si sia riservato un termine di tempo per prendere in consegna la merce oppure si sia riservato il diritto di indicare il luogo di consegna e non dia istruzioni in tempo utile, far fronte a tutti gli oneri supplementari conseguenti e a tutti i rischi che la merce può correre, dalla data in cui scade il termine di tempo convenuto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5 - Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui all'art. A. 7 ed il costo degli stessi, compresi il costo del certificato di origine e della licenza di esportazione e le tasse consolari.

FOR/FOT

FRANCO VAGONE (punto di partenza convenuto)

FOR e FOT significano «Free on rail» e «Free on truck». Queste espressioni sono sinonime in quanto la parola «truck» si riferisce ai veicoli delle ferrovie. Questo termine andrebbe quindi utilizzato solo quando la merce deve essere trasportata a mezzo ferrovia.

A. Il venditore deve:

1 - Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2 - Quando si tratti di merce che costituisca il carico completo di un vagone o abbia un peso sufficiente per beneficiare di tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, ordinare in tempo utile un vagone di dimensioni e di tipo adatto, se del caso fornito di copertone impermeabile, a caricare la merce a sue spese, alla data fissata o entro il termine stabilito, uniformandosi sia per l'ordinazione del vagone sia per il caricamento, alle norme prescritte dalla stazione di partenza.

3 - Nel caso di un carico inferiore sia ad un vagone completo sia al peso necessario per beneficiare di tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, consegnare la merce alle Ferrovie, alla data o entro il termine convenuto, alla stazione di partenza oppure a bordo di un veicolo delle Ferrovie stesse,

quando tale servizio di raccolta sia compreso nella tariffa di trasporto, sempreché le norme vigenti della stazione ferroviaria speditrice non prescrivano che il caricamento sul vagone debba essere eseguito dal venditore.

Rimane inteso che, se vi sono più stazioni ferroviarie nel luogo di spedizione, il venditore ha il diritto di scegliere la stazione a lui più conveniente, sempreché questa accetti abitualmente merci per la destinazione indicata dal compratore ed a meno che il compratore non si sia riservato il diritto di scegliere la stazione di spedizione.

4 - Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che segue, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui il vagone, su cui la merce è stata caricata, sia stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso in cui all'art. A. 3, fino al momento in cui la merce sia stata presa in consegna dalle Ferrovie.

5 - Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla alle Ferrovie.

7 - Avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata caricata o consegnata alle Ferrovie.

8 - Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti d'uso per il trasporto, se ciò è nelle consuetudini.

9 - Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.

10 - Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per l'importazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1 - Dare in tempo al venditore le istruzioni necessarie per la spedizione.

2 - Prendere in consegna la merce dal momento in cui essa è stata caricata o consegnata alle Ferrovie e pagare il prezzo come da contratto.

3 - Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce (incluso, ove del caso, il fitto dei copertoni impermeabili) e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui il vagone su cui è stata caricata la merce è stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso contemplato dall'art. A. 3, dal momento in cui la merce è stata consegnata alle Ferrovie.

4 - Sopportare tutti gli eventuali diritti e imposte all'esportazione.

5 - Qualora si sia riservato un termine per dare al venditore le istruzioni per la spedizione della merce e/o si sia riservato il diritto di scegliere il luogo di caricamento, e non abbia dato in tempo le relative istruzioni, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e correre tutti i rischi relativi, dalla data in cui è scaduto il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6 - Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui agli artt. A. 9 ed A. 10 ed il costo degli

stessi, compresi il costo del certificato di origine e le tasse consolari.

FAS

FRANCO SOTTOBORDO (porto d'imbarco convenuto)

FAS significa «Franco sottobordo della nave». Secondo questo termine, il venditore adempie ai suoi obblighi quando la merce viene posta sottobordo della nave sulla banchina o su mezzi galleggianti (chiatte, ecc.) nel porto d'imbarco convenuto. Ciò significa che il compratore deve sopportare tutte le spese e i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da tale momento. Occorre inoltre notare che, a differenza del FOB, questo termine pone lo sdoganamento della merce ai fini dell'esportazione a carico del compratore.

A. *Il venditore deve:*

1 - Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2 - Consegnare la merce sottobordo della nave, alla banchina di carico indicata dal compratore, al porto d'imbarco convenuto, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito ed avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata posta sottobordo.

3 - Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4 - Sotto riserva delle disposizioni di cui agli artt. B. 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui sia stata effettivamente portata sottobordo della nave del porto di imbarco convenuto, comprese le spese per ogni formalità che il venditore debba espletare per consegnare la merce sottobordo.

5 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce sottobordo.

7 - Fornire a proprie spese il documento d'uso netto attestante la consegna della merce sottobordo della nave designata.

8 - Fornire al compratore, su sua richiesta ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine.

9 - Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quello di cui all'art. A. 8, che venga emesso nel Paese di spedizione e/o di origine (fatta eccezione per la polizza di carico e/o per i documenti consolari) di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. *Il compratore deve:*

1 - Comunicare al venditore, in tempo utile, il nome della nave, la banchina di imbarco e la data di consegna della merce alla nave stessa.

2 - Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal

momento in cui è stata effettivamente portata sottobordo, nel porto d'imbarco stabilito, alla data fissata o entro il termine convenuto e pagare il prezzo come da contratto.

3 - Se la nave da lui designata non si presenta in tempo utile o non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre al momento in cui il venditore l'ha messa a sua disposizione, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

4 - Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5 - Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli artt. A. 3, A. 8 e A. 9 che precedono ed il costo degli stessi.

FOB

FRANCO A BORDO (porto d'imbarco convenuto)

FOB significa «Franco a bordo». La merce deve essere posta a bordo della nave a spese del venditore, nel porto d'imbarco convenuto. Il rischio di perdita o danni alle merci si trasferisce dal venditore al compratore al momento del passaggio della merce oltre la murata della nave.

A. Il venditore deve:

1 - Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2 - Consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto d'imbarco convenuto, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito e, non appena la merce sia stata caricata a bordo della nave, darne comunicazione, senza ritardo, al compratore.

3 - Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4 - Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. B. 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico delle merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco convenuto, compresi tutti i diritti, tasse ed oneri relativi all'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che il venditore deve espletare per porre la merce a bordo.

5 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che sono necessarie per la consegna della merce.

7 - Fornire a proprie spese il documento d'uso netto attestante la consegna della merce a bordo della nave designata.

8 - Fornire al compratore, se questi lo richiede ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.

9 - Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la polizza di carico e qualsiasi altro documento, oltre a quello menzionato nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1 - Noleggiare a proprie spese una nave o riservare, sempre a proprie spese, adeguato spazio a bordo di una nave e comunicare in tempo utile al venditore il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna alla nave stessa.

2 - Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui questa abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco convenuto e pagare il prezzo come da contratto.

3 - Se la nave da lui designata non si presenta alla data stabilita o prima della fine del periodo convenuto ovvero non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta o prima della fine del periodo previsto, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti a tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui scade il termine convenuto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

4 - Se non comunica in tempo utile il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5 - Sopportare le spese incontrate per l'ottenimento della polizza di carico ed il costo della stessa nel caso di cui all'art. A. 9 che precede.

6 - Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui agli artt. A. 8 e A. 9 che precedono ed il costo degli stessi, compreso il costo del certificato di origine e dei documenti consolari.

C&F

COSTO E NOLO (porto di destinazione convenuto)

C & F significa «Costo e nolo». Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma il rischio di perdita o di danni alla merce, così come l'onere per ogni ulteriore spesa, viene trasferito dal venditore al compratore al momento del passaggio della merce oltre la murata della nave nel porto d'imbarco.

A. Il venditore deve:

1 - Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2 - Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto di merci del genere contemplato in contratto, pagare il nolo nonché le spese di scarico al porto di sbarco, che possono essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.

3 - Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per la esportazione della merce.

4 - Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave, nel porto d'imbarco, alla data o nel termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, dare immediata comunicazione al compratore.

5 - Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B. 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui essa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

6 - Fornire a proprie spese al compratore, senza ritardo, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto come pure la fattura della merce imbarcata. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante designato. Tale polizza deve consistere nel gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco», debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest'ultimo documento.

7 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

8 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

9 - Sopportare tutti gli oneri e imposte cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese imposte, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

10 - Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine e la fattura consolare.

NOTA: per polizza di carico netta si intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino espressamente una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi: per es. «casse di reimpiego», «fusti usati», ecc.; b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio; c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.

11 - Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che sia emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1 - Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2 - Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutte le spese ed oneri a carico della merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chi atte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo è stato pagato.

3 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

4 - Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il termine fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5 - Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari nonché il costo degli stessi.

6 - Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'art. A. 11 che precede ed il costo degli stessi.

7 - Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8 - Ottenere a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di importazione o qualsiasi altro documento di questo genere, di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

NOTA: Se la merce è stata venduta «C&F messa a terra», le spese per lo scarico, incluse le spese per chi atte e messa a terra, sono a carico del venditore.

CIF

COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO (porto di destinazione convenuto)

CIF significa «costo, assicurazione e nolo». Questo termine è identico al C&F con l'aggiunta che il venditore deve fornire un'assicurazione marittima contro il rischio di perdita o danni alla merce nel corso del trasporto. Il venditore stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore noti che secondo questo termine, a differenza di quanto previsto nel «nolo o porto ed assicurazione pagati fino a ... », il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa alle condizioni minime (dette condizioni Franco Avaria Particolare - FAP).

A. Il venditore deve:

1 - Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2 - Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto delle merci del genere contemplato in contratto, pagare il nolo nonché le spese di scaricamento al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.

3 - Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per la esportazione della merce.

4 - Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave, nel porto d'imbarco, alla data o nel termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, dare immediata comunicazione al compratore.

5 - Fornire a proprie spese una polizza di assicurazione marittima, in forma trasferibile, contro i rischi del trasporto inerente al contratto. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione, alle condizioni «FPA» e deve coprire il prezzo CIF maggiorato del 10%. L'assicurazione deve essere stipulata, quando ciò sia possibile, nella moneta contemplata nel contratto di vendita (1).

Salvo stipulazione contraria, i rischi di trasporto non includono i rischi speciali che sono coperti in certi specifici commerci o contro i quali il compratore possa desiderare di essere coperto nel caso specifico. Tra i rischi speciali per i quali venditore e compratore devono mettersi espressamente d'accordo vi sono i rischi contro il furto, sottrazioni, colaggio, rotture, scagliature, trasudamento di stiva, contatto con altre merci ed altri rischi peculiari a determinati commerci.

Quando il compratore lo richieda, il venditore deve fornire, a spese del compratore, una assicurazione contro i rischi di guerra, stipulata, se possibile, in moneta uguale a quella contemplata nel contratto.

6 - Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B. 4, che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui questa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

(1) CIF A.5 prevede l'assicurazione minimum per quanto riguarda le condizioni (FPA) e per quanto riguarda la durata (da magazzino a magazzino). Se il compratore desidera che il contratto comporti obblighi più estesi, egli deve aver cura di specificare che il contratto è basato sugli «Incoterms», con in più le aggiunte che egli richiede.

7 - Fornire senza ritardo al compratore, a proprie spese, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto, come pure la fattura della merce imbarcata e la polizza di assicurazione oppure, qualora questa non fosse disponibile al momento della presentazione dei documenti, un certificato di assicurazione rilasciato in nome degli assicuratori, che conferisca al compratore gli stessi diritti come se fosse in possesso della polizza e che riproduca le disposizioni essenziali della polizza stessa. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata, o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante convenuto. Tale polizza deve essere formata da un gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco» debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire una copia di quest'ultimo documento.

NOTA: Per polizza di carico netta s'intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

a) *le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi, per esempio «casse di reimpiego», «fusti usati», ecc.;* b) *le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio;* c) *le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.*

8 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

9 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

10 - Sopportare tutti gli oneri e imposte cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese imposte, diritti ed oneri esigibili al momento per il fatto della esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che i deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

11 - Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso v. B. 5), il certificato di origine e la fattura consolare.

12 - Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1 - Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2 - Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo e dell'assicurazione marittima, tutte le spese ed oneri a carico della merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chi atte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.

Se è prevista l'assicurazione per i rischi di guerra, questa sarà a spese del compratore (vedi A. 5).

NOTA: Se la merce è stata venduta «CIF messa a terra», le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

3 - Sopportare tutti i rischi che può correre la merce dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

4 - Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il periodo di tempo fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5 - Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari ed il costo relativo.

6 - Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'art. A. 12 di cui sopra ed il costo relativo.

7 - Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8 - Ottenere a proprie spese e rischio la licenza o il permesso d'importazione o qualsiasi altro documento di questo genere di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

EX SHIP

(porto di destinazione convenuto)

Ex Ship significa che il venditore mette la merce a disposizione del compratore a bordo della nave, nel porto di destinazione indicato nel contratto di vendita. Il venditore deve sopportare tutti i costi e rischi inerenti al trasporto della merce fino a tale porto.

A. Il venditore deve:

1 - Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2 - Mettere la merce effettivamente a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a bordo della nave, al punto usuale di scarico del porto convenuto, in modo tale da permettere la rimozione della merce dalla nave per mezzo di sistemi di scarico adatti alla natura della merce.

3 - Sopportare le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'art. A. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

4 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario imbarcare quel genere di merce senza imballaggio.

5 - Sopportare le spese relative a qualsiasi operazione di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell'art. A. 2.

6 - Comunicare a proprie spese al compratore, senza ritardo, la prevista data di arrivo della nave designata e fornirgli in tempo utile la polizza di carico o l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento che possa essere necessario per permettergli di prendere in consegna la merce.

7 - Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B. 3), il certificato di origine e la fattura consolare.

8 - Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, tutta la collaborazione per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati negli articoli precedenti, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per la importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1 - Ritirare la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità di quanto stabilito dall'art. A. 2, e pagare il prezzo come da contratto.

2 - Sopportare le spese che sono a carico della merce ed i rischi che essa può correre dal momento in cui questa è stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'art. A. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

3 - Sopportare le spese e gli oneri incontrati dal venditore per ottenere i documenti menzionati negli artt. A. 7 ed A. 8.

4 - Procurare a proprio rischio e spese tutte le licenze o documenti similari che siano necessari per lo sbarco e/o per l'importazione della merce.

5 - Sopportare i dazi doganali e le spese di sdoganamento e tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dello sbarco e/o dell'importazione della merce.

FRANCO BANCHINA

(sdoganato ... porto di destinazione convenuto)

«Franco banchina» significa che il venditore mette la merce a disposizione del compratore sulla banchina, nel porto di destinazione indicato nel contratto di vendita. Il venditore deve sopportare tutti i costi e rischi inerenti al trasporto della merce fino a tale porto.

Esistono due tipi di contratto «Franco banchina», e cioè: Franco banchina «sdoganato» e Franco banchina «diritti a carico del compratore», nel quale ultimo la responsabilità dello sdoganamento della merce per l'importazione spetta al compratore e non al venditore.

Si raccomanda alle parti di utilizzare sempre la formula descrittiva completa di questi termini e cioè Franco banchina «sdoganato» ovvero Franco banchina «diritti a carico del compratore» perché altrimenti potrebbe esservi incertezza circa chi sia responsabile per lo sdoganamento della merce all'importazione.

Se le parti intendono che il venditore sdogani la merce all'importazione ma vogliono che taluni dei diritti pagabili al momento dell'importazione della merce siano esclusi - come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o altre imposte simili - ciò deve essere precisato mediante un'indicazione appropriata (per esempio: «ad esclusione dell'IVA»).

A. Il venditore deve:

1 - Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione

di conformità che sia prevista dal contratto.

2 - Mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina del porto designato e nei termini previsti dal contratto.

3 - Fornire, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione e sopportare diritti e imposte all'importazione, comprese le spese di sdoganamento, come pure tutte le altre imposte, diritti e oneri esigibili al momento e per il fatto dell'importazione della merce della sua consegna al compratore.

4 - Provvedere a proprie spese al condizionamento e imballaggio usuali della merce, tenendo presenti la natura della stessa e la sua rimozione dalla banchina.

5 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie allo scopo di mettere la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'art. A. 2.

6 - Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'art. A. 2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

7 - Fornire a proprie spese l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento necessario al compratore per prendere in consegna la merce e rimuoverla dalla banchina.

B. Il compratore deve:

1 - Ritirare la merce, non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A. 2, e pagare il prezzo convenuto.

2 - Sostenere tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui è stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'art. A. 2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

RESO FRONTIERA

(luogo di consegna convenuto alla frontiera) (1)

«Reso Frontiera» significa che il venditore adempie ai suoi obblighi quando la merce è arrivata alla frontiera: ma prima della «frontiera doganale» del Paese indicato nel contratto di vendita. Questo termine è stato concepito essenzialmente per essere utilizzato quando la merce deve essere trasportata per ferrovia o per strada, ma può essere utilizzato per qualsiasi altro modo di trasporto.

Si richiama l'attenzione sulle osservazioni formulate al punto 9 dell'Introduzione.

(1) Per evitare malintesi si raccomanda alle parti, che utilizzano questo termine commerciale, di qualificare la parola «frontiera» indicando i due paesi separati da detta frontiera nonché il luogo di consegna convenuto. Ad esempio: «Reso frontiera franco-italiana (Modane)» (v. anche nota (1) all'art. A. 5).

A. Il venditore deve:

1 - Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2 - A proprie spese e rischio:

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore nel luogo alla frontiera convenuto per la consegna, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento simile che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo convenuto, alla frontiera, nonché fornire la licenza di esportazione e, se del caso, ogni altro documento che sia indispensabile al compratore per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suindicati e per consentirne l'ulteriore spostamento, come previsto agli articoli B. 1 e 2. La merce così posta a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte e individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

b) Adempiere tutte le formalità previste allo scopo e pagare i diritti e oneri doganali, le imposte interne, le imposte di consumo, i diritti di statistica ed ogni altro onere analogo, esigibile nel paese di spedizione o altrove, che su di lui ricadano nell'adempimento delle sue obbligazioni fino al momento in cui mette la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'art. A. 2 a).

3 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'articolo A. 2 a).

4 - Ottenere, a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'art. A. 2 a), tutte le autorizzazioni di carattere valutario ed amministrativo, necessarie per l'adempimento delle formalità doganali previste per esportare la merce al luogo di consegna designato alla frontiera, nonché tutti gli altri documenti che potrebbero essere necessari per spedire la merce verso il luogo suddetto, per farla transitare (se del caso) attraverso uno o più paesi terzi e per metterla a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

5 - Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce (che contempra, se del caso, anche il transito attraverso uno o più paesi terzi) al luogo alla frontiera convenuto per la consegna, sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatto salvo quanto disposto agli articoli A. 6 e 7, tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo, in tale luogo, a disposizione del compratore.

Il venditore ha tuttavia la facoltà, sempre fatti salvi gli articoli A. 6 e 7 ed a proprio rischio e spese, di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare per la consegna alla frontiera (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.) il venditore può scegliere - nel caso gli si offrano più possibilità - il punto per lui più conveniente, sempre che in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole (2). Il compratore deve essere preavvertito (3) del punto scelto dal venditore che diventerà da quel momento il luogo di consegna convenuto, alla frontiera, per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferire il rischio.

(2) Se, nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, esistono due uffici doganali di nazionalità diversa, si raccomanda alle parti o di indicare espressamente l'ufficio designato o di lasciarne la scelta al venditore.

(3) V. articolo A. 8, nota.

6 - Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio di quest'ultimo, un documento di trasporto diretto, del tipo normalmente ottenibile nel paese di spedizione, che consenta il trasporto della merce alle consuete condizioni da punto di partenza in quel paese fino al luogo di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal compratore, fermo restando che, facendo ciò, non si può intendere che il venditore si assuma altri oneri, rischi e spese oltre quelli che egli deve normalmente sopportare a norma delle presenti Regole.

7 - Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo al punto di frontiera designato per la consegna, il venditore deve sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese per l'uso di chiatte o per il maneggio delle merci).

Se il venditore decide di utilizzare propri mezzi di trasporto per far giungere la merce al punto di frontiera fissato per la consegna, dovrà sopportare tutte le spese relative o connesse con le operazioni necessarie o d'uso, contemplate al paragrafo precedente.

8 - A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata spedita al punto di consegna convenuto, alla frontiera. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci (4).

9 - Provvedere a proprie spese, per il trasporto fino al luogo convenuto per la consegna, all'imballaggio usuale per il genere di merce previsto nel contratto a meno che nel ramo di commercio di cui trattasi non si usi spedire tale genere di merce senza imballaggio.

10 - Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, che siano necessarie per consentirgli di trasportare tale merce al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, e di mettere la merce a disposizione del compratore in quel luogo.

11 - Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli articoli precedenti, tutte le spese relative o connesse con l'obbligo di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

12 - Fornire al compratore, su domanda ed a rischio e spese di questo ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare tutti gli altri documenti non menzionati sopra, che possano ottenersi nel paese di spedizione, nel paese di origine o in entrambi, di cui il compratore possa aver bisogno in base a quanto previsto agli articoli B. 2 e 6.

B. Il compratore deve:

1 - Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, pagare il prezzo come da contratto ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

2 - Adempiere a proprie spese tutte le formalità doganali o di altro genere che possano venire richieste nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, o altrove, e pagare tutti i diritti eventualmente dovuti al momento e per il fatto dell'ingresso della merce nel paese confinante o per ogni ulteriore spostamento della merce dopo che questa è stata debitamente messa a sua disposizione.

(4) Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea e all'indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna convenuto alla frontiera è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l'avviso inviato per posta può essere recapitato in un intervallo di tempo inopportuno, il venditore ha l'obbligo di notificare l'avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex.

3 - Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, qualora le stesse non incombano sul venditore in conformità delle disposizioni di cui all'art. A. 7.

4 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, compresi dazi doganali, diritti ed oneri a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

5 - Se egli manca di prendere in consegna la merce dopo che gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutte le spese supplementari sostenute, sia dal venditore sia dal compratore e tutti i rischi relativi alla merce, sempreché la stessa sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

6 - Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, rilasciati nel paese d'importazione o altrove, che possano essere necessari per gli spostamenti della merce successivi al momento in cui la stessa è stata debitamente messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

7 - Sopportare e pagare ogni spesa supplementare in cui potrà incorrere il venditore allo scopo di ottenere un documento di trasporto diretto, in base all'articolo A. 6.

8 - Mettere a disposizione del venditore, su richiesta di quest'ultimo, però a proprie spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, oppure copie autentiche degli stessi, per il preciso scopo di ottenere il documento di trasporto diretto di cui all'articolo A. 6.

9 - Indicare al venditore, su richiesta di quest'ultimo, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere le licenze e gli altri documenti di cui agli artt. A. 4 e A. 6.

10 - Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

11 - Sopportare e pagare le spese che il venditore può incontrare nel prestare la sua collaborazione al compratore al fine di ottenere i documenti di cui all'art. A. 12.

RESO SDOGANATO

(luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione)

Mentre il termine «Franco fabbrica» implica obblighi minimi per il venditore, il termine «reso sdoganato», quando esso sia seguito dall'indicazione dello stabilimento del compratore, indica l'altro estremo: l'obbligo massimo del venditore. Il termine «reso sdoganato» può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto.

Se le parti intendono pattuire che tal uni dei diritti pagabili al momento dell'importazione della merce - come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o altre imposte simili - non facciano carico al venditore, che è tenuto a sdoganare la merce, ciò deve essere precisato mediante un'indicazione appropriata (per esempio: «ad esclusione dell'IVA»).

Si richiama l'attenzione sulle osservazioni formulate al punto 9 dell'Introduzione.

A. Il venditore deve:

1 - Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione

di conformità che sia prevista dal contratto.

2 - A proprie spese e rischio:

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore, sdoganata, nel luogo di destinazione convenuto, nel paese d'importazione, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo di destinazione convenuto, nel paese d'importazione, e inoltre, se del caso, ogni altro documento di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suddetti, come previsto all'articolo B. 1. La merce così messa a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte o individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

b) Fornire la licenza od il permesso d'importazione e sopportare l'onere di tutti i diritti e imposte all'importazione, comprese le spese di sdoganamento, nonché ogni altro onere, imposta o diritto da pagarsi nel luogo di destinazione convenuto, all'atto dell'importazione della merce, sempreché tali pagamenti siano necessari perché il venditore possa mettere la merce sdoganata a disposizione del compratore, nel luogo anzidetto.

c) Adempiere tutte le formalità necessarie ai fini suddetti.

3 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'art. A. 2 a).

4 - Ottenere a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'art. A. 2 a), le licenze o permessi di esportazione, autorizzazioni valutarie, certificati, fatture consolari ed ogni altro documento rilasciato dalle autorità pubbliche interessate, che possano essergli necessari per spedire la merce, per esportarla, dal paese di spedizione, per farla transitare, se del caso, attraverso uno o più paesi terzi, per importarla nel paese del luogo di destinazione convenuto e parla a disposizione del compratore in tale luogo.

5 - Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce dal punto di partenza nel paese di spedizione fino al luogo di destinazione convenuto, e sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatto salvo quanto disposto all'art. A. 6, tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto.

Il venditore, a proprio rischio e spese, ha tuttavia la facoltà di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare nel luogo di destinazione nel paese d'importazione (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.), il venditore può scegliere - nel caso gli si offrano più possibilità - il punto per lui più conveniente, sempreché in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole. Il compratore deve essere preavvertito (1) del punto scelto dal venditore, che diventerà da quel momento il luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferirgli i rischi relativi alla merce.

6 - Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto allo scopo di metterla in tale luogo a disposizione del compratore, sdoganata, sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese per chiatte, per lo

scarico su banchina, per magazzinaggio e per maneggio della merce).

7 - A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata affidata al primo vettore per la spedizione al luogo di destinazione convenuto, ovvero, a seconda dei casi, che la stessa è stata inoltrata al luogo di destinazione con i mezzi di trasporto del venditore. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci (2).

8 - Provvedere a proprie spese, per il trasporto fino al luogo convenuto per la consegna, all'imballaggio usuale per il genere di merce previsto nel contratto, a meno che nel ramo di commercio di cui trattasi non si usi spedire tale genere di merce senza imballaggio.

9 - Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, necessarie per consentirgli di trasportare la merce al luogo di destinazione convenuto e di metterla a disposizione del compratore in detto luogo.

10 - Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli artt. A. da 1 a 9 inclusi, tutte le altre spese relative o connesse con l'obbligo del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto, a norma delle presenti Regole.

B. Il compratore deve:

1 - Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, pagare il prezzo come da contratto ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

2 - Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, qualora le stesse non incombano sul venditore, in conformità delle disposizioni di cui all'art. A. 6.

3 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, in conformità dell'art. A. 2 a).

4 - Se egli manca di prendere in consegna la merce non appena gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutti i rischi a carico della merce e pagare tutte le spese supplementari, in cui sia incorso per tale fatto sia il venditore sia il compratore, sempreché la merce sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

5 - Indicare al venditore, dietro sua richiesta, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere i documenti di cui all'articolo A. 2 b).

(1) V. A. 7, nota.

(2) Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea ed all'indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna convenuto nel paese di importazione è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l'avviso inviato per posta può esser recapitato in un intervallo di tempo inopportuno lungo, il venditore ha l'obbligo di notificare l'avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex.

6 - Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

7 - Fornire al venditore, su domanda ed a rischio e spese di quest'ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare i documenti che possono essere ottenuti nel paese d'importazione e di cui il venditore possa avere bisogno per lettere la merce a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

FOB AEROPORTO

(aeroporto di partenza convenuto)

Secondo questo termine il venditore adempie i suoi obblighi consegnando la merce al vettore aereo nell'aeroporto di partenza. Tuttavia occorre notare che l'espressione «FOB» - che significa propriamente «franco a bordo» - non deve essere interpretata in senso letterale nel trasporto aereo; essa indica piuttosto che la parola che la segue designa il luogo ove cessa la responsabilità del venditore.

A. Il venditore deve:

1 - Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia richiesta dal contratto.

2 - Consegnare la merce al vettore aereo, al suo agente o ad altra persona designata dal compratore ovvero, se nessun vettore aereo né agente né altra persona sia stata così designata, ad un vettore aereo o al suo agente scelto dal venditore. La consegna deve essere effettuata alla data o entro i termini previsti per la consegna ed all'aeroporto di partenza convenuto secondo gli usi dell'aeroporto ovvero in ogni altro luogo che sia stato indicato dal compratore nel contratto.

3 - Stipulare, salvo decisione in contrario del compratore o del venditore notificata senza indugio all'altra parte, un contratto per il trasporto della merce a spese del compratore. Se il venditore stipula il contratto di trasporto come sopra previsto, egli deve concluderlo, nel rispetto delle eventuali istruzioni del compratore previste all'art. B. 1, alle condizioni usuali con destinazione all'aeroporto designato dal compratore o, se nessun aeroporto sia stato così designato, all'aeroporto più prossimo al centro d'affari del compratore ai fini del trasporto considerato, seguendo una rotta usuale e con un aereo del tipo normalmente impiegato per il trasporto di merce del genere previsto nel contratto.

4 - Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.

5 - Salvo quanto disposto ai successivi artt. B. 6 e B. 7, pagare tutte le imposte, diritti ed oneri dovuti rispetto alla merce per il fatto della sua esportazione.

6 - Salvo quanto disposto ai successivi artt. B. 6 e B. 7, sopportare ogni spesa supplementare che può essere a carico della merce sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'articolo A. 2 di cui sopra.

7 - Salvo quanto disposto ai successivi artt. B. 6 e B. 7, sopportare tutti i rischi che la merce può correre sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'articolo A. 2, di cui sopra.

8 - Provvedere a proprie spese ad un adeguato imballaggio protettivo idoneo alla spedizione della merce per via aerea, a meno che l'uso del commercio sia di spedirla non imballata.

9 - Sopportare le spese per le operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce.

10 - Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, ed a spese di quest'ultimo, della consegna della merce.

11 - Nelle circostanze previste ai successivi artt. B. 6 e B. 7, avvisare il compratore prontamente e mediante telecomunicazione della sussistenza di tali circostanze.

12 - Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

13 - Fornire al compratore su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni collaborazione per procurare ogni altro documento, non menzionato nell'art. 12 di cui sopra, emesso nel paese di spedizione e/o d'origine, di cui il compratore possa avere bisogno per l'importazione della merce nel paese di destinazione (e, ove del caso, per il suo passaggio in transito attraverso un paese terzo).

14 - Prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, e salvo quanto disposto al successivo art. 9, ogni collaborazione in ordine a reclami contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

B. Il compratore deve:

1 - Comunicare al venditore in tempo utile l'aeroporto di destinazione fornendogli (ove occorra) ogni appropriata istruzione per il trasporto della merce per via aerea dall'aeroporto di partenza convenuto.

2 - Se il venditore non stipula il contratto di trasporto della merce, organizzare a proprie spese il trasporto dall'aeroporto di partenza convenuto e dare notizia al venditore in tempo utile delle disposizioni prese al riguardo, indicando il nome del vettore aereo o del suo agente o di altra persona nelle cui mani deve essere effettuata la consegna.

3 - Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è consegnata in conformità delle disposizioni del precedente art. A. 2, ad eccezione di quelle previste al precedente art. A. 5.

4 - Pagare il prezzo fatturato secondo le pattuizioni contrattuali, come pure l'importo del nolo aereo se esso è stato pagato dal venditore o per suo conto.

5 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui è stata consegnata in conformità delle disposizioni dell'art. A. 2 di cui sopra.

6 - Sopportare ogni costo addizionale causato dal fatto che il vettore aereo, il suo agente o altra persona designata dal compratore manchi di prendere in carico la merce al momento in cui viene offerta dal venditore e sopportare tutti i rischi che la merce può correre da tale momento, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.

7 - In difetto di comunicazione al venditore di appropriate istruzioni (in quanto richieste) per il trasporto della merce, sopportare ogni costo addizionale causato da tale omissione e tutti i rischi che la merce può correre dalla data convenuta per la consegna o dalla fine del periodo concordato per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.

8 - Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri per ottenere i documenti menzionati al precedente art. A. 13, ivi compresi i costi dei documenti consolari come pure i costi dei certificati d'origine.

9 - Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri nei quali sia incorso il venditore a seguito delle azioni intentate e proseguite contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

FRANCO VETTORE

... (punto convenuto)

Questo termine è stato concepito per sopperire alle necessità del trasporto moderno ed in particolare del trasporto «multimodale» mediante contenitori o del tipo «roll on roll off» o mediante rimorchi e traghetti. Esso si basa essenzialmente sugli stessi principi del termine FOB, tranne per il fatto che il venditore adempie i suoi obblighi quando consegna la merce al vettore nel punto convenuto. Qualora non sia possibile indicare un punto preciso in occasione della stipulazione del contratto di vendita, le parti dovranno fare riferimento al luogo o ambito in cui il vettore deve prendere in consegna la merce. I rischi di perdita o di danni alla merce vengono trasferiti dal venditore al compratore da tale momento e non più al passaggio della murata della nave. Il termine «vettore» indica ogni persona dalla quale, o in nome della quale, è stato assunto contrattualmente un obbligo di trasporto su strada, per ferrovia, per via aerea o marittima o mediante una combinazione di modi di trasporto. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente il suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona come sopra definita.

A. Il venditore deve:

1 - Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2 - Consegnare la merce al vettore designato dal compratore alla data o nel termine stabiliti e nel punto convenuto, nel modo espressamente concordato o d'uso in quel punto. Qualora nessun punto sia stato specificatamente convenuto e ne sussista più d'uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene.

3 - Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione od altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.

4 - Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che segue, pagare tutte le imposte, diritti ed oneri, cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

5 - Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che segue, sopportare tutte le spese a carico della merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2.

6 - Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che segue, sopportare tutti i rischi che può correre la merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2.

7 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

8 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce.

9 - Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, dell'avvenuta consegna della merce.

10 - In presenza delle circostanze previste al seguente art. B. 5, avvisare prontamente il compratore, mediante telecomunicazione, del verificarsi di tali circostanze.

11 - Fornire a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento d'uso od ogni altra documentazione comprovante la consegna della merce in conformità del precedente art. A. 2.

12 - Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile e, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

13 - Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente art. A. 12, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o di origine e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1 - Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce a partire dal punto convenuto e comunicare al venditore in tempo utile il nome del vettore ed il momento in cui la merce deve essergli consegnata.

2 - Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce dal momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2, fatto salvo quanto previsto nell'art. A. 4.

3 - Pagare il prezzo come convenuto nel contratto.

4 - Sopportare tutti i rischi che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2.

5 - Se egli ha omesso di designare il vettore o se il vettore da lui designato non prende in consegna la merce al momento convenuto, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla scadenza del termine per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6 - Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 13, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

NOLO PORTO

PAGATO FINO A ...

. ... (punto di destinazione convenuto)

Come il C&F, il «Nolo o porto pagato fino a ... » significa che il venditore paga il nolo relativo al trasporto della merce al luogo di destinazione convenuto. Tuttavia, i rischi di perdita o di danni alla merce, come pure l'onere per ogni ulteriore spesa, vengono trasferiti dal venditore al compratore con la consegna della merce al primo vettore e non più al passaggio della murata della nave. Questo termine può venire utilizzato per tutti i modi di trasporto, comprese le operazioni multimodali mediante contenitori od il traffico «roll on roll off» mediante rimorchi e traghetti. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente il suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona con la quale ha stipulato un contratto per il trasporto alla destinazione convenuta.

A. Il venditore deve:

1 - Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2 - Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.

3 - Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B. 3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti nel contratto.

4 - Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.

5 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

6 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.

7 - Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.

8 - Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare tutti i diritti e imposte cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.

9 - Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

10 - Prestare al compratore se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1 - Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui la merce sia stata assoggettata durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.

2 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa è stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'Art. A. 3.

3 - Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto sempreché, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o

identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.

4 - Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

5 - Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

NOLO PORTO

E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A

... (punto di destinazione convenuto)

Questo termine è identico al «Nolo o porto pagato fino a ... » con in più, a carico del venditore, l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro il rischio di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il venditore stipula il contratto con l'assicuratore e paga il premio d'assicurazione.

A. Il venditore deve:

1 - Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2 - Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.

3 - Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B. 3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti dal contratto.

4 - Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.

5 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

6 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.

7 - Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.

8 - Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per la esportazione della merce e pagare tutti i diritti e imposte cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.

9 - Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

10 - Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese

di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

11 - Provvedere a proprie spese all'assicurazione trasporti, come previsto nel contratto, in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore e rimettere al compratore la polizza di assicurazione o altra attestazione della copertura assicurativa. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori di buona reputazione e, salvo diverso accordo, a condizioni che, dal punto di vista del venditore, possano essere ritenute adeguate, tenuto conto degli usi commerciali, della natura della merce e delle altre circostanze relative al rischio. In questo secondo caso, il venditore deve informare il compratore dell'estensione della copertura assicurativa in modo da permettere a quest'ultimo di stipulare ogni assicurazione integrativa che egli ritenesse necessaria prima che i rischi della merce passino a suo carico ai sensi dell'art. B. 2.

L'assicurazione deve coprire il prezzo contrattuale più il 10% ed essere stipulata, se possibile, nella valuta del contratto di vendita. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere all'assicurazione contro i «rischi di guerra», se possibile nella valuta del contratto (1).

B. Il compratore deve:

1 - Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui sia stata assoggettata la merce durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo, o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.

2 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa è stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'art. A. 3.

3 - Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto sempreché, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.

4 - Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

5 - Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

(1) Si noti che le condizioni di assicurazione di cui all'art. A. 11 del presente termine differiscono da quelle previste all'art. A. 5 del termine CIF.

5) Norme uniformi relative agli incassi

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

A) Queste disposizioni e definizioni, nonché gli articoli che seguono, si applicano a qualsiasi incasso come definito in appresso sub B) e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.

B) Ai fini di tali disposizioni, definizioni e articoli:

1. (i) «Incasso» significa il trattamento da parte delle banche, su istruzioni ricevute, di documenti come definiti sub (ii) appresso, allo scopo di

(a) ottenere l'accettazione e/o, secondo il caso, il pagamento o

(b) consegnare documenti commerciali contro accettazione e/o, secondo il caso, contro pagamento, o

(c) consegnare documenti secondo altri termini e condizioni.

(ii) «Documenti» significa documenti finanziari e/o documenti commerciali

(a) «documenti finanziari» significa cambiali, pagherò, assegni, ricevute di pagamento o altri strumenti analoghi per ottenere il pagamento di denaro;

(b) «documenti commerciali» significa fatture documenti di spedizione, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi, o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.

1. (iii) «Incasso semplice» significa incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.

(iv) «Incasso documentario» significa incasso di:

(a) documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;

(b) documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.

2. Le «parti interessate» sono:

2. (i) « il cedente» che è il cliente che affida l'operazione di incasso alla sua banca;

(ii) «la banca trasmittente» che è la banca alla quale il cedente ha affidato l'operazione di incasso;

(iii) «la banca incaricata dell'incasso» che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell'ordine di Incasso;

2. (iv) «la banca presentatrice» che è la banca incaricata dell'incasso che effettua la presentazione del trassato.

3. Il «trassato» è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l'ordine di incasso.

C) Tutti i documenti inviati per l'incasso devono essere accompagnati da un ordine di incasso

contenente istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detto ordine di incasso o in conformità delle presenti norme. Se una banca, per qualsiasi ragione, non può attenersi alle istruzioni contenute nell'ordine di incasso ricevuto, deve immediatamente avvisare la parte dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

ART. 1

Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.

ART. 2

Le banche devono verificare che i documenti ricevuti appaiano essere quelli elencati nell'ordine di incasso e devono immediatamente avvisare la parte dalla quale hanno ricevuto l'ordine di incasso della mancanza di qualsiasi documento.

Le banche non hanno nessun ulteriore obbligo di esaminare i documenti.

ART. 3

Al fine di eseguire le istruzioni del cedente la banca trasmittente utilizzerà quale banca incaricata dell'incasso:

- (i) la banca incaricata dell'incasso, indicata dal cedente o, in mancanza di tale indicazione,
- (ii) qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da un'altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l'accettazione, a seconda del caso.

I documenti e l'ordine di incasso possono essere inviati alla banca incaricata dell'incasso direttamente o tramite un'altra banca intermediaria.

Le banche che si avvalgono dei servizi di altre banche per eseguire le istruzioni del cedente lo fanno per conto e rischio di quest'ultimo.

Il cedente sarà tenuto a rendere indenni le banche per qualsiasi obbligazione responsabilità imposte da leggi o usi esteri.

ART. 4

Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità né per le conseguenze derivanti da ritardo e/o perdita nell'inoltro di qualsiasi messaggio, lettera o documento, né per il ritardo, la mutilazione o altri errori che possano verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi, telex o nella comunicazione a mezzo sistemi elettronici né per errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici.

ART. 5

Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità per le conseguenze derivanti dalla interruzione della loro attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, o da qualsiasi altra causa al di fuori del loro controllo, o da qualsiasi sciopero o serata.

ART. 6

Le merci non debbono essere spedite direttamente all'indirizzo di una banca o affidate ad una banca senza il preventivo accordo da parte di quella banca.

Qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o siano affidate ad una banca per la consegna ad un trattato contro pagamento o accettazione o secondo altri termini senza il preventivo accordo da parte di quella banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le

merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.

PRESENTAZIONE

ART. 7

I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti, salvo che la banca trasmittente e quella incaricata dall'incasso sono autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese del cedente, a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o qualsiasi timbro di gomma o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto dalla operazione di incasso.

ART. 8

Gli ordini di incasso debbono contenere l'indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è incompleto o inesatto, la banca incaricata dell'incasso può, senza obbligo e responsabilità da parte sua, cercare di determinare l'indirizzo esatto.

ART. 9

Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento senza ritardo.

Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la presentazione per l'accettazione senza ritardo e quando è richiesto il pagamento effettuare la presentazione per il pagamento non oltre la scadenza stabilita.

ART. 10

Nel caso di un incasso documentario comprendente una cambiale pagabile in una data futura, l'ordine di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P).

In mancanza di tale indicazione, i documenti commerciali saranno consegnati soltanto contro pagamento.

PAGAMENTO

ART. 11

Nel caso di documenti pagabili nella moneta del paese dove deve aver luogo il pagamento (moneta locale), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato soltanto contro pagamento in moneta locale che sia immediatamente utilizzabile per disporre secondo le modalità indicate nell'ordine di incasso.

ART. 12

Nel caso di documenti pagabili in una moneta diversa da quella del paese dove deve aver luogo il pagamento (divisa estera), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato contro pagamento nella suddetta divisa estera che possa essere immediatamente trasferita secondo le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

ART. 13

Nel caso di incassi semplici possono essere accettati pagamenti parziali se, nella misura e alle condizioni in cui sono ammessi dalla legge vigente nella piazza di pagamento. I documenti saranno

consegnati al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

Nel caso di incassi documentari, pagamenti parziali saranno accettati soltanto se specificatamente autorizzati nell'ordine di incasso. Tuttavia, a meno di istruzioni contrarie, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati sempreché siano state rispettate le disposizioni dell'art. 11 o dell'art. 12, a seconda del caso.

I pagamenti parziali, se accettati, saranno trattati in conformità con le disposizioni dell'art. 14.

ART. 14

Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, in conformità con le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

ACCETTAZIONE

ART. 15

La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma dell'accettazione di una cambiale appaia essere completa e corretta, ma non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare per accettazione.

PAGHERÒ, RICEVUTE E ALTRI STRUMENTI ANALOGHI

ART. 16

La banca presentatrice non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare un pagherò una ricevuta, o un altro strumento analogo.

PROTESTO

ART. 17

L'ordine di incasso deve contenere istruzioni specifiche concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo) per l'eventualità di mancata accettazione o mancato pagamento.

In mancanza di tali specifiche istruzioni le banche che intervengono nell'incasso non hanno alcun obbligo di far protestare i documenti (o di assoggettarli ad altro procedimento legale sostitutivo) per mancato pagamento o mancata accettazione.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto protesto o altro procedimento legale sostitutivo sarà a carico del cedente.

«OCCORRENDO» (RAPPRESENTANTE DEL CEDENTE) E PROTEZIONE DELLA MERCE

ART. 18

Se il cedente nomina un rappresentante perché agisca come «occorrendo» in caso di mancata accettazione e/o mancato pagamento, l'ordine di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale «occorrendo».

In mancanza di tale indicazione le banche non accetteranno alcuna istruzione dall' «occorrendo».

ART. 19

Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nel riguardi della merce oggetto di un incasso documentario.

Nondimeno, se le banche compiono azioni per la protezione della merce, abbiano o no ricevuto istruzioni, esse non assumono alcun obbligo o responsabilità in quanto alla sorte e/o alla condizione della merce né per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la(e) banca(che) incaricata(e) dell'incasso deve(ono) avvisare immediatamente la banca dalla quale ha(nno) ricevuto l'ordine di incasso di ogni azione intrapresa a tale scopo.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi azione per la protezione della merce sarà a carico del cedente.

AVVISO D'ESITO, ECC.

ART. 20

Le banche incaricate dell'incasso devono avvisarne l'esito in conformità con le seguenti norme:

- (i) Forma dell'avviso - Ogni avviso o informazione inviati dalla banca incaricata dell'incasso alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, deve contenere gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il numero di riferimento dato da quest'ultima banca all'ordine di incasso.
- (ii) Modo di avviso - In mancanza di specifiche istruzioni, la banca incaricata dell'incasso deve inviare alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso ogni avviso col mezzo postale più rapido, ma se la banca incaricata dell'incasso ritiene che vi siano motivi di urgenza, può utilizzare, a spese del cedente, mezzi più rapidi quali cablogramma, telegramma, telex o comunicazione a mezzo di sistema elettronico, ecc.
 - (a) Avviso di pagamento - La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso, precisando l'importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, ed il modo della messa a disposizione dei fondi.
 - (b) Avviso di accettazione - La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.
 - (c) Avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione - La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato pagamento o mancata accettazione ed informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente, entro un ragionevole lasso di tempo, deve dare opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 90 giorni dal suo avviso di mancato pagamento o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso.

INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE

ART. 21

Se l'ordine di incasso contiene istruzioni di incassare interessi non inclusi nel(i) documento(i) finanziario(i) che eventualmente lo accompagna(no) ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare i documenti contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare tali interessi a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali

interessi non possono essere abbandonati. Se tali interessi devono essere incassati, l'ordine di incasso deve indicare il tasso ed il periodo per il quale devono essere percepiti. In caso di rifiuto di pagamento degli interessi, la banca presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Se i documenti comprendono un documento finanziario che contiene una clausola incondizionata e definitiva per gli interessi, l'importo degli interessi è considerato come parte dell'importo dei documenti da incassare. Di conseguenza, l'importo degli interessi deve essere pagato in aggiunta all'importo capitale, indicato nel documento finanziario e non vi si può rinunciare a meno di autorizzazione contenuta nell'ordine di incasso.

ART. 22

Se l'ordine di incasso contiene l'istruzione che le commissioni e/o le spese di incasso debbono essere a carico del trassato ed il trassato rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare commissioni e/o spese, a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali commissioni e/o spese non possono essere abbandonate. Qualora il pagamento di commissioni e/o spese di incasso sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso. Quando le commissioni e/o le spese di incasso sono state in tal modo abbandonate, esse saranno poste a carico del cedente e potranno essere dedotte dall'importo incassato.

Se l'ordine di incasso proibisce specificatamente l'abbandono delle commissioni e/o delle spese di incasso, né la banca trasmittente, né quella incaricata dell'incasso, né quella presentatrice saranno responsabili per qualsiasi spesa o ritardo derivanti da tale divieto.

ART. 23

In tutti i casi in cui secondo i termini espressi in un ordine di incasso, o in conformità con queste Norme, gli esborsi e/o le spese e/o le commissioni di incasso sono a carico del cedente, la(e) banca(che) incaricata(e) dell'incasso avrà(nno) diritto a recuperare prontamente le proprie uscite per esborsi, spese e commissioni dalla banca dalla quale ha(nno) ricevuto l'ordine di incasso e la banca trasmittente avrà diritto di recuperare prontamente dal cedente qualsiasi importo da essa così pagato unitamente ai propri esborsi, spese e commissioni, indipendentemente dall'esito dell'incasso.

6) Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari

Revisione 1983, in vigore dal 1° ottobre 1984

A) Disposizioni generali e definizioni

ART. 1

I presenti articoli si applicano a qualsiasi credito documentario ivi comprese, nella misura in cui vi si possono applicare, le lettere di credito *standby* e sono vincolanti per tutte le arti interessate salvo che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso. Essi costituiranno parte integrante di ogni credito documentario che contenga un'espressione secondo la quale tale credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, pubblicazione n. 400 della C.C.I.

ART. 2

Nei presenti articoli le espressioni «credito(i) documentario(i)» e «lettera(e) di credito *standby*» (d'ora in avanti indicate con il termine «credito(i)» comprendono qualsiasi pattuizione comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (ordinate),

i è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine, oppure a pagare o accettare tratte emesse dal beneficiario, o

ii autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure

iii a pagare, accettare o negoziare tali tratte, contro consegna dei documenti prescritti e a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

ART. 3

I crediti sono per loro natura operazioni distinte dal contratto di vendita o da altro(i) contratto(i) sui quali possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi incluso nel credito.

ART. 4

Nelle operazioni di credito le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

ART. 5

Le istruzioni per l'emissione di crediti ed i crediti stessi, le istruzioni per una qualunque modifica e le modifiche stesse devono essere complete e precise.

Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualunque tentativo di inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi modifica.

ART. 6

Il beneficiario di un credito non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche o tra l'ordinante e la banca emittente.

B) Forma e notifica dei crediti

ART. 7

a) I crediti possono essere:

(i) revocabili, oppure

(ii) irrevocabili.

b) Ogni credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.

c) In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato revocabile.

ART. 8

Un credito può essere avvisato al beneficiario tramite altra banca (banca avvisante) senza impegno per quest'ultima, ma detta banca adotterà una ragionevole cura nel controllare l'apparente autenticità del credito che avvisa.

ART. 9

a) Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario.

b) La banca emittente, tuttavia, è tenuta a:

(i) rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione, dei pagamenti, accettazioni, o negozi azioni effettuati da detta filiale o banca, a fronte di documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente avviso della modifica o dell'annullamento.

(ii) rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta filiale o banca ha ritirato documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell'annullamento.

ART. 10

a) Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che siano presentati i documenti prescritti e siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

(i) se il credito prevede un pagamento a vista, a pagare o a far effettuare il pagamento;

(ii) se il credito prevede un pagamento differito, a pagare o a far effettuare il pagamento alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità alle prescrizioni del credito;

(iii) se il credito prevede l'accettazione, ad accettare le tratte emesse da beneficiario, se il credito prescrive che le stesse siano ammesse a carico della banca emittente, o rispondere della loro accettazione e pagamento alla scadenza, se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico dell'ordinante o a carico di un qualsiasi altro trassato indicato nel credito;

(iv) se il credito prevede la negoziazione, a pagare, senza rivalsa verso i traenti e/o portatori di buona

fede, la(e) tratta(e) emessa(e) a vista o a scadenza dal beneficiario sull'ordinante o su un qualsiasi altro trassato indicato nel credito, diverso dalla banca emittente stessa, o a far sì che un'altra banca negozi e a pagare, come sopra indicato, se tale negoziazione non è stata effettuata.

b) Quando la banca emittente autorizza o richiede ad un'altra banca di confermare un proprio credito irrevocabile e quest'ultima aggiunge la propria conferma, tale conferma costituisce un impegno inderogabile di detta banca (banca confermante) che si aggiunge a quello della banca emittente sempre a condizione che siano presentati i documenti prescritti e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

(i) se il credito prevede un pagamento a vista, a pagare o a far effettuare il pagamento;

(ii) se il credito prevede un pagamento differito, a pagare o a far effettuare il pagamento, alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità alle prescrizioni del credito;

(iii) se il credito prevede l'accettazione, ad accettare le tratte emesse dal beneficiario se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico della banca confermante, o a rispondere della loro accettazione e pagamento alla scadenza se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico dell'ordinante o a carico di un qualsiasi altro trassato indicato nel credito;

(iv) se il credito prevede la negoziazione, a negoziare, senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede la(e) tratta(e) emessa(e) a vista o scadenza dal beneficiario sulla banca emittente o sull'ordinante o su un qualsiasi altro trassato indicato nel credito, diverso dalla banca confermante stessa.

c) Se una banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo. Salvo che la banca emittente non disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di conferma, la banca avvisante avviserà il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.

d) Gli impegni di cui tratta si non possono essere né modificati né annullati senza l'accordo della banca emittente, della eventuale banca confermante e del beneficiario. L'accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modifica non ha effetto senza l'accordo di tutte le parti sopra menzionate.

ART. 11

a) Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.

b) Tutti i crediti devono designare la banca (banca designata) che è autorizzata a pagare (banca pagante), ad accettare le tratte (banca accettante), a negoziare (banca negoziatrice), salvo che il credito non consenta la negoziazione da parte di qualsiasi banca (banca negoziatrice).

c) Salvo che la banca designata non sia la banca emittente o la banca confermante, la designazione da parte della banca emittente non comporta impegno per la banca designata a pagare, accettare o negoziare.

d) Designando una banca diversa da sé stessa, o consentendo la negoziazione da parte di una qualsiasi banca, o autorizzando o richiedendo ad un'altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che nella forma appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto disposto nei presenti articoli.

ART. 12

a) Quando la banca emittente incarica un'altra banca (banca avisante), con un qualsiasi mezzo di teletrasmissione, di avvisare un credito o una modifica ad un credito ed intende che la lettera di conferma costituisca lo strumento operativo del credito o della modifica, la comunicazione così teletrasmessa deve precisare che «seguono dettagli completi» (o espressione equivalente) o che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare alla banca avisante lo strumento operativo del credito o della modifica senza ritardo.

b) La comunicazione teletrasmessa sarà considerata come strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrà essere inviata, salvo che tale comunicazione non indichi che «seguono dettagli completi» (o riporti una espressione equivalente) o dichiari che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica.

c) Se la banca emittente considera la comunicazione teletrasmessa come strumento operativo del credito, tale comunicazione deve chiaramente indicare che il credito è regolato dalla Norme ed Usi Uniformi relativi Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I.

d) Se una banca si avvale dei servizi di un'altra o altre banche (banca avisante) per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca o banche anche per comunicare una qualsiasi modifica.

e) Le banche rispondono di qualunque conseguenza derivante dalla mancata osservanza da parte loro delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

ART. 13

Quando una banca è incaricata di emettere, confermare o avvisare un credito analogo nei termini (*similar credit*) ad un credito precedentemente emesso, confermato o avvisato e poi oggetto di modifiche, s'intende che il credito analogo non comprenderà alcuna delle predette modifiche salvo che le istruzioni non indichino chiaramente la(e) modifica(e) da applicare al credito analogo. Le banche scoraggeranno ogni tendenza a dare istruzione di emettere, confermare o avvisare un credito secondo tale sistema.

ART. 14

Se le istruzioni ricevute di emettere, confermare, avvisare o modificare un credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità. Il credito sarà emesso, confermato, avvisato o modificato soltanto quando la banca avrà ricevuto le prescrizioni necessarie e se la stessa sarà allora disposta ad eseguire dette istruzioni. Le banche forniranno le precisazioni necessarie senza ritardo.

C) Responsabilità

ART. 15

Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

ART. 16

a) Se una banca a ciò autorizzata effettua un pagamento, o assume impegno di pagamento differito, o

accetta o negozia contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, la parte che ha dato tale autorizzazione sarà tenuta a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento o ha assunto l'impegno di pagamento differito o ha accettato o negoziato, e a ritirare i documenti.

b) Se al ricevimento dei documenti la banca emittente rileva che, nella forma, essi non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, detta banca deve decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se ritirarli o rifiutarli, opponendo che gli stessi, nella forma, non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

c) La banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti e per decidere, secondo quanto sopra indicato, se ritirarli o rifiutarli.

d) Se la banca emittente decide di rifiutare i documenti deve darne notizia senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti (banca rimettente), o al beneficiario se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo. Tale comunicazione deve specificare le discordanze in base alle quali la banca emittente rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi (banca rimettente o beneficiario a seconda dei casi) o se gli vengono restituiti. La banca emittente avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione di qualsiasi rimborso che possa essere stato effettuato.

e) Se la banca emittente omette di attenersi a quanto previsto nei paragrafi (c) e (d) di questo articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la stessa perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito.

f) Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa quest'ultima di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente non sarà per tale fatto liberata da alcuno degli obblighi che le derivano dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

ART. 17

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né infine per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

ART. 18

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o altri errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

ART. 19

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate. Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività, non assumeranno impegni di pagamento differito, né effettueranno pagamenti, accettazioni, o negoziazioni a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

ART. 20

a) Le banche che, per eseguire le istruzioni dell'ordinante, si avvalgono dei servizi di altra banca o altre banche, agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.

b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l'iniziativa della scelta dell'altra banca o banche.

c) L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

ART. 21

a) Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest'ultima con richiesta ad altra filiale o ufficio della banca emittente stessa o a terza banca (d'ora in avanti indicati con il termine "banca rimborsante") essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive, idonee istruzioni o autorizzazione ad onorare tali richieste di rimborso senza sottoporre la relativa esecuzione alla condizione che la banca avente diritto al rimborso attesti alla banca rimborsante la conformità ai termini ed alle condizioni del credito.

b) La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non venga effettuato dalla banca rimborsante.

c) La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca pagante, accettante o negoziatrice per ogni perdita di interessi se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.

D) Documenti

ART. 22

a) Tutte le istruzioni per l'emissione dei crediti, i crediti stessi e, ove ricorra il caso, tutte le istruzioni di modifica e le modifiche stesse devono indicare con precisione il(i) documento(i) a fronte del(i) quale(i) deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

b) Termini quali "di prim'ordine", "ben conosciuto", "qualificato", "indipendente", "ufficiale" e simili non devono essere usati per designare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se termini del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che, nella forma, gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito.

c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno come originali documenti prodotti, o che appaiono essere stati prodotti:

(i) con sistemi di riproduzione ottica;

(ii) con sistemi automatizzati o computerizzati, o come risultato di tali sistemi;

(iii) in copia carbone,

se contrassegnati come originali e sempre a condizione che quando necessario tali documenti appaiano essere stati resi autentici.

ART. 23

Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti rendano possibile correlare le merci e/o i servizi in essi indicati con quelli riportati nella(e) fattura(e) commerciale(i) presentata(e) o con quelli riportati nel credito se lo stesso non prescrive la presentazione di fattura commerciale.

ART. 24

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini indicati nel credito e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

D1) Documenti di trasporto (documenti indicanti l'imbarco, la spedizione o la presa in carico)

ART. 25

Salvo che un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto non prescriva come tale una polizza di carico marittima (polizza di carico oceanica o polizza di carico relativa ad un trasporto via mare), o una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale:

a) le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento di trasporto che:

(i) è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed

(ii) indica, a seconda dei casi, una spedizione o una presa in carico delle merci o l'imbarco delle stesse ed

(iii) è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emesse in più di un originale, ed

(iv) è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito.

b) Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che:

(i) reca un'intestazione quale "Polizza di carico per trasporto combinato" (*Combined transport bill of lading*), "Documento di trasporto combinato" (*Combined transport document*), "Polizza di carico per trasporto combinato o Polizza di carico da porto a porto" (*Combined transport bill of lading or port-to-port bill of lading*) o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi, e/o

(ii) indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (*short form/blank back transport document* = documento di trasporto in forma abbreviata/con il retro in bianco), e/o

(iii) indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o

(iv) si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (*containers*) o su palette (*pallets*) e simili, e/o

(v) contiene l'indicazione "previsto(a)" (*intended*) o termine analogo riferito alla nave o ad altro mezzo di trasporto e/o al porto di imbarco e/o al porto di sbarco.

c) Salvo che il credito non disponga diversamente, in caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare le banche rifiuteranno un documento di trasporto che:

(i) indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (*charter-party*), e/o

(ii) indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione.

d) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento di trasporto emesso da spedizioniere a meno che non si tratti della "Polizza di carico per trasporti combinati della FIATA" (*FIATA Combined transport bill of lading*) approvata dalla Camera di Commercio Internazionale o a meno che il documento non indichi che esso è emesso da spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

ART. 26

Se un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto prescrive come tale una polizza di carico marittima:

a) le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento che:

(i) è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed

(ii) indica, che le merci sono state caricate a bordo o spedite su una determinata nave ed

(iii) è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emesse in più di un originale, ed

(iv) è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito.

b) Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento che:

(i) reca un'intestazione quale "Polizza di carico per trasporto combinato" (*Combined transport bill of lading*), "Documento di trasporto combinato" (*Combined transport document*), "Polizza di carico per trasporto combinato o polizza di carico da porto a porto" (*Combined transport bill of lading or port-to-port bill of lading*) o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi, e/o

(ii) indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (*short form/blank back transport document* = documento di trasporto in forma abbreviata/con il retro in bianco), e/o

(iii) indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o

(iv) si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (*containers*) o su palette (*pallets*) e simili.

c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento che:

(i) indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (*charter-party*), e/o

(ii) indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, e/o

(iii) contiene l'indicazione «previsto(a)» (*intendent*) o termine analogo riferito:

- alla nave e/o al porto di imbarco, salvo che tale documento non riporti l'annotazione "a bordo" (*on board*) secondo quanto previsto dall'art. 27 (b) e salvo che non riporti, inoltre, l'indicazione dell'effettivo porto di imbarco, e/o
- al porto di sbarco, salvo che il luogo di destinazione finale indicato nel documento non sia diverso dal porto di sbarco, e/o

(iv) è emesso da spedizioniere, a meno che il documento non indichi che esso è emesso da tale spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

ART. 27

a) Salvo che il credito non richieda espressamente un documento di trasporto per merci a bordo o salvo che non appaia discordante con altra(e) prescrizione(i) del credito o con l'articolo 26, le banche accetteranno un documento di trasporto che indica che le merci sono state prese in carico o ricevute per l'imbarco.

b) La messa a bordo o la spedizione su una nave possono essere provate sia mediante un documento di trasporto contenente un'espressione indicante la messa a bordo di una determinata nave o la spedizione su una determinata nave sia, nel caso di documento di trasporto attestante "ricevuto per la spedizione", a mezzo di un'annotazione di messa a bordo sul documento di trasporto firmata o siglata e datata dal vettore o da suo agente; la data di quest'annotazione sarà considerata come data di messa a bordo di nave determinata o di spedizione su nave determinata.

ART. 28

a) Nel caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, le banche rifiuteranno un documento di trasporto atte stante che le merci sono o saranno caricate sopra coperta, salva espressa autorizzazione nel credito.

b) Le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta.

ART. 29

a) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende un trasferimento e reimbarco durante il corso del trasporto dal porto di imbarco o luogo di spedizione o di presa in carico al porto di sbarco o luogo di destinazione, sia da un mezzo di trasporto o nave ad altro mezzo di trasporto o nave nell'ambito dello stesso modo di trasporto, sia da un modo di trasporto ad altro modo di trasporto.

b) Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto dai quali risulta che le merci verranno trasbordate, a condizione che l'intero viaggio sia coperto da un unico documento di trasporto.

c) Anche se il trasbordo è vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto che:

(i) contengono clausole a stampa che attestano il diritto del vettore di trasbordare, o

(ii) attestano o indicano che il trasbordo sarà o potrà essere effettuato, se il credito prescrive un documento di trasporto combinato o prevede il trasporto da un luogo di presa in carico ad un luogo di destinazione finale mediante modi di trasporto diversi che includono un trasporto via mare, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto, o

(iii) attestano o indicano che le merci sono caricate in contenitore(i) (*container*)(s), su rimorchio(i), su "chiatta(e) LASH" e simili e saranno trasportate dal luogo di presa in carico al luogo di destinazione finale nello(gli) stesso (i) contenitore(i), rimorchio(i), "chiatta(e) LASH" e simili a fronte di un unico documento di trasporto,

(iv) attestano o indicano come luoghi di ricevimento e/o di destinazione finale "C.F.S." (*container freight station* = area per svuotamento/riempimento contenitori) o "C. Y." (*container yard* = area per stoccaggio contenitori) nel, o connessi al, porto di imbarco e/o porto di destinazione.

ART. 30

Se il credito prescrive la spedizione delle merci a mezzo posta e richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno tale ricevuta postale o certificato di spedizione postale se il documento appare essere stato timbrato o in altro modo reso autentico e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite.

ART. 31

a) Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non siano in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (d'ora in avanti indicati con il termine "nolo") devono ancora essere pagate.

b) Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, termini indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento del nolo è indicato in altro modo.

c) Se l'espressione "nolo pagabile in anticipo" o "nolo da pagarsi in anticipo" o altra espressione equivalente figura sui documenti di trasporto, essa non sarà considerata prova dell'avvenuto pagamento del nolo.

d) Salvo che il credito non lo escluda espressamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiunte ve a quelle di trasporto, quali spese o esborsi connessi ad operazioni di carico, scarico o ad operazioni similari.

ART. 32

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che rechino sul *recto* una clausola quale "quantità caricata a dire dello speditore" (*shipper's load and*

count) o "dice contenere" (*said by shipper to contain*) o altra espressione equivalente.

ART. 33

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano quale speditore delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.

ART. 34

a) Documenti di trasporto netto è un documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni constatanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio.

b) Le banche rifiuteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, a meno che il credito non prescriva espressamente le clausole o annotazioni che sono accettabili.

c) Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola "netto a bordo" (*clean on board*) se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e dell'articolo 27 (b).

D2) Documenti di assicurazione

ART. 35

a) I documenti di assicurazione devono essere quelli prescritti dal credito e devono essere emessi e/o firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori (*underwriters*), o da loro agenti.

b) Le note di copertura (*cover notes*) emesse da mediatori (*brokers*) non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito.

ART. 36

Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non appaia dal(i) documento(i) di assicurazione che la copertura decorre al più tardi dalla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci, le banche rifiuteranno documenti di assicurazione che recano una data posteriore alla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci quale risulta dal(i) documento(i) di trasporto.

ART. 37

a) Salvo che il credito non disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.

b) Salvo che il credito non disponga diversamente, il valore minimo per il quale documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF (costo, assicurazione e nolo ... "porto di destinazione convenuto") o CIP (nolo/porto e assicurazione pagati fino a ... "punto di destinazione convenuto") delle merci, a seconda dei casi, più il 10%. Tuttavia, se le banche non possono determinare il valore CIF o CIP, a seconda dei casi, in base a quanto appare dai documenti, esse accetteranno come tale valore minimo l'importo maggiore tra quello del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e quello della fattura commerciale.

ART. 38

a) Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi addizionali che devono essere coperti. Non devono essere usati termini imprecisi quali "rischi usuali"

o "rischi abituali"; se tali termini vengono usati, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

b) In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualunque rischio non coperto.

ART. 39

Quando un credito prescrive "assicurazione contro tutti i rischi", le banche accetteranno un documento di assicurazione - che rechi o meno l'intestazione "tutti i rischi" - in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione "tutti i rischi" (*all risks*), anche se indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per uno o più rischi non coperti.

ART. 40

Le banche accetteranno un documento di assicurazione indicante che la copertura comporta una franchigia - sia che si tratti di franchigia "in eccedendo" sia che si tratti di franchigia "a dedurre" - a meno che nel credito non sia espressamente prescritto che l'assicurazione non deve prevedere alcuna percentuale di franchigia.

D3) Fattura commerciale

ART. 41

a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le fatture commerciali devono essere emesse a nome dell'ordinante.

b) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per un ammontare superiore a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata ad effettuare il pagamento, assumere l'impegno di pagamento differito, accettare o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.

c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con termini generici che non siano discordanti con la descrizione delle merci nel credito.

D4) Altri documenti

ART. 42

Se un credito richiede una attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare essere stata aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o suo agente, salvo che il credito non prescriva espressamente che l'attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.

E) Disposizioni diverse

Quantità e importo

ART. 43

a) Le espressioni "intorno", "circa" o equivalenti, riferite all'importo del credito o alla quantità o al

prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all'importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.

b) Salvo che il credito non prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, anche se non sono ammesse spedizioni parziali, ma sempre a condizione che l'ammontare degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l'indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.

Utilizzi parziali e/o spedizioni parziali

ART. 44

a) Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito non disponga diversamente.

b) Le spedizioni via mare, o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, effettuate sulla stessa nave e per lo stesso viaggio, non si considereranno spedizioni parziali, anche se i documenti di trasporto attestanti l'imbarco recano date di emissione diverse e/o indicano porti d'imbarco diversi.

c) Le spedizioni effettuate a messo posta non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione postale appaiono essere stati timbrati o in altro modo resi autentici nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite e se recano la stessa data.

d) le spedizioni effettuate mediante modi di trasporto diversi da quelli di cui ai paragrafi (b) e (c) di questo articolo non saranno considerate spedizioni parziali, a condizione che i documenti di trasporto siano emessi da un unico vettore o suo agente, rechino la stessa data di emissione, ed indichino lo stesso luogo di spedizione o di presa in carico delle merci e la stessa destinazione.

Utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate

ART. 45

Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito non disponga diversamente.

Data di scadenza e presentazione

ART. 46

a) Tutti i crediti devono prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

b) Salvo quanto previsto all'art. 48(a), i documenti debbono essere presentati alla data di scadenza o prima di tale data.

c) Se la banca emittente stabilisce che il credito abbia validità "un mese", "sei mesi" o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito da parte della banca emittente sarà considerata come primo giorno di decorrenza di detto termine. Le banche scorgeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

ART. 47

a) Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto deve anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di emissione del(i) documento(i) stesso(i) entro il quale deve aver luogo la presentazione del(i) documento(i) per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. Se tale periodo di tempo non viene stabilito, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto. In ogni caso, tuttavia, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.

b) Ai fini dei presenti articoli, la data di emissione di uno o più documenti di trasporto sarà considerata:

(i) nel caso di documento di trasporto che attesti la spedizione, o la presa in carico o la ricevuta per la spedizione delle merci mediante un modo di trasporto diverso da quello aereo, la data di emissione indicata nel documento di trasporto o la data del relativo timbro di ricevuta, se quest'ultima è posteriore.

(ii) nel caso di documento di trasporto relativo a spedizione per via aerea, la data di emissione indicata nel documento stesso o la data effettiva del volo indicata nel documento di trasporto, se il credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare la data effettiva del volo,

(iii) nel caso di documento di trasporto che attesta l'imbarco su una determinata nave, la data di emissione del documento di trasporto o, in presenza dell'annotazione di messa a bordo prevista dall'articolo 27(b), la data di detta annotazione

(iv) nei casi ai quali si applica l'articolo 44(b), la data come sopra stabilita relativa all'ultimo documento di trasporto emesso.

ART. 48

Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti - prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'art. 47 - cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate all'art. 19, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti, a seconda dei casi, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale tale banca è aperta.

b) La data ultima di imbarco, spedizione o di presa in carico non è prorogata a seguito della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione del (i) documento(i) intervenuta per effetto del presente articolo. Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche rifiutano documenti di trasporto recanti una data di emissione posteriore a quella di scadenza stabilita nel credito o in una sua modifica.

c) La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve allegare agli stessi una propria dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di termini di tempo prorogati in conformità all'art. 48(a) delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I.

ART. 49

Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Imbarco, invio e presa in carico (spedizione)

ART. 50

a) Salvo che il credito non disponga diversamente, l'espressione "spedizione" ("*shipment*") usata per stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione, si intenderà comprensiva delle espressioni "imbarco", "invio" e "presa in carico".

b) La data di emissione del documento di trasporto, determinata in base all'articolo 47(b), sarà considerata la data di spedizione.

c) Espressioni come "pronto", "immediatamente", "il più presto possibile" e simili non devono essere usate. Se tali espressioni sono usate, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di emissione del credito da parte della banca emittente.

d) Se viene usata l'espressione "il o intorno al" o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

Termini di tempo

ART. 51

Le espressioni "al", "fino al", "entro il", "da", ed espressioni analoghe riferentisi ad un qualsiasi termine di tempo previsto nel credito si intendono come comprensive della data indicata. L'espressione "dopo" si intende come non comprensiva della data indicata.

ART. 52

Le espressioni "prima metà", "seconda metà" di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al quindici incluso" e "dal sedici all'ultimo giorno del mese incluso".

ART. 53

Le espressioni "principio", "metà", o "fine" del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al dieci incluso", "dall'undici al venti incluso" e "dal ventuno all'ultimo giorno del mese incluso".

F) Trasferimento

ART. 54

a) Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario ha diritto di richiedere alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l'accettazione, ovvero ad una qualunque banca autorizzata ad effettuare la negoziazione, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri soggetti (secondi beneficiari).

b) Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come "trasferibile" dalla banca emittente. Termini come "divisibile", "frazionabile", "cedibile" e "trasmissibile" nulla aggiungono al significato del termine "trasferibile" e non devono essere usati.

c) La banca alla quale è stato richiesto di effettuare il trasferimento (banca trasferente), che abbia o meno confermato il credito, non sarà tenuta ad effettuare tale trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.

d) Salvo che il credito non disponga diversamente, le competenze bancarie relative al trasferimento sono a carico del primo beneficiario. La banca trasferente non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non le siano state pagate dette competenze.

e) Un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente a condizione che non siano vietate le spedizioni parziali e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito. Il credito può essere trasferito soltanto nei termini ed alle condizioni precisate nel credito originario, ad eccezione: dell'importo del credito, degli eventuali prezzi unitari in esso indicati, del periodo di validità, del termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'articolo 47, del termine di spedizione - elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati - e della percentuale di copertura assicurativa che può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare stabilito nel credito originario o nei presenti articoli. Inoltre il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell'ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

f) Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con proprie fatture (e tratte, se il credito prescrive l'emissione di tratte a carico dell'ordinante) quelle del secondo beneficiario per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari se stabiliti nel credito; quando si verifica tale sostituzione di fatture (e tratte) il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo delle proprie fatture e quello delle fatture del secondo beneficiario. Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire le proprie fatture (e tratte) in sostituzione delle fatture (e tratte) del secondo beneficiario, ma omette di farlo a prima richiesta, la banca incaricata del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito, comprese le fatture (e tratte) del secondo beneficiario, e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

g) Salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario di un credito trasferibile può richiedere che il credito sia trasferito ad un secondo beneficiario nello stesso paese o in altro paese. Inoltre, salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario ha diritto di chiedere che il pagamento, o la negoziazione, al secondo beneficiario avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro il giorno di scadenza del credito originario incluso, e ciò senza pregiudizio del diritto del primo beneficiario di rimettere in seguito le proprie fatture e tratte (se previste) in sostituzione di quelle del secondo beneficiario e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

Cessione del ricavo (del credito)

ART. 55

Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica i diritti del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa avere diritto in base al credito, in conformità alle disposizioni del diritto applicabile.

INDICI E APPENDICE

INDICE DELLE MATERIE

TITOLO I

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

1 - Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere	Pag. 2
Qualifiche (1)	2
Denominazioni (1)	2
Clausole Principali:	3
Caparra	3
Clausola: (stretta di mano) e «fatto»	3
Clausola: «per la capezza, per la corda, come sono»	3
Clausola: «sano, da galantuomo»	3
Clausola: «circa»	3
Clausola: «buono mercantile»	3
Clausola: «salvo visita»	3
Clausola: «merce visitata e piaciuta»	3
Clausola: «frumento buono mercantile, sano e secco»	3
Clausola: «granoturco secco e verde»	3
Clausola: «patata sana, con circonferenza determinata, non rosicchiata, non tagliata, non verde»	3
Clausola: «patata mercantile»	4
Clausola: «a stima, in tela, per conta»	4
Clausola: «scacco»	4
Clausola: «tela per merce o tara per merce»	4
Clausola: «imballaggio a rendere»	4
Clausola: «a pronti contanti alla consegna»	4
Clausola: «pronta cassa»	4
Clausola: «sano, intero e genuino»	4
2 - Mediazioni in genere	4
3 - Provvigioni	6
4 - Termini (1)	6
5 - Contratti in fiera	6

(1) Non è stata segnalata od accertata l'esistenza di usi.

TITOLO II

Comunioni tacite familiari

Generalità (1)	7
Organizzazione (1)	7
Patrimonio e sua divisione (1) .	7
Diritti e doveri dei partecipanti (1) .	7
Recesso, scioglimento e allontanamento (1) .	7

TITOLO III

Compravendita e locazione di immobili urbani

CAPITOLO I

Compravendita di immobili urbani	9
--	---

CAPITOLO II

Locazione di immobili urbani	9
------------------------------------	---

CAPITOLO III

Norme relative ai regolamenti di condominio.....	9
--	---

TITOLO IV

Compravendita, affitto e locazione di fondi rustici

CAPITOLO I

Compravendita di fondi rustici.....	12
-------------------------------------	----

CAPITOLO II

Affitto di fondi rustici

Generalità dei contraenti	12
Descrizione del fondo	12
Durata dell'affittanza.....	12
Corrisposta di fitto e garanzia	12
Divieto di sub-locazione	13
Consegna.....	13
Doti annesse al fondo	13
Fieno di prati stabili ed artificiali.....	13
Coltivazioni.....	13
Alberature.....	13

(1) Non è stata segnalata od accertata l'esistenza di usi.

Viti.....	14
Requisizioni.....	14
Fabbricati rurali.....	14
Assicurazione contro i danni.....	14
Imposte, tasse e spese.....	14
Salariati e obbligati.....	14
Disdetta.....	15

CAPITOLO III

Affitto di porzioni di fondi rustici per la durata inferiore ad una annata agraria

Affitto di porzioni di fondi rustici per la durata inferiore ad una annata agraria....	15
--	----

CAPITOLO IV

Condizione a mezzadria

Condizione a mezzadria.....	15
-----------------------------	----

CAPITOLO V

Condizione in colonia parziale o in compartecipante

Condizione in colonia parziale o in compartecipante (1).....	15
--	----

CAPITOLO VI

Condizione a colonia miglioritaria

Condizione in colonia miglioritaria (1).....	15
--	----

CAPITOLO VII

Condizione in enfiteusi

Condizione in enfiteusi (1).....	16
----------------------------------	----

CAPITOLO VIII

Altre forme di conduzione

Altre forme di conduzione (1)	16
-------------------------------------	----

(1) Non è stata segnalata od accertata l'esistenza di usi

TITOLO V

Compravendita di prodotti

CAPITOLO I

Prodotti della zootecnia

a) Bovini da vita, da latte e da macello, equini, suini, ovini e caprini	18
b) Animale da cortile (prodotti: uova).....	22

CAPITOLO II

Prodotti dell'agricoltura

a) b) GRANAGLIE – Frumento e granturco	23
c) Risone.....	26
d) Cereali minori (segala, orzo, avena, ecc.)	26
e) Patate	27
f) Ortaggi.....	29
g) Uva e mosti.....	33
h) Olive	35
i) Agrumi.....	35
l) Frutta fresca.....	35
m) Frutta secca.....	37
1 - n) Foraggi.....	37
2 - n) Sementi.....	40
o) Fiori.....	40
p) Piante da vivaio e da trapianto.....	41
q) Piante officinali e coloniali.....	41
r) Droghe e spezie.....	41

CAPITOLO III

Prodotti della silvicoltura

a) Legna da ardere	41
b) Carbone vegetale.....	42
c) Legname rozzo.....	42
d) Sughero etc.....	42

CAPITOLO IV

Prodotti della pesca e caccia

a) Pesce fresco e congelato	43
1) Pesce novello per ripopolamento.....	43
2) Pesce prodotto dalle valli da pesca.....	44
3) Pesca marina.....	45
b) Cacciagione.....	46

(1) Non è stata segnalata od accertata l'esistenza di usi.

1) Caccia in palude.....	46
2) Caccia nelle riserve vallive.....	46
3) Cacciagione.....	46
c) Pelli da pellicceria.....	46

CAPITOLO V

Prodotti delle industrie estrattive

a) Minerali metalliferi.....	46
b) Minerali non metalliferi.....	47
1) Gas metano.....	47

CAPITOLO VI

Prodotti delle industrie alimentari

a) Riso brillato.....	48
b) Farine e sottoprodotti.....	48
c) Paste alimentari.....	50
d) Prodotti della panetteria.....	51
e) Zucchero e prodotti dolciari.....	51
f) Carni fresche.....	51
g) Pesci preparati.....	52
h) Prodotti surgelati.....	52
i) Conserve alimentari.....	52
l) Latte e derivati (burro e formaggio).....	52
m) Olio d'oliva.....	55
n) Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali.....	55
o) Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali.....	55
p) Pelli grezze e residui della macellazione.....	55
q) Vini	55
r) Alcool e liquori.....	57
s) Birra	57
t) Acque minerali, gassose e ghiaccio.....	57

CAPITOLO VII

Prodotti dell'industria del tabacco

Tabacchi lavorati (1).....	57
----------------------------	----

CAPITOLO VIII

Prodotti dell'industria delle pelli

Prodotti dell'industria delle pelli (1).....	58
--	----

(1) Non è stata segnalata od accertata l'esistenza di usi.

CAPITOLO IX

Prodotti delle industrie tessili

Prodotti delle industrie tessili (1).....	58
---	----

CAPITOLO X

Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento

Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento (1).....	58
---	----

CAPITOLO XI

Prodotti delle industrie del legno

Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento (1).....	58
a) Legno comune (1).....	58
b) Compensati (1).....	58
c) Mobili (1).....	58
d) Carri da strada (1).....	59
e) Lavori in sughero (1).....	59

CAPITOLO XII

Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche

a) Carta e cartoni.....	59
1) Carta	59
2) Cartoni.....	61
b) Prodotti tipografici (1).....	62
c) Fonografi, apparecchi fotografici (1).....	62

CAPITOLO XIII

Prodotti delle industrie metallurgiche

Prodotti delle industrie metallurgiche.....	62
---	----

CAPITOLO XIV

Prodotti delle industrie meccaniche

Prodotti delle industrie meccaniche (1).....	62
--	----

CAPITOLO XV

Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi

a) Perle, gemme, pietre preziose naturali e sintetiche (1).....	62
b) Marmo, pietre e alabastro lavorato (1).....	62

(1) Non è stata segnalata od accertata l'esistenza di usi.

c) Calce, cementi, gesso (1).....	62
d) Materiali da costruzione – Laterizi (1).....	62
e) Porcellane, maioliche e terraglie (1).....	63
f) Lavori di vetro e cristallo.....	64

CAPITOLO XVI

Prodotti delle industrie chimiche

Concimi e anticrittogamici (1).....	64
-------------------------------------	----

CAPITOLO XVII

Prodotti delle industrie della gomma elastica

Prodotti delle industrie della gomma elastica (1)	64
---	----

CAPITOLO XVIII

Prodotti di industrie varie

Prodotti di industrie varie (1)	64
---------------------------------------	----

TITOLO VI

Credito, assicurazione, borse valori

CAPITOLO I

Usi bancari (1).....	66
----------------------	----

CAPITOLO II

Usi delle assicurazioni (1).....	69
----------------------------------	----

CAPITOLO III

Usi delle borse valori (1).....	69
---------------------------------	----

TITOLO VII

Altri usi

CAPITOLO I

Prestazioni varie d’opera e di servizi.....	71
1) Lavanderia.....	71
2) Tintoria e pulitura a secco.....	71
3) Tinteggiatura e verniciatura.....	73

(1) Non è stata segnalata od accertata l’esistenza di usi.

CAPITOLO II

Usi marittimi (1).....	73
------------------------	----

CAPITOLO III

Usi nei trasporti terrestri	74
-----------------------------------	----

CAPITOLO IV

Usi nei trasporti aerei (1).....	75
----------------------------------	----

CAPITOLO V

Usi nella cinematografia (1).....	75
-----------------------------------	----

(1) Non è stata segnalata od accertata l'esistenza di usi.

INDICE DELLE MERCI

Abbigliamento	58
Acque minerali	57
Affitto.....	12
Agrumi	35
Alcool e liquori.....	57
Assicurazioni.....	69
Banche	66
Birra	57
Borse valori.....	69
Bovini	18
Cacciagione	46
Carbone	42
Carni fresche.....	51
Carta	59
Cartoni	61
Cereali minori	26
Compravendita immobili urbani.....	9
Conserve alimentari	52
Droghe	41
Farine	48
Fiori	40
Fonografi	62
Foraggi	37
Frumento	23
Frutta fresca	35
Frutta secca	37
Gas metano	47
Gomma	64
Latte e derivati	52
Lavanderia	71
Legna da ardere	41
Legname rozzo.....	42
Legno e compensati.....	58
Locazione immobili urbani.....	9
Meccanica	62
Metallurgia	62
Mezzadria	15
Minerali metalliferi	46
Minerali non metalliferi.....	62
Mobili	58
Olio e grassi.....	55
Olive	35
Ortaggi	29
Panetteria	51
Paste alimentari	50
Patate	27
Pelli grezze	55
Pelli di pellicceria	46
Pesca	43
Pesce	43
Piante da vivaio	41

Piante officinali	41
Prodotti surgelati	52
Riso brillato	48
Risone	26
Sughero	42
Tabacco	57
Tessili	58
Tinteggiatura	73
Tintoria	71
Trasporti	74
Uova	22
Uva	33
Vini	55
Zucchero	51

INDICE DEI COMUNI

Adria	84-86
Ariano Polesine	84-86
Arqua' Polesine	84-86
Badia Polesine	84-86
Bagnolo di Po.....	84-86
Bergantino.....	84-86
Bosaro	84-86
Calto	84-86
Canaro	84-86
Canda	84-86
Castelguglielmo	84-86
Castelmassa	84-86
Castelnovo Bariano	84-86
Ceneselli	84-86
Ceregnano	84-86
Contarina	84-86
Corbola	84-86
Costa di Rovigo	84-86
Crespino	84-86
Donada	84-86
Ficarolo	84-86
Fiesso Umbertiano	84-86
Frassinelle Polesine	84-86
Gaiba	84-86
Gavello	84-86
Giacciano con Baruchella	84-86
Guarda Veneta	84-86
Lendinara	84-86
Loreo	84-86
Lusia	84-86
Melara	84-86
Occhiobello	84-86
Papozze	84-86
Pettorazza	84-86
Pincara	84-86

Polesella	84-86
Pontecchio	84-86
Porto Tolle	84-86
Rosolina	84-86
Rovigo	84-86
Salara	84-86
San Bellino	84-86
San Martino di Venezze	84-86
Stienta	84-86
Taglio di Po.....	84-86
Trecenta	84-86
Villadose	84-86
Villamarzana	84-86
Villanova del Ghebbo	84-86
Villanova Marchesina	84-86

APPENDICE

1) Tavole di ragguaglio di pesi e misure locali	77
2) Tariffe consuetudinarie di mediazione	80
3) Mercati, fiere e sagre della Provincia di Rovigo	84
4) Regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali (INCOTERMS).....	89
– Franco fabbrica	92
– Franco vagone	93
– Franco sottobordo	95
– Franco bordo	96
– Costo e nolo	97
– Costo, assicurazione e nolo	100
– Ex ship	102
– Franco banchina	103
– Reso frontiera	104
– Reso sdoganato.....	108
– Fob aeroporto	110
– Franco vettore.....	112
– Nolo porto pagato fino a	112
– Nolo porto e assicurazione pagati fino a	113
5) Norme uniformi relative agli incassi	115
6) Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari	123